

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>	
	<b>PAG.</b>		
ALLOCCA: Riassetto carriera e retribuzione dei dipendenti del comune di Napoli (4-15590) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7156	BOFFARDI INES: Libretto di pensione agli ex dipendenti statali (4-17037) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i> ) . . . . .	7163
ALPINO: Linee ad alta tensione su alcuni isolati di Ghiaro Inferiore (Torino) (4-16716) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7156	BOLOGNA: Controlli doganali nella zona di Trieste (4-13516) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7163
ARNAUD: Applicazione legge sui benefici combattentistici ai dipendenti da istituti bancari di diritto pubblico (4-17834) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	7157	BUSETTO: Distillerie di Cavarzere (Padova) (4-15798) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7164
AVERARDI: Moneta commemorativa dell'unità d'Italia (4-15454) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	7157	CAIAZZA: Notizie di stampa su un accordo tra industrie tessili e case di moda (4-17656) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7165
BADINI CONFALONIERI: Valutazione servizio prestato da insegnanti nei doposcuola di classi speciali (4-17617) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	7159	CAPONI: Concessione gratuita del seme ai coltivatori di tabacco (4-16539) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7166
BATTISTELLA: Valico stradale in località Lavena-Torrazza (Varese) (4-11369) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7159	CAPRARA: Tassa dovuta per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato (4-16782) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7168
BIAMONTE: Rivalutazione assegni vitalizi e continuativi per il personale del lotto (4-15947) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7160	CARADONNA: Incidenti in occasione di una seduta del consiglio comunale di Guidonia (Roma) (4-16160) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7168
BIAMONTE: Riconoscimenti di legge agli ex combattenti (4-15948) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7160	CARADONNA: Vertenza giudiziaria tra Filippina Nardoni e il comune di Roviano (Roma) (4-16710) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7169
BIGNARDI: Provvidenze CEE per impianto o rinnovamento di frutteti (4-13316) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	7161	CARRA: Mediocredito in Emilia-Romagna (4-17783) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	7170
BIONDI: Provvidenze per danni da alluvioni nel Genovese (4-16724) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7162	CATELLA: Condizioni di lavoro degli italiani in Svizzera (4-15750) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	7170
BOFFARDI INES: Sede INPS di Genova (4-16661) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7162	CATELLA: Vendita dei valori bollati (4-16849) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7171
		CATTANEI: Chiusura dello stabilimento Pertusola di Lerici (La Spezia) (4-16768) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7171

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

	PAG.		PAG.
CECCHERINI: Vertenza sindacale alla Zanussi (4-17721) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7172	FLAMIGNI: Rappresentanza dei lavoratori nel comitato INPS di Forlì (4-15183) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7184
CIANCA: Attività finanziaria dell' <i>Investors overseas Service</i> presso lavoratori italiani all'estero (4-13996) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	7173	FRANCHI: Imposta di registro sulle rendite catastali (4-15711) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7185
CIANCA: Tutela del lavoro italiano all'estero (4-15492) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	7173	GIANNANTONI: Ispezione della polizia in un circolo studentesco di Roma (4-13998) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7185
CORTI: Esportazioni in Francia di pubblicazioni italiane (4-17046) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7174	GIANNINI: Alloggi GESCAL di San Paolo (Bari) (4-14594) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7186
COTTONI: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-17020) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7174	GIANNINI: Elezioni amministrative del comune di Bari (4-16506) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7186
COVELLI: Manifattura dei tabacchi di Lucca (4-16948) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7175	GRAMEGNA: Elezioni amministrative della provincia di Bari (4-17423) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7187
D'AURIA: Acquisto di autobus da parte delle TNP (4-14098) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7175	GUARRA: Situazione giuridico-economica di dipendenti ex cottimisti dell'amministrazione finanziaria (4-17089) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7187
DE LORENZO FERRUCCIO: Interessi moratori sui tributi indiretti sugli affari (4-12192) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7176	GUNNELLA: Intervento finanziario statale in materia di previdenza sociale (4-16345) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7187
DE LORENZO FERRUCCIO: Conservatoria immobiliare di Aprilia (Latina) (4-14937) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7178	IANNIELLO: Vertenza sindacale alla Eternit (Napoli) (4-16880) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7188
DE MARZIO: Elezioni amministrative della provincia di Bari (4-16830 e 17479) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7179	IANNIELLO: Ditta Vergona Franco di Napoli (4-17201) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7189
DIETL: Interessi sulle somme versate per prenotazioni di serie speciali di monete (4-15780) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	7179	LAFORGIA: Elezioni amministrative del comune di Bari (4-16924) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7189
DI LEO: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-16078) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7180	LATTANZI: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-16607) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7190
DI NARDO FERDINANDO: Esportazione illecita di valuta (4-15301) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7180	LEZZI: Costituzione del comune di Falciano del Massico (Caserta) (4-14419) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7190
FASOLI: Scuola media di Atina (Frosinone) (4-16563) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7181	LIZZERO: Attentato dinamitardo lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste (4-17005) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7191
FERIOLI: Acconti su futuri miglioramenti ai dipendenti previdenziali e di altri enti pubblici (4-16082) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7183	LUCCHESI: Aree per impianto sportivo a Campiglia Marittima (Livorno) (4-16093) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7192

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

PAG.	PAG.		
MAGGIONI: Perequazioni economiche tra personale dell'ENEL (4-16217) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	7192	ORLANDI: Elezioni amministrative del comune di Bari (4-17223) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7199
MAGGIONI: Sospensione assunzioni presso l'INAM (4-16541) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7193	PICA: Industria aeronautica nella pianura del Sele (Salerno) (4-15289) (risponde GIOLITTI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i> ) . . . . .	7199
MAGGIONI: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-16870) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7193	PINTUS: Segretari comunali e provinciali (4-17399) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7200
MALFATTI: Riliquidazione indennità di buonuscita agli statali (4-14797) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7193	PISICCHIO: Funzionamento delle commissioni comunali di collocamento (4-15347) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7201
MALFATTI: Congresso provinciale del MSI a Barga (Lucca) (4-16509) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7194	QUARANTA: Cessione del comprensorio del monte Teresino di Castellabate (Salerno) ad un gruppo belga di operatori turistici (4-16888) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7201
MARRAS: Condizioni di lavoro alla SITI di Porto Torres (Sassari) (4-17148) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7194	RIZ: Vertenza sindacale alla Compagnia internazionale <i>wagons-lits</i> (4-16091) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7202
MASCOLO: Elezioni amministrative dei comuni di Vieste e Ischitella (Foggia) (4-16495) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7195	SANTI: Situazione giuridico-economica di dipendenti ex combattenti dell'amministrazione finanziaria (4-16401) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7202
MENICACCI: Crisi delle officine Rapanelli di Foligno (Perugia) (4-15884) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7195	SIMONACCI: Classificazione generale dei beni soggetti alle imposte di consumo (4-15420) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7202
MENICACCI: Elezioni amministrative dei comuni di Assisi e Bevagna (Perugia) (4-16277 e 17515) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7195	SGARLATA: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-16978) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7203
NICCOLAI GIUSEPPE: Moneta commemorativa dell'unità d'Italia (4-15431) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	7197	STORCHI: Dispensa dal servizio di leva per i volontari che prestano servizio nei paesi in via di sviluppo (4-16800) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	7204
NICCOLAI GIUSEPPE: Attentato contro la sede del PCI di Pachino (Siracusa) (4-16047) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	7197	TANTALO: Attuazione norme sul collocamento obbligatorio in provincia di Matera (4-16930) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7204
NICCOLAI GIUSEPPE: Versamenti previdenziali di Gino Campana di Firenze (4-16322) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7197	TOCCO: Collocatore comunale di Galtelli (Nuoro) (4-14720) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7206
NICOLINI: Potenziamento rete ferroviaria italiana (4-16083) (risponde GIOLITTI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica</i> ) . . . . .	7198	TOZZI CONDIVI: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-16956) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7206
ORLANDI: Ventilata chiusura della salina di Lungro (Cosenza) (4-16288) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7198	ZAFFANELLA: Utilizzazione dell'area ex caserme a Cremona (4-16119) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	7206
ORLANDI: Ristrutturazione uffici fiduciari degli enti mutualistici (4-17082) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) . . . . .	7199		

**ALLOCCA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che all'esame dell'autorità tutoria è il deliberato della amministrazione comunale di Napoli con il quale — in sede di riassetto delle carriere e degli stipendi del dipendente personale — sono state adottate:

a) la sospensione delle promozioni alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutivi (ad eccezione di quella direttiva !);

b) la graffatura nella stessa qualifica degli attuali sesto, settimo e ottavo grado del gruppo B e ottavo, nono e decimo grado del gruppo C, senza per altro adottare norme transitorie tese a tutelare i diritti acquisiti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti necessari alla promozione finale e a temperare la palese ingiustizia alla quale — ovviamente — il deliberato esporrà i dipendenti più anziani che hanno percorso in lunghi anni di servizio i primi tre gradi della originaria carriera.

Per sapere altresì se intenda opportunamente intervenire perché siano a riguardo predisposti urgenti e necessari provvedimenti correttivi.

L'interrogante fa presente che:

1) il deliberato in questione è motivato dalle indagini conoscitive che l'amministrazione si riprometterebbe di effettuare in un periodo di tempo a venire, che il deliberato stesso non precisa, sulle mansioni, i compiti e le attribuzioni del personale interessato al riassetto;

2) che il medesimo deliberato ha creato un senso di vivo malcontento — per altro esasperato dall'assoluto silenzio degli organi sindacali nella maggioranza degli interessati e, in particolare, in quei numerosi dipendenti più anziani, i quali già ebbero a soffrire, all'inizio della loro carriera, della decennale stasi di promozione per effetto del famoso e lungo blocco dei concorsi, verificatosi nel primo decennio del regime fascista, e dei quali alcuni sono fermi da oltre 12 anni nel penultimo grado delle carriere di concetto ed esecutiva.

(4-15590)

**RISPOSTA.** — Il comune di Napoli, con deliberazione del 26 novembre 1970, n. 1, ha approvato il riassetto delle qualifiche, delle carriere e delle retribuzioni del personale dipendente, a decorrere dal 1° luglio 1970.

Tale deliberazione è stata adottata sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuta un'apposita commissione di studio, costituito con decreto sindacale dell'8 luglio 1969, n. 607,

alla quale sono stati chiamati a far parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale dipendente (CGIL, CISL, UIL e CISNAL).

La predetta deliberazione prevede il riassetto delle retribuzioni secondo le fasce di retribuzioni previste nella circolare ministeriale del 27 maggio 1970, per una spesa di lire 3.210.324.996, e il riassetto delle qualifiche, secondo quanto esposto nel documento ANCI-UPI-sindacati allegato alla circolare predetta, con il conseguente sviluppo orizzontale di carriera, per una spesa complessiva iniziale di lire sei miliardi e 400 milioni.

Con la suindicata deliberazione è stato inoltre stabilito, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di accantonare 19.130 punti su quelli complessivamente disponibili per l'intera operazione, per la parte relativa al riassetto delle funzioni che verrà attuato in un secondo momento data la complessità delle situazioni da esaminare.

Con la lettera del 21 gennaio 1971, numero 185470, la prefettura ha chiesto al comune di Napoli alcuni prospetti e relazioni illustrative necessari per l'esame della deliberazione, nonché le controdeduzioni in merito ai numerosi esposti pervenuti avverso la deliberazione stessa.

Finora, il comune di Napoli, benché sollecitato, non ha ancora trasmesso i documenti e le deduzioni richieste.

Non appena questi perverranno, la pratica sarà sottoposta all'esame della giunta provinciale amministrativa, la quale terrà presente anche le osservazioni formulate dall'interrogante.

*Il Ministro:* RESTIVO.

**ALPINO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se e quale considerazione sia stata attribuita ai ripetuti esposti degli abitanti di ben cinque condomini (San Pietro, San Paolo, San Luigi, Aurora, Roma) della località Ghiaro Inferiore di Castellamonte (Torino), i quali lamentano il pericolo rappresentato, per ben 80 nuclei familiari, dal sorvolo e dall'incrocio di linee elettriche ad alta tensione. Gli esposti e le proteste finora inoltrate all'ENEL non hanno avuto alcun seguito.

(4-16716)

**RISPOSTA.** — In località Ghiaro Inferiore del comune di Castellamonte (Torino), alla periferia dell'abitato, esistono due linee elet-

triche a media tensione: una a 15 chilovolt di proprietà dell'ENEL, autorizzata con decreto ministeriale dei lavori pubblici del 12 dicembre 1969, n. 14224 e una a 6 chilovolt di proprietà della società Concerie alta Italia.

L'elettrodotto di proprietà dell'ENEL non sorpassa gli edifici costituenti di condomini San Pietro, San Paolo, San Luigi, Aurora e Roma, ma soltanto e marginalmente i bassi fabbricati ad uso autorimesse, costruiti in fondo al cortile condominiale.

I conduttori sono regolarmente fissati con attacco rinforzato e si trovano ad un'altezza di oltre cinque metri al di sopra del tetto piano delle autorimesse, per cui non si può ritenere che l'elettrodotto sia irregolare o dia luogo a una situazione di pericolo.

La linea elettrica in questione, che è stata costruita prima degli edifici condominiali ed è coperta da servitù di elettrodotto regolarmente stipulate è stata spostata nella sua attuale posizione, d'accordo con l'impresa costruttrice degli edifici medesimi.

Si precisa infine che risulta essere stato presentato all'ENEL soltanto un esposto, da parte di Pasquale Barlato di Castellamonte, a seguito del quale l'ente effettuava un sopralluogo in Ghiaro Inferiore verso la fine di gennaio 1969, nel quale si accertava che la linea elettrica, interessante la località, era stata sistemata nel rispetto delle particolari prescrizioni atte a garantire la sicurezza delle persone e delle cose.

L'esito del predetto sopralluogo venne dall'ENEL comunicato al Barlato e successivamente confermato alla prefettura di Torino nel maggio 1970, quando la stessa provvide ad interessare l'ente a seguito di un ulteriore esposto presentato dal predetto Barlato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

ARNAUD. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da parte di istituti di credito di diritto pubblico non viene applicata la legge 24 maggio 1970, n. 336, riguardante gli ex combattenti ed assimilati. Trattandosi di un problema particolarmente sentito dalle categorie interessate l'interrogante desidera conoscere se il ministro ritenga di impartire direttive alla Banca d'Italia al fine di far dare pratica attuazione al contenuto del dettato legislativo. (4-17834)

RISPOSTA. — In proposito, mi è gradito far presente che, in ordine a quanto prospettato,

sono già stati interessati i competenti uffici di questo Ministero, per la necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura che, appena in possesso degli indispensabili e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

*Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.*

AVERARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se in merito alle precise accuse pubblicate dalla stampa su alcuni gravissimi retroscena della coniazione della moneta d'argento per « Roma capitale » da lire 1.000 abbia disposto o intenda disporre precisi accertamenti al fine di individuare eventuali responsabilità. In particolare se intenda far luce su alcune affermazioni che potrebbero interessare la magistratura;

2) se intenda chiarire i motivi della mancata valutazione, da parte della direzione generale del tesoro e della vigilanza monetaria e della Zecca, della tensione speculativa che si sarebbe creata attorno a questa moneta insistendo a limitarne a soli 2 milioni di pezzi la tiratura, quando da ogni parte era stata avanzata la facile previsione di quanto poi in pratica è accaduto in concomitanza con le non lontane vicende della moneta di « Dante » da 500 lire, vale a dire che la moneta oggi si commercia da 4 a 6 mila lire al pezzo;

3) se il tesoro abbia considerato gli effetti che una tiratura così bassa avrebbe avuto sul numero di prenotazioni dei cartoncini numismatici (che hanno raggiunto il milione e 140 unità, cifra spropositata rispetto alle consuete richieste del mercato);

4) qual è stato il motivo che ha impedito di stabilire un contingente molto elevato di coniazione al fine di evitare la lievitazione del prezzo da 1.000 lire, salvo poi coniarne i quantitativi che sarebbero stati ritenuti opportuni. Si ricorda che già nel passato questa procedura è stata opportunamente adottata per il conio delle 500 lire « Unità d'Italia »;

5) se sia stata aperta, e quando, una inchiesta sulla denuncia di sparizione di un certo quantitativo di monete da 1.000 lire dai barilotti sigillati della Tesoreria centrale (vigilata da guardie armate) molto prima che la moneta stessa entrasse in circolazione;

6) con quali criteri sia stata eseguita la ispezione straordinaria alla Zecca, e se risulti che durante l'ispezione stessa si sia continuato a distribuire a dipendenti dello stabilimento monete di prova benché fosse sotto inda-

gine proprio il criterio di distribuzione di queste monete;

7) se siano state autorizzate le dichiarazioni del direttore della Zecca apparse su *Paese Sera* del 30 novembre 1970 circa la spedizione in Europa di centomila pezzi da 1.000 lire d'argento. Fatto questo che potrebbe essere messo in relazione con la ancora poco chiara vicenda della rapina del treno inglese con le monete false a bordo;

8) infine, se in seguito a tale rapina sia stata accertata l'identità del destinatario romano del carico di monete e lingotti ed eventuali suoi legami con il Ministero del tesoro, così come si deduce dalle inequivocabili espressioni apparse sul *Messaggero* del 1° dicembre 1970 circa l'identificazione delle monete inglesi quali « italiane ». (4-15454)

**RISPOSTA.** — La coniazione della moneta d'argento da lire 1.000 commemorativa del primo centenario di Roma capitale, autorizzata con decreto legge del 27 giugno 1970, n. 392, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 577, fu deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, per aderire alle sollecitazioni che da varie parti e soprattutto dalla stampa e da parlamentari (vedi le interrogazioni n. 3098 del senatore Li Vigni e n. 3194 del senatore Dosi), venivano fatte per completare degnamente il quadro delle celebrazioni dello storico avvenimento.

La procedura urgente del decreto legge fu resa necessaria dall'esiguo tempo a disposizione e dalle gravi difficoltà che si dovettero superare, sia nell'acquisizione del materiale metallico, sia nella preparazione della parte tecnico-artistica sia, infine, nella coniazione e tempestiva emissione delle monete.

Il contingente di 2 milioni di pezzi fu proposto dalla commissione tecnico-artistica della Zecca in considerazione sia delle precarie strutture della stessa, sia per gli impegni da essa assunti per la normale fabbricazione delle monete divisionali.

Nell'esaminare tale proposta il Ministero del tesoro studiò attentamente la possibilità di elevare il suddetto contingente, ma nelle numerose riunioni all'uopo tenute, presso la competente direzione generale risultò la materiale impossibilità della Zecca di effettuare una maggiore coniazione della moneta in argomento senza compromettere la normale produzione delle altre monete, delle quali è lamentata la scarsità. Va considerato a tal proposito che, nonostante l'impegno con cui

si è cercato di aumentare al massimo la produzione delle monete divisionali, non si è potuto finora ovviare alla loro carenza a causa della limitatezza di spazio e delle attrezzature di cui attualmente dispone lo stabilimento della Zecca.

Non si mancò neppure di valutare che, a norma della legge 18 marzo 1968, n. 309, sarebbe stata emessa una serie speciale per il 1970, la quale avrebbe ovviamente compreso la moneta in parola. Al riguardo, però, si si precisa che, allo scopo di evitare concentrazioni di prenotazioni ai fini speculativi, con decreto presidenziale 15 marzo 1971 è stato determinato il numero massimo delle serie che la Zecca potrà fornire ad ogni richiedente.

Nelle riunioni accennate si esaminò anche la possibilità di protrarre la coniazione della moneta in tempi successivi, ma prevalse l'obiettiva opinione che, trattandosi di una moneta commemorativa, da emettere necessariamente entro l'anno di celebrazione dell'Unità d'Italia, non avrebbe avuto significato offrirla quando, ad anno scaduto, avrebbe perso quel carattere celebrativo che le si era voluto attribuire.

Ciò considerato e tenuto conto che il preminente scopo di una moneta commemorativa è quello di perpetuare nel tempo un ricordo dell'avvenimento celebrato, a prescindere dalla sua effettiva circolazione, si ritiene, alla luce di precedenti esperienze, che il fenomeno della tesaurizzazione non si sarebbe potuto evitare nemmeno con la emissione di un ingente quantitativo di essa. Basti ricordare in proposito quanto è avvenuto per le monete d'argento da 500 lire, del tutto scomparse dalla circolazione malgrado siano state coniate in ben 130 milioni di pezzi.

Per quanto riguarda l'asserita sparizione di un certo quantitativo delle suddette monete da 1.000 lire, questo Ministero non ha avuto occasione di aprire alcuna inchiesta al riguardo, non essendosi verificata la sparizione di esse e non essendo stata presentata nessuna denuncia in proposito.

La verifica che venne effettuata il 4 dicembre 1970 presso la Zecca, non può essere considerata una ispezione straordinaria ma soltanto un normale e periodico accertamento svolto, a norma dell'articolo 90 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, al fine di constatare il funzionamento di tutti i servizi della Zecca stessa.

Circa, poi, il noto furto di monete e di lingotti d'argento avvenuto in Inghilterra, si precisa che detto materiale, che non comprendeva nessun quantitativo di monete da

1.000 lire italiane, era stato spedito dalla ditta Mocattam and Goldsmith di Londra alla ditta Intermetal di Milano che non ha alcun legame con il Ministero del tesoro.

Infine, le dichiarazioni rese dal direttore della Zecca, senza per altro alcuna autorizzazione, si riferivano soltanto alle prenotazioni ricevute dall'estero delle serie speciali per collezionisti, in corso di approntamento e comprensive delle monete da lire 1.000.

*Il Ministro:* FERRARI-AGGRADI.

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga urgente ed opportuno adottare le iniziative del caso affinché venga riconosciuto, ai fini giuridici, il servizio prestato nei *pre*, *inter* e doposcuola presso le classi parificate speciali (minorati dell'udito, ecc.).

Ciò viene richiesto non soltanto per garantire alle insegnanti, addette alle predette attività, l'assegnazione di un punteggio utile nell'espletamento dei concorsi magistrali, ma soprattutto allo scopo di consentire il reperimento, oggi molto difficoltoso, delle stesse insegnanti nelle classi parificate speciali.

(4-17617)

**RISPOSTA.** — Il servizio prestato nei doposcuola gestiti dai patronati scolastici, dello Stato o da altri enti pubblici, è valutato, ai fini del concorso magistrale e degli incarichi e supplenze, solo se effettuato per gli alunni delle scuole elementari statali. E, pertanto, esclusa la valutazione del doposcuola per gli alunni delle scuole elementari parificate, ivi, evidentemente, comprese quelle speciali.

E, ancora, da far presente che, per quanto concerne le scuole elementari statali speciali, al relativo doposcuola è attribuito lo stesso punteggio previsto per il servizio di doposcuola nelle comuni scuole elementari.

Si precisa, infine, che la tabella di valutazione dei suddetti servizi è stata, a norma di legge, sottoposta all'esame e alle decisioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

*Il Ministro:* MISASI.

**BATTISTELLA.** — *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative e misure intendano prendere perché venga urgentemente realizzato il secondo valico stradale di frontiera destinato prevalentemente al traffico com-

merciale, senza preclusioni al traffico turistico, località Lavena Torazza (Ponte Tresa di Varese).

Le autorità svizzere hanno formalmente assicurato tutto il loro apporto a favore dell'iniziativa.

L'amministrazione provinciale di Varese già da tempo ha provveduto ad acquisire una parte su cui edificare le necessarie attrezzature doganali, e a predisporre uno studio con relativo progetto tecnico per la costruzione del ponte per il collegamento della sponda italiana e di quella svizzera.

Le attrezzature viarie e doganali dell'attuale valico stradale di Ponte Tresa, sono fortemente inadeguate e non più rispondenti alle esigenze del traffico internazionale sempre più crescente che si registra in questa zona, per cui urge la definizione al più presto degli accordi con le autorità svizzere e l'inizio dei lavori per la realizzazione di un secondo valico di frontiera in questa zona. (4-11369)

**RISPOSTA.** — Il problema della costruzione di un valico stradale in località Lavena-Torazza, da adibire prevalentemente al traffico commerciale, si pone ancora oggi all'attenta considerazione delle amministrazioni interessate, che giudicano con molto favore il miglioramento dei valichi di frontiera tra l'Italia ed i paesi di confine.

La particolare questione pertanto, va affrontata e convenientemente risolta nel contesto globale del fabbisogno dei nostri traffici di frontiera e nel quadro delle reali possibilità di adeguamento delle infrastrutture di valico ai traffici internazionali.

A tale proposito il Ministero dei lavori pubblici, a conclusione dei lavori dell'apposita commissione interministeriale, ha da tempo predisposto uno schema di disegno di legge il cui *iter*, tuttavia, incontra difficoltà da parte dell'amministrazione del tesoro, che giustifica con le persistenti ristrettezze di bilancio l'impossibilità di reperire i fondi necessari alla attuazione del programma di realizzazione delle opere in questione.

Per il superamento delle accennate posizioni, questo Ministero e quello dei lavori pubblici non hanno mancato di interessare la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è stata rappresentata l'assoluta necessità di un adeguamento dei valichi di confine alle mutate esigenze dei traffici internazionali.

Tale necessità è stata ribadita anche recentemente nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero dei lavori pubblici, il quale

attraverso il proprio rappresentante ha assicurato che insisterà nelle competenti sedi perché siano superate le posizioni che tuttora ostacolano l'ulteriore corso del disegno di legge in argomento, alla cui definitiva approvazione è in sostanza subordinata la realizzazione, al valico di Lavena Torazza, delle opere raccomandate dall'interrogante.

*Il Ministro: PRETI.*

**BIAMONTE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia informato del fatto che la direzione generale delle entrate speciali non ha provveduto ancora, con grave disagio degli interessati, a dare le necessarie disposizioni per la rivalutazione degli assegni vitalizi e continuativi (legge 18 marzo 1968, n. 249) per il personale del lotto.

E inoltre, per sapere i motivi per i quali non sono state date disposizioni, da parte degli uffici competenti, per la riduzione della ritenuta di ricchezza mobile dalla cui imposta sono gravati i vitalizi corrisposti agli ex lot-tisti. (4-15947)

**RISPOSTA.** — Il pagamento degli assegni di quiescenza a carico dell'Ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto si effettua a mezzo ordini di pagamento emessi mensilmente dalle direzioni provinciali del tesoro in base ai ruoli di spesa fissa assunti in carico.

È da ritenere quindi che tali uffici, in applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 801, concernente sgravi fiscali a favore di lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito, provvederanno di propria iniziativa alla rideterminazione delle ritenute erariali gravanti anche gli assegni con onere a carico dell'ente succitato, corrispondendo, a congruaglio, le somme indebitamente trattate.

Comunque, nell'intento di evitare qualsiasi incertezza da parte dei suindicati uffici, è stata recentemente diramata apposita circolare, di concerto con il Ministero del tesoro.

Per quanto invece concerne la riliquidazione degli assegni di quiescenza fruiti dal personale del lotto a riposo, premesso che le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, concernenti la riliquidazione del trattamento pensionistico del personale statale a riposo, hanno effetto soltanto a decorrere dal 1° settembre 1971, si precisa che dette norme non sono auto-

maticamente applicabili agli assegni di quiescenza fruiti dal personale del lotto a riposo, il cui onere finanziario è ad esclusivo carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », avente personalità giuridica distinta da quella dello Stato e propria autonomia finanziaria e amministrativa.

Il trattamento di quiescenza di detto personale non è infatti disciplinato dalla normativa pensionistica vigente per gli impiegati civili dello Stato, ma dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

*Il Ministro: PRETI.*

**BIAMONTE.** — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale per le entrate speciali non applica la legge del 24 maggio 1970, n. 336, nei confronti degli ex combattenti che i benefici della predetta legge hanno chiesto. (4-15948)

**RISPOSTA.** — Il ritardo da parte della generalità delle amministrazioni dello Stato, e quindi anche della direzione generale per le entrate speciali, nell'applicazione della legge del 24 maggio 1970, n. 336, si spiega con la non agevole interpretazione di talune norme in essa contenute, del resto ravvisabile nella richiesta di parere che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha all'uopo diretta al Consiglio di Stato.

Le linee di indirizzo interpretativo in materia sono state indicate dalla commissione speciale del suddetto collegio nell'adunanza del 12 novembre 1970, conclusasi con la emissione di un parere nel quale, però, non figurano trattate le complesse questioni inerenti all'applicazione della legge nei confronti dei dipendenti del lotto.

Invero, l'articolo 1 del provvedimento in argomento è da ritenersi senz'altro applicabile agli aiutoricevitori del lotto che, in base alle norme di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, fruiscono di un trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale della carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri di tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio e con aumenti periodici di retribuzione, senza limite di numero.

Tuttavia, per quanto concerne i citati aiuto-ricevitori, l'attribuzione degli aumenti periodici non potrà essere effettuata con la rapidità desiderabile in quanto occorrerà preliminarmente procedere alla revisione del loro trattamento economico, in dipendenza del recente già citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1078, e stabilire se l'eccedenza di anzianità di servizio, rispetto a quella richiesta per la classe di stipendio conferita al 1° luglio 1970, debba essere riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali di retribuzione.

Tra l'altro, non sembra estensibile il beneficio, di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 (liquidazione, a richiesta dell'interessato, dell'assegno di quiescenza sulla base della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, in luogo della maggiorazione dei tre aumenti periodici di stipendio) agli aiuto ricevitori cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 7 marzo 1958 e il 30 giugno 1970, poiché una pluralità di classe di stipendio per l'indicata categoria di personale è stata istituita, e con effetto dal 1° luglio 1970, soltanto da poco tempo (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078).

Per i ricevitori del lotto, invece, deve tenersi presente che gli stessi, durante l'attività di servizio, fruiscono in corrispettivo delle proprie prestazioni di lavoro di un aggio graduale in base alle somme riscosse, e non godono di aumenti periodici di retribuzione né dell'attribuzione di classi di stipendio.

La natura quindi di siffatta retribuzione sembra escludere che le provvidenze della legge n. 336, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3 (aumento di 7 o di 10 anni di servizio utile a pensione secondo i casi) possano trovare applicazione nei confronti dei ricevitori del lotto a riposo.

Infatti, pur non sussistendo impedimenti di sorta per la concessione del beneficio contemplato dal richiamato articolo 3 (aumento del servizio utile a pensione), non sembrano invece, per difficoltà di ordine tecnico, estensibili i benefici contemplati dall'articolo 2, primo e secondo comma.

Permangono, in definitiva, dubbi e perplessità in ordine alla possibilità ed ai limiti di trasferibilità delle norme in questione a talune categorie impiegate.

L'amministrazione, ciò nondimeno, sta procedendo ad un attento esame della situazione, nel proposito di giungere ad una sollecita predisposizione dei provvedimenti occorrenti, non

trascurando, se sarà necessario, di interpellare l'organo consultivo, per la soluzione delle fattispecie non chiaramente riconducibili al precetto legislativo da applicare.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come si concili con la politica di premi per l'abbattimento dei fruttiferi la deroga chiesta alla CEE per la concessione di contributi (importo 219 milioni, di cui 200 milioni riservati al Trentino-Alto Adige) per nuovi impianti di meli peri e peschi. Tale deroga, concessa dalla CEE il 30 luglio 1970, sembra all'interrogante singolarmente incongrua o quanto meno decisamente discriminatoria nei confronti dei frutticoltori non trentini né altoatesini. (4-13316)

**RISPOSTA.** — La decisione della Commissione della CEE del 30 luglio 1970 (701396/CEE), richiamata dall'interrogante, ha autorizzato la concessione di aiuti per l'impianto ed il rinnovamento di mele, pereti e pescheti nelle regioni della Val d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, e ciò in deroga all'articolo 4, primo paragrafo, del regolamento n. 2517/69/CEE, recante il divieto di corrispondere aiuti per l'impianto od il rinnovamento di tali alberi da frutto.

Tale deroga è stata autorizzata limitatamente ai seguenti importi massimi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971:

lire 3 milioni, per la Valle d'Aosta;

lire 200 milioni, per il Trentino-Alto Adige;

lire 16 milioni, per il Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Commissione ha avuto origine da un accordo raggiunto dal Consiglio della CEE all'atto dell'approvazione del citato regolamento n. 2517. In tale occasione, la delegazione italiana aveva dato il proprio assenso all'istituzione di misure di risanamento delle suddette produzioni frutticole eccedentarie, rappresentando, tuttavia, la necessità di permettere alle regioni citate di portare a termine i loro programmi di rinnovamento della produzione frutticola, in talune zone di limitata estensione ed aventi una spiccata e pressoché esclusiva vocazione frutticola.

Pertanto, nessuna contraddittorietà o discriminazione è da ravvisare nella richiesta avanzata in tal senso dall'Italia alla CEE e nella conseguente decisione.

Si tratta, in definitiva, di un provvedimento di portata molto limitata e, quindi, tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi, cui mirano le misure di risanamento della produzione frutticola comunitaria.

*Il Ministro:* NATALI.

**BIONDI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se si vogliono dare le opportune istruzioni affinché il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, contenente provvidenze in favore delle popolazioni colpite nel 1970 dalle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova, venga interpretato nel senso che la sospensione delle imposte ivi prevista abbia vigore, per coloro che ne abbiano fatta tempestiva domanda, sia nei confronti dei tributi iscritti nei ruoli di prima serie (per gli anni 1970 e precedenti) sia nei confronti dei tributi iscritti nei ruoli di seconda serie (per gli anni 1971 e precedenti).

Ciò in quanto, secondo un'interpretazione restrittiva delle norme in questione, alcune competenti autorità periferiche pretenderebbero restringere la validità del beneficio solo ai tributi iscritti nei ruoli di prima serie, lasciando fuori quelli iscritti nei ruoli di seconda serie e creando, conseguentemente, uno stato di grave disagio dei contribuenti interessati che, stante la brevità del tempo trascorso dall'evento dannoso, non hanno ancora assolutamente potuto ripristinare la loro preesistente capacità contributiva. (4-16724)

**RISPOSTA.** — È stata recentemente emanata la circolare del 15 aprile 1971, n. 17, con la quale vengono impartite disposizioni nel settore dell'imposizione diretta, per la pratica ed uniforme applicazione delle norme del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, e relativa legge di conversione.

Non risulta, per altro, a questa amministrazione che presso taluni uffici finanziari sia prevalso l'orientamento di un'interpretazione restrittiva delle su citate norme, con gli effetti segnalati nella interrogazione. Si sa, per contro, che l'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Genova ha impartito le disposizioni del caso ai dipendenti uffici fin dall'ottobre dello scorso anno, precisando nell'occasione che anche per i tributi relativi all'anno 1970, si rende possibile accordare, su domanda dei soggetti danneggiati, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1971.

*Il Ministro:* PRETI.

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative si intendano prendere per snellire e agevolare le pratiche di pensione, già in conto liquidazione con regolare assegnazione giacenti presso la sede provinciale INPS di Genova.

L'interrogante chiede solleciti interventi atti a porre in grado la sede INPS di pagare le mensilità arretrate spettanti ai titolari e soddisfare le giuste attese in modo tempestivo, poiché se è vero che i titolari prenderanno a suo tempo gli arretrati è anche riconosciuta la necessità che essi hanno per vivere della modesta somma mensile per far fronte alle spese giornaliere per il loro mantenimento.

(4-16661)

**RISPOSTA.** — La procedura automatizzata di liquidazione, introdotta nel luglio 1970 per la maggior parte (oltre 80 per cento) delle pensioni concesse dall'INPS, consente attualmente di contenere il tempo intercorrente tra l'invio al pensionato della comunicazione di accoglimento e l'effettivo pagamento della pensione, rata corrente e arretrati, in circa un mese. Tale risultato, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per il concreto svolgimento delle varie fasi in cui si articola la procedura, non si discosta dal limite minimo raggiungibile e rappresenta, comunque, un miglioramento rispetto alla situazione preesistente alla introduzione della procedura stessa.

Va, per altro, tenuto presente che il termine anzidetto ha subito, nel passato, alcuni scostamenti riconducibili a fattori di carattere generale o inerenti a singole pratiche. Sotto il primo aspetto assume rilievo la circostanza che nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 marzo 1971 il centro elettronico è stato prevalentemente impegnato nella attuazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e disposta con il decreto ministeriale 3 dicembre 1970 (le relative operazioni hanno comportato, in sostanza, la riliquidazione di circa 8 milioni di pensioni). Sotto il secondo aspetto, va considerato che in taluni casi l'elaborazione può essere ritardata a causa della presenza di inesattezze nei dati trasmessi dalle sedi: i tempi per la definizione di tali pratiche, la cui liquidazione è subordinata ad un intervento correttivo della sede interessata, subiscono una differenziazione rispetto ai tempi occorrenti in via normale. Casi del genere, più numerosi nel primo periodo di attuazione della procedura automa-

tizzata, non mai comunque tali da compromettere la generale efficienza e rapidità del sistema, sono andati progressivamente diminuendo.

Pur nella considerazione di tale tendenza positiva, valida per la sede di Genova come per le altre sedi, l'INPS non ha mancato di adottare le iniziative più opportune per il soddisfacimento delle esigenze di ordine sociale rappresentate dall'interrogante.

Con lettera n. 26 DSEAD del 24 dicembre 1970, i direttori delle sedi sono stati, infatti, autorizzati, qualora la pratica sostituisca i tempi normali, a corrispondere acconti ai pensionati, in tutti i casi in cui gli stessi si trovino in precarie condizioni economiche o in altre circostanze egualmente meritevoli di sollecita attenzione.

Per quanto concerne, infine, le pensioni facenti carico alla sede di Genova, si fa presente che una certa giacenza di pratiche si è effettivamente formata presso il centro elettronico nell'anzidetto periodo 15 febbraio-15 marzo 1971.

Ultimate le operazioni inerenti alla perequazione automatica, la piena ripresa della elaborazione delle pensioni ha consentito di avviare la situazione alla tempestiva normalizzazione.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**BOFFARDI INES.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti e quali disposizioni intenda promuovere per consentire una più sollecita consegna del libretto di pensione al personale statale che entra in stato di quiescenza.

In atto tale assegnazione avviene dopo molti mesi dalla data del collocamento a riposo ed in tempi più lunghi per le vedove o per i dipendenti cessati dal servizio per malattia.

L'interrogante sollecita un più urgente e rapido procedimento, al limite, alla data della cessazione dal servizio, in considerazione, soprattutto, che provvisoriamente vengono corrisposti agli aventi diritto, somme d'acconto inferiori a quelle spettanti e proprio nel periodo di maggior necessità. (4-17037)

**RISPOSTA.** — Il problema sollevato sarà adeguatamente risolto allorché si provvederà ad esaminare, in base alla delega conferita al Governo dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il testo unico delle norme concernenti il trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Detto testo unico è in corso di elaborazione.

*Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.*

**BOLOGNA.** — *Al Ministro delle finanze.*

Per conoscere sulla base di quale direttiva ministeriale il compartimento doganale di Trieste ha posto in essere, in concomitanza con l'aggravio fiscale sul prezzo della benzina, nuovi controlli agli automobilisti che si portano con la loro autovettura nei territori sotto amministrazione o sovranità jugoslava attraverso i valichi triestini; per quale ragione, più precisamente, detto compartimento ha introdotto controlli che sono stati condannati dalla magistratura e che violano le disposizioni dell'accordo di Udine; per quale motivo gli automobilisti in possesso del passaporto sono discriminati rispetto a quelli che hanno il lasciapassare; per quale ragione gli automobilisti che, di ritorno dalla zona B o dalla Jugoslavia, denunciano una maggiore quantità di benzina di quella che c'era nell'andata nel serbatoio della loro macchina sono costretti dalla dogana a pagare circa 200 lire per litro la benzina eccedente; per quale ragione, infine, dopo aver constatato precedentemente la macchinosità dei controlli degli automobilisti ai valichi triestini, che provocano pesanti intralci al traffico con danno, oltre tutto, per il turismo e gli scambi commerciali di Trieste con le zone finitime sotto amministrazione o sovranità jugoslava, si sia voluto ripristinare quei controlli, in luogo di adottare eventualmente altre più idonee misure, già a suo tempo suggerite, per venire in aiuto dei gestori delle « pompe » di Trieste particolarmente colpite dagli aumenti del prezzo del carburante, ultimamente decisi dal Governo. (4-13516)

**RISPOSTA.** — Le misure poste in essere dalle autorità doganali della zona di Trieste nelle circostanze denunciate dall'interrogante sono sostanzialmente analoghe a quelle in atto in altre zone di confine e si basano, nel quadro delle norme vigenti, sulla legittima pretesa alla riscossione dei diritti relativi al carburante proveniente dall'estero e destinato ad essere consumato sul territorio doganale nazionale.

Dette misure consistono nella richiesta di presentazione di un'apposita dichiarazione

scritta dei quantitativi di benzina contenuti nel serbatoio delle autovetture al momento sia della loro uscita, sia della loro entrata in territorio doganale.

Se per altro con la seconda dichiarazione si afferma un obbligo di carattere generale a norma dell'articolo 18 della legge doganale, la dichiarazione all'uscita viene essenzialmente a configurare un onere a carico e nell'interesse del privato, inteso a costituire la eventuale prova che il carburante introdotto nel territorio doganale era già contenuto — in tutto o in parte — nel serbatoio al momento della uscita.

Si tratta comunque di misure che alcuna interferenza hanno con le agevolazioni previste dall'accordo di Udine del 20 agosto 1955 sul regolamento del traffico di persone, dei trasporti e delle comunicazioni tra l'area di Trieste e le aree adiacenti.

Come del resto ha già rilevato l'interrogante, le misure in questione sono applicabili soltanto nei confronti di quei « frontalieri » che, essendo sprovvisti o non avvalendosi del documento di transito (lasciapassare) previsto dall'accordo, non sono legittimati a beneficiare delle franchigie consentite a norma dell'articolo 38 dell'accordo stesso.

Per quanto riguarda, inoltre, la proposta di altre più idonee misure per venire in aiuto dei gestori delle « pompe » di Trieste, è da ritenere che essa si riferisca alla richiesta di un contingente di benzina agevolata per detta città.

In tal caso l'amministrazione finanziaria non può che confermare il proprio parere nettamente contrario, già altre volte espresso ed illustrato in occasione di risposte date ad interrogazioni parlamentari o ad interventi di autorità anche a livello governativo.

A tutti ed in via generale è stato fatto presente che la creazione a Trieste di un'isola di franchigia fiscale concernente la benzina non sarebbe quanto meno opportuna nel momento in cui il Governo tende all'abolizione di analoghi privilegi già esistenti e che hanno arrecato ingiustificati vantaggi a taluni industriali.

A quelle considerazioni, altri ed altrettanto fondati rilievi occorre inoltre aggiungere, e, certamente non ultimo, quello che il beneficio richiesto, se accolto, costituirebbe una grave deroga ai principi della generalità e della uniformità delle imposte, oltre che fonte di possibili abusi con conseguenti riflessi distorsivi sul piano della concorrenza.

Non deve infatti sfuggire che una volta concesso il contingente agevolato, il lamentato fenomeno che ora interessa la Jugoslavia e

Trieste, si ripresenterebbe negli stessi termini tra quest'ultima città e le province limitrofe e darebbe inoltre l'avvio ad analoghe richieste da parte di altre province e regioni che potranno addurre situazioni economiche locali non meno difficili di quelle del territorio di Trieste.

Mancherebbe, d'altra parte, la possibilità di adeguati controlli sull'uso del carburante agevolato all'interno della fascia di confine compresa nell'accordo di Udine ed entro un raggio delimitato, con la conseguenza, pressoché certa, di legittimare proteste da parte degli operatori e consumatori di altre province.

Non è possibile, infine, non considerare che la eventuale concessione di carburanti agevolati, giovando anche agli autotrasportatori, oltre che ai privati consumatori, darebbe inizio ad un trattamento discriminato nell'ambito del settore che non mancherebbe d'essere rappresentato dalla categoria interessata, con collaterale richiesta di estensione a tutto il territorio nazionale.

*Il Ministro: PRETI.*

**BUSETTO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative urgenti intendono adottare per correggere la linea di condotta tenuta dalle competenti autorità ministeriali nei confronti della grave decisione presa a suo tempo dalla società Distillerie di Cavarzere (gruppo Montesi) di interrompere l'attività dello zuccherificio di Este. Tale decisione che, con le misure già poste in essere dalla società, dovrebbe attuarsi a partire dal corrente anno, è stata resa possibile proprio dalle autorità del Ministero dell'agricoltura e da quelle del Ministero dell'industria per aver acceduto alle richieste del gruppo Montesi di concentrare l'attività produttiva, trasferendo le attività dello zuccherificio di Este in altri zuccherifici; ciò in aperto contrasto con gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori, degli enti locali interessati e delle gravi condizioni di depressione economica che caratterizzano lo Estense e la bassa Padovana.

Per sapere, quindi, come i ministri intendano intervenire per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dello zuccherificio di Este o, in ogni caso, per imporre tempestivamente alla società Distillerie di Cavarzere la realizzazione delle condizioni alterna-

tive poste dagli stessi organi ministeriali per la salvaguardia della occupazione.

Per sapere, infine, se ritengano di dover dare corso alla richiesta da tempo formulata, e sempre ribadita dalle organizzazioni sindacali, dagli enti locali, dalle regioni e dalle associazioni dei produttori per la convocazione di una conferenza nazionale sulla riorganizzazione del settore bieticolo-saccarifero che deve essere sottratto all'arbitrio e alla discrezionalità dei gruppi privati che monopolizzano la produzione e il mercato dello zucchero a danno dei lavoratori, dei produttori della materia prima e dei consumatori di zucchero.

(4-15798)

**RISPOSTA.** — La ripartizione della quota di produzione di zucchero assegnata al nostro paese dal regolamento CEE 1009/67 — organizzazione di mercato dello zucchero — è stata effettuata per impresa saccarifera. In tali casi l'articolo 23 paragrafo 2 dello stesso regolamento prevede che devono essere prese le misure necessarie « onde tener conto degli interessi dei produttori di barbabietole ».

È stato quindi stabilito, dall'articolo 5 del decreto ministeriale 26 febbraio 1968, che la ripartizione tra gli zuccherifici delle quote complessivamente attribuite alle imprese, ed i trasferimenti e le concentrazioni sono soggette al preventivo assenso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'esame della domanda di assenso presentata lo scorso anno dalla Società distilleria di Cavarzere per concentrare, a partire dalla campagna 1970-71, presso lo zuccherificio di Fano, la quota attribuita ad Este, avrebbe dovuto quindi limitarsi all'aspetto agricolo per vedere se da tale operazione potevano essere pregiudicati gli interessi dei bieticoltori.

Considerato, tuttavia, che lo stabilimento di Este è ubicato in una zona economicamente depressa è stato effettuato anche un approfondito esame dell'aspetto sociale.

Per quanto riguarda l'aspetto agricolo si è costatato che:

a) la produzione bieticola della zona di Este, oltre a segnare da vari anni un continuo declino quantitativo, e, soprattutto qualitativo, è insufficiente ad alimentare una fabbrica di proporzioni economiche che può essere convenientemente assorbita da altre fabbriche vicine (ad esempio quella di Pontelongo). Nelle Marche, invece, ove la quota di Este è concentrata si è avuto, in questi

ultimi anni un notevole aumento della produzione bieticola (media 1961-65: 100; 1967: 207; 1968: 210; 1969: 211);

b) per la zona di Este, la Società distillerie di Cavarzere ha assunto l'obbligo di provvedere al collocamento della produzione proveniente da investimenti a coltura non inferiori a quelli complessivamente effettuati nell'anno 1969, almeno fino a quando non saranno state realizzate le necessarie misure per una utile conversione colturale di tale zona e, inoltre, di applicare a favore dei produttori tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, nonché di mantenere gli attuali posti di consegna delle barbabietole e delle polpe, con la esclusione di eventuali maggiori spese di trasporto a carico dei produttori stessi.

Per quanto riguarda l'aspetto sociale si è riusciti a far procrastinare di un anno la chiusura e a far mantenere ad Este lo stesso livello occupazionale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

**CAIAZZA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

a) se sia vera la notizia apparsa su alcuni organi di stampa (*Corriere della Sera* del 14 aprile 1971) che alcuni grossi industriali tessili e della confezione avrebbero concluso con alcune case di moda accordi di esclusiva, che verrebbero a creare situazioni di apparente privilegio a favore dei pochi firmatari, ma che in definitiva influirebbero negativamente sull'intero arco produttivo dei tessili, dell'abbigliamento e della moda, creando situazioni di monopolio nel settore dei tessili, confusione e disparità di trattamento nei settori dell'abbigliamento e della moda;

b) se sia vero che tali accordi sono avvenuti sotto l'egida dell'Ente italiano della moda — ente pubblico — ed in caso positivo quali garanzie l'ente stesso si è preconstituito per accertare che i delegati avessero regolare mandato da parte delle categorie interessate;

c) se sia vero, inoltre, sempre in base a tali notizie, che il Ministero del commercio con l'estero e l'Associazione industriali dell'abbigliamento hanno messo a disposizione fondi per la complessiva somma di 380 milioni annui, da gestirsi autonomamente, al fine di finanziare i promotori dell'accordo in questione.

All'interrogante preme sottolineare che la realizzazione di accordi del genere ed in particolare il finanziamento di alcune ditte, si risolverebbero a danno di tutte le molteplici piccole e medie aziende che formano buona parte del complesso produttivo del settore dell'abbigliamento e ne costituiscono la spina dorsale, dando posti di lavoro a milioni di persone ed offrendo sui mercati tutta la vasta gamma della produzione artigianale, che è peculiare delle piccole e medie imprese.

Apparirebbe, pertanto, più opportuno ed urgente dar corso ad iniziative tendenti ad aiutare, nell'attuale congiuntura, proprio le cennate piccole e medie aziende, le quali, oltretutto meglio rappresentano nella loro molteplice produzione l'estro creativo del settore, cui si deve l'importanza conquistata dalla moda italiana sui mercati internazionali.

(4-17656)

**RISPOSTA.** — Il 30 marzo 1971 si sono riunite a Milano le delegazioni dell'alta moda e dell'industria dell'abbigliamento, con la presenza di osservatori del settore dell'industria tessile. Le delegazioni, dopo aver constatato la validità dell'accordo di collaborazione fra il settore della creazione della moda e il settore dell'abbigliamento industriale, in atto dal 1° settembre 1969, hanno convenuto sulla necessità di estendere la collaborazione al settore tessile ed a quello della distribuzione.

L'Ente italiano della moda, ritenendo giustamente suo compito sollecitare ed appoggiare tutte le iniziative intese a creare forme di coordinamento e di collaborazione tra i vari settori della moda per qualificare e difendere le posizioni raggiunte dalla produzione italiana nei mercati interno ed internazionale, ha promosso il predetto accordo che ha carattere « globale », come chiaramente indica la partecipazione alla firma dell'atto del vice presidente dell'Ente italiano per la moda, del presidente della Camera nazionale della moda italiana, che rappresenta tutte le case creatrici di alta moda, del presidente dell'Associazione italiana industriali dell'abbigliamento, che rappresenta tutte le industrie italiane di confezioni.

L'accordo, inoltre, non interessa soltanto i firmatari, ma è rivolto alla totalità dei settori e delle categorie delle singole componenti operative in quanto serve per fissare un « orientamento » di moda che vale per il 40 per cento della produzione dei settori interessati, poiché il 60 per cento è lasciato alla libera determinazione delle categorie.

È da rilevare, poi, che l'accordo rappresenta la realizzazione degli auspici più volte espressi da tutte le categorie facenti parte dei comitati consultivi della moda di questo Ministero e del Ministero del commercio con lo estero. Ed è altresì da rilevare che la stampa italiana ha spesso messo in evidenza la necessità di un coordinamento e di una collaborazione fra i sarti e le industrie tessili delle confezioni.

Il settore industriale, in base al predetto accordo, oltre a mettere a disposizione un proprio fondo di incentivazione, si è impegnato ad orientare la propria pubblicità e quindi la produzione verso i colori ed i tipi di tessuto prescelti per ogni stagione.

Circa gli interventi finanziari dello Stato, si fa presente che dal Ministero del commercio con l'estero già da vari anni vengono concessi contributi per la istituzione di un « monte premi » in favore delle migliori creazioni, maschili e femminili, presentate nelle sfilate di alta moda di Roma (gennaio e luglio di ogni anno), alla specifica condizione che non soltanto il capo premiato, ma almeno l'80 per cento delle collezioni presentate da ogni casa sia realizzato con tessuti nazionali.

L'onere per quella amministrazione è stato negli ultimi anni di 160 milioni per l'alta moda femminile e di lire 30 milioni per l'alta moda maschile, con un massimo di premi per ogni casa di 6 milioni.

I contributi in parola, che si riferiscono ad un intero esercizio finanziario e che riguardano quindi due presentazioni, sono stati concessi — su domanda — al mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento e l'arredamento — MITAM — di Milano, il quale ha provveduto alle varie incombenze del caso (redazione del bando di concorso, raccolta di documentazione, ecc.) in collaborazione e di intesa con la Camera nazionale della moda italiana di Roma.

Dagli elementi anzidetti risulta che l'accordo e il « monte premi » hanno sufficienti caratteristiche di generalità, anche se la partecipazione all'accordo ed al concorso comporta il possesso di determinati requisiti ed il rispetto di determinate regole stabiliti dalle stesse categorie.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

**CAPONI.** — *Al Ministro delle finanze* — Per conoscere i criteri di errata valutazione che hanno spinto la direzione generale del-

l'azienda autonoma dei Monopoli di Stato a modificare le disposizioni di concedere gratuitamente il seme selezionato ai coltivatori che per la campagna 1971 s'impegnano a produrre tabacco per suo conto. Il pagamento del seme non si giustifica con la liberalizzazione, disposta con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, dal momento che i coltivatori nella passata campagna si sono trovati nella impossibilità di riprodurre il seme occorrente per quella attuale. Ma la pretesa del pagamento appare ancora più ingiustificata allorché l'amministrazione dei Monopoli, con schema di contratto a carattere nazionale predisposto per la coltivazione durante la campagna 1971, persiste nel fare obbligo ai coltivatori che s'impegnano a coltivare direttamente per le manifatture di usare esclusivamente seme da esse consegnato.

L'interrogante chiede al ministro interessato un suo urgente intervento per ristabilire la concessione gratuita del seme ai coltivatori di tabacco per le manifatture dell'azienda dei Monopoli, allo scopo di non scoraggiare i medesimi e non pregiudicare la produzione, la cui caduta potrebbe mettere in serio pericolo il posto di lavoro del personale addetto alle agenzie coltivazioni tabacchi. D'altra parte da epoca remota tutte le grandi imprese private di trasformazione dei prodotti agricoli forniscono gratuitamente agli agricoltori il seme selezionato. (4-16539)

RISPOSTA. — Non si ritiene esatta l'affermazione dell'interrogante, secondo la quale l'amministrazione dei Monopoli di Stato avrebbe modificato di sua iniziativa le disposizioni relative alla concessione gratuita del seme di tabacco ai produttori.

La distribuzione gratuita del seme era infatti connessa al particolare regime di concessione, nel quadro del quale si svolgeva la coltivazione del tabacco prima della emanazione delle norme comunitarie che hanno provocato l'abolizione del monopolio in questo settore.

In conseguenza dell'entrata in vigore delle suddette norme comunitarie, il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ha invece abrogato tutte le disposizioni di legge e regolamentari che in precedenza regolavano la materia e quindi anche quelle che riservavano all'amministrazione dei Monopoli la facoltà di produrre seme di riproduzione e ne regolavano la distribuzione ai concessionari.

D'altronde, non è neppure esatto parlare di distribuzione gratuita nella situazione preesistente, in quanto, per una precisa e realistica impostazione della questione, non si può prescindere dalla particolare natura dei rapporti che intercorrevano fra l'amministrazione ed i produttori che operavano in regime di concessione e dal modo con cui venivano stabiliti i prezzi di acquisto del tabacco greggio di produzione nazionale.

Infatti è ben vero che il Monopolio sosteneva la spesa per la produzione del seme e non ne chiedeva il rimborso ai produttori, ma nella formulazione delle tariffe di acquisto, stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, non gravava alcun costo da riconoscere ai produttori per questo titolo.

Diversamente, i prezzi di obiettivo per il tabacco greggio stabiliti dalla CEE tengono conto di tutti gli elementi di costo che gravano sulla produzione e pertanto anche di quello relativo all'acquisto di seme da riproduzione. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima per i tabacchicoltori italiani in regime di concessione, la spesa sostenuta dal coltivatore per il seme gli viene riconosciuta e grava sul prezzo del prodotto.

Occorre d'altra parte aver presente che nella nuova situazione di liberalizzazione della coltivazione derivante dall'organizzazione comunitaria di mercato del tabacco greggio, il coltivatore, anche se legato da contratto, può conferire ad altri, o all'organismo d'intervento, il prodotto se non viene raggiunto l'accordo sulla valutazione della partita. Questa circostanza, ed anche la considerazione che la concessione gratuita di materiale appartenente all'amministrazione dello Stato non è consentita dalla legislazione vigente, rendono impossibile accedere alla richiesta dell'interrogante. Né può valere nell'occasione il riferimento al comportamento di private imprese di trasformazione, per le quali certe spese possono rientrare in calcoli di convenienza più generali.

Del resto l'impegno richiesto al coltivatore di usare esclusivamente seme fornito dal Monopolio trova evidentemente la sua giustificazione nella necessità di assicurarsi il tipo di tabacco idoneo per le esigenze di fabbricazione e per il quale viene sottoscritto il contratto.

In ogni caso, sottolineo che il prezzo del seme fornito dal Monopolio comprende unicamente le spese effettivamente sostenute per la produzione e per l'acquisto, e considerato inoltre che in genere esso è contenuto entro limiti molto modesti, deve infine rilevare che tale stato di cose era già noto da tempo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

ai coltivatori. Infatti, anche se le disposizioni abrogative del regime di monopolio della coltivazione sono intervenute alla fine della campagna 1970, l'amministrazione non ha mancato di avvertire molto tempo prima che, in conseguenza dei mutamenti intervenuti con l'approvazione delle norme comunitarie, il seme di tabacco sarebbe stato ceduto, dal momento della decadenza delle « concessioni », soltanto a titolo oneroso.

*Il Ministro: PRETI.*

**CAPRARA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — sull'applicazione dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, il quale stabilisce che, per il ricorso straordinario al Capo dello Stato e per il ricorso principale o per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa il cui ammontare era di lire 2 mila.

La tassa in parola era introitata dall'ufficio del registro unitamente alla tassa di bollo, dovuta in modo virtuale per atti predetti a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Con legge del 23 maggio 1957, n. 283, la tassa prevista dal primo comma della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, fu elevata da lire 2 mila a lire 3 mila.

Infine, con legge del 2 aprile 1958, n. 319, « Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro », il terzo capoverso della citata così recita « sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 » — per quali motivi alcune amministrazioni statali, in dispregio a quanto stabilisce la legge n. 319 del 1958 hanno preteso da quegli impiegati dello Stato, che avevano prodotto ricorsi straordinari al Capo dello Stato, il pagamento della tassa di lire 2.000 da introitarsi dall'ufficio del registro, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato A, parte prima, al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1953, numero 492.

Tale assunto è anche attuato dalla Corte dei conti, che esige per l'ammissione a registrazione dei decreti presidenziali decisori dei ricorsi straordinari, l'esibizione della bolletta comprovante l'avvenuto adempimento dell'onere fiscale in questione.

Se non intenda intervenire per porre termine ad un siffatto procedimento, con una adeguata precisazione a riguardo. (4-16782)

**RISPOSTA.** — L'amministrazione finanziaria si è più volte occupata della questione ora sottoposta all'esame della suddetta Presidenza, indicando ultimamente il proprio pensiero nel corso della risposta fornita in data 29 dicembre 1970 ad analoga interrogazione del deputato Ianniello.

Si ribadisce perciò in questa sede quanto è già stato fatto presente nella ricordata occasione, precisando che la speciale tassa fissa di lire tremila, di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 283, e dell'articolo 38 della tariffa allegato A) alla vigente legge di bollo non si renda più dovuta per i ricorsi straordinari al Capo dello Stato riferentisi a rapporti di pubblico impiego, e ciò per effetto della legge 2 aprile 1958, n. 319.

È da ritenere in proposito che il diverso orientamento seguito da qualche amministrazione statale non possa affatto essere condiviso, data la chiarezza della disposizione di cui alla legge n. 319 sopra richiamata ed avuto inoltre riguardo al parere espresso tempo addietro dal Consiglio di Stato, secondo il quale « I ricorsi amministrativi (compreso il ricorso straordinario) riferentisi a rapporti di pubblico impiego, in seguito all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 319, sono esenti dalla tassa fissa prevista dall'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, modificata dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283, indipendentemente dal valore economico della controversia » (*Rassegna « Il Consiglio di Stato »* gennaio 1964, pagina 211).

Risulta per altro che la stessa Corte dei conti, che in taluni casi subordinava la registrazione del decreto decisorio del Capo dello Stato al previo pagamento dell'imposta di bollo, non effettua più rilievi nel caso di omesso pagamento della tassa sui ricorsi straordinari di che trattasi.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**CARADONNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei vigili urbani Bernardini Giuseppe e Guaranda in servizio presso il comune di Guidonia i quali il giorno 6 febbraio 1971 alle ore 20,30-21 aggredivano senza motivo e per puro odio di parte alcuni cittadini ingiurandoli e colpendoli con pugni e calci sia nell'aula del consiglio comunale sia in strada. (4-16160)

**RISPOSTA.** — Il 6 febbraio 1971 alle ore 20, a Guidonia ha avuto luogo una seduta straordinaria del consiglio comunale per discutere

il seguente argomento posto all'ordine del giorno: « Determinazioni del consiglio comunale sugli episodi di Catanzaro ». Erano presenti tutti i consiglieri ed assistevano circa 250 persone.

All'inizio della seduta, il sindaco stigmatizzava i fatti di Catanzaro, addebitandoli ad elementi nazifascisti verso i quali esprimeva lo sdegno dell'amministrazione comunale di Guidonia.

Dopo un breve intervento di un consigliere comunista, il quale approvava senza riserve le affermazioni del sindaco, prendeva la parola il consigliere missino professor Ventimiglia Enzo che, più volte interrotto da clamori, affermava che la riunione del consiglio era pretestuosa ed incostituzionale.

La seduta proseguiva tra interruzioni e continui scambi di invettive fra consiglieri di destra e di sinistra nonché fra cittadini, di opposte tendenze, presenti in sala.

Il sindaco, presa nuovamente la parola, invitava i consiglieri ad osservare un minuto di raccoglimento per commemorare la vittima di Catanzaro.

Tutti aderivano e si alzavano in piedi, ad eccezione del consigliere Ventimiglia che rimaneva seduto. Tale suo atteggiamento inaspriva maggiormente gli animi e dava adito a nuovi scambi di invettive.

I vigili urbani Quaranta Remo e Bernardini Giuseppe, al fine di ristabilire l'ordine, intervenivano energicamente e ripetutamente nei confronti di elementi del MSI che si trovavano tra il pubblico, senza, per altro, colpire alcuno con pugni o calci. Il loro intervento era particolarmente rivolto verso Terzulli Gianna, Mariani Amedeo e Di Basilio Mario, studenti del luogo, che non tolleravano l'azione, asseritamente faziosa, dei vigili.

Verso le ore 22, sciolta la seduta, nella sottostante piazza Matteotti si formavano capannelli di persone di opposte tendenze che commentavano più o meno animosamente la seduta consiliare. Nel corso delle discussioni la nominata Terzulli, mentre si apprestava ad allontanarsi in auto, con a bordo i giovani Mariani e Di Basilio, veniva avvicinata dai due vigili Quaranta e Bernardini e nasceva fra i giovani e questi ultimi un vivace scambio di invettive.

L'intervento dei militari dell'Arma locale impediva che gli alterchi fra i vari gruppi di persone degenerassero.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due vigili in questione non hanno colpito, neppure in piazza Matteotti, cittadini con pugni

o calci, anche se la Terzulli, il Mariani ed il Di Basilio, parlando con altri elementi del MSI hanno poi lamentato di avere ricevuto qualche schiaffo dagli stessi vigili durante lo scambio di invettive.

Finora, per altro, non risultano presentate ai carabinieri di Guidonia, denunce o querelle di sorta.

*Il Ministro: RESTIVO.*

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui il comune di Roviano (Roma) ha concesso l'autorizzazione alla costruzione di un manufatto al signor Innocenzi Francesco su terreno di proprietà della signora Nardoni Filippina la quale con atto dell'8 novembre 1961 conveniva in giudizio presso il pretore di Arsoli sia il comune di Roviano che l'Innocenzi stesso e perché malgrado l'esito sfavorevole dei vari processi il comune di Arsoli insiste ancora in una controversia nella quale è stato condannato.

Premesso quanto sopra si chiede che venga disposta una inchiesta amministrativa, al fine di conoscere:

a) quali motivi abbia potuto indurre il comune di Roviano a sostenere un così lungo giudizio;

b) in particolare, quali concreti interessi volesse salvaguardare il comune, atteso che l'area di metri quadrati 33 rivendicata dalla Nardoni Filippina è risultata di proprietà della medesima per successione con atto del 1929;

c) quali e quante spese, di qualsiasi genere — ivi compresi gli importi delle parcelle richieste e pagate ai vari legali — abbia dovuto sin qui sostenere il comune di Roviano e quali vantaggi siano derivati o potessero derivare alla cittadinanza dall'azione del comune nella controversia tutt'ora in corso;

d) se non fosse stato in ogni caso preferibile, anche dal lato economico, una onorevole transazione, e se questa sia mai stata tentata;

e) quali, infine, le responsabilità dei singoli amministratori per il caso di acclarata lite temeraria, al fine dell'obbligo personale e solidale dei medesimi alla refusione di tutte le spese ed al risarcimento dei danni. (4-16710)

RISPOSTA. — Si richiama la risposta fornita allo stesso interrogante in data 10 maggio 1971 all'interrogazione n. 4-10857, di contenuto analogo.

*Il Ministro: RESTIVO.*

CARRA E MENGOZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se, nel quadro del rilancio degli investimenti produttivi, ritenga opportuno ed urgente autorizzare il Mediocredito dell'Emilia-Romagna ad emettere buoni fruttiferi allo scopo di reperire capitali per i propri fini istituzionali, come da domanda presentata dall'istituto alla Banca d'Italia.

Come è noto il Mediocredito ottiene dagli istituti partecipanti finanziamenti a vista che ridistribuisce sotto forma di mutui. È una situazione anomala dal punto di vista creditizio che trova anche ostacoli insormontabili di ordine statutario e di natura quantitativa in quegli istituti, come le casse di risparmio, che attualmente vorrebbero contribuire al finanziamento per il Mediocredito, riconoscendo la validità degli obiettivi che si propone; obiettivi che, attualmente, può perseguire solo in parte per la carenza di fondi. (4-17783)

RISPOSTA. — In ordine a quanto prospettato, sono già stati interessati i competenti uffici di questo Ministero, per la necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura che, appena in possesso degli indispensabili e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

*Il Ministro:* FERRARI-AGGRADI.

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del messaggio inviato dalle tre maggiori confederazioni sindacali al governo di Berna: messaggio con cui vengono sollecitati urgenti miglioramenti per gli emigrati italiani.

L'interrogante — mentre condivide pienamente le generalizzate preoccupazioni circa la sorte dei lavoratori italiani nella Confederazione svizzera e mentre auspica un sostanziale miglioramento delle condizioni degli stessi emigrati — considera con perplessità la posizione assunta dai sindacati che con la loro iniziativa, rimasta per altro senza risposta, possono pregiudicare le trattative che il governo svizzero è pronto ad avviare in via esclusiva con il Governo italiano, relativamente al parziale rinnovo dell'accordo italo-svizzero del 1964.

L'interrogante vuole infine sapere se il Governo ritenga necessaria un'ampia chiarificazione circa i provvedimenti che si intendono adottare sia per quanto concerne le eventuali auspicabili trattative col governo di Berna, sia per quanto riguarda la dubbia iniziativa delle centrali sindacali. (4-15750)

RISPOSTA. — È noto che il Governo italiano ha condotto con il massimo impegno, presso quello svizzero, la necessaria azione per giungere, dapprima, ad una sollecita convocazione della commissione mista, e quindi, per assicurare la trattazione in essa di tutti gli importanti problemi che riguardano la nostra emigrazione in Svizzera, in primo luogo di quelli derivanti dalle misure restrittive del marzo 1970, nonché di quelli relativi alla condizione dei lavoratori stagionali: su tali premesse e sull'esito della riunione di Roma della commissione mista (29 settembre-3 ottobre 1970) il Governo ha a suo tempo informato in dettaglio il Parlamento. Inoltre durante tutte le fasi della trattativa sono stati tenuti contatti con i rappresentanti delle organizzazioni dei nostri emigrati.

Nel corso della successiva riunione della commissione mista, svoltasi a Berna dal 14 al 18 dicembre 1970, la nostra delegazione ha ribadito con fermezza l'esigenza di rivedere compiutamente il trattamento dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera: essa ha presentato inoltre concrete specifiche proposte, particolarmente a favore della categoria dei lavoratori stagionali.

Nel sostenere le nostre tesi non si è mancato di far rilevare alla controparte come il principio da noi ritenuto oggi universalmente valido, riguardo alla tutela della nostra emigrazione di manodopera, sia quello della completa uguaglianza di trattamento delle condizioni di vita e di lavoro fra lavoratori stranieri e lavoratori locali. Di conseguenza, si è chiesta la modifica di tutte quelle disposizioni dell'accordo che sono in contrasto con tale principio, e che non riconoscono i diritti sanciti a favore dei lavoratori dalle legislazioni nazionali e dagli organismi internazionali, tra i quali figurano i documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le convenzioni e raccomandazioni dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Sul primordiale problema dei lavoratori stagionali, come noto in massima parte italiani, è stato fatto presente — e riconosciuto da parte svizzera — che la maggioranza di questi lavoratori presta in realtà servizio per periodi eccedenti la normale stagione. La delegazione italiana ha quindi chiesto che si riconoscesse, da un lato, il diritto acquisito o che verrà acquisito da quei lavoratori stagionali i quali, in base all'accordo vigente, dovrebbero essere ammessi nella categoria dei lavoratori annuali; d'altro canto, la delegazione italiana ha proposto la concessione a tutti i lavoratori

stagionali e particolarmente a quelli cosiddetti « fittizi », del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, alla mobilità, alla utilizzazione dei servizi di collocamento.

La delegazione svizzera, nonostante il riconoscimento della validità delle ragioni umane e sociali da noi addotte, ha ritenuto di poter concedere soltanto 4 mila permessi di passaggio nella categoria dei lavoratori annuali, limitatamente al solo 1971, affermando di non poter assumere, nella situazione attuale caratterizzata dal noto problema della stabilizzazione della manodopera straniera, impegni per il futuro.

Pertanto, in considerazione del carattere preminente che i problemi trattati presentavano nei confronti degli altri argomenti in discussione, la delegazione italiana ha ritenuto conveniente riferire al proprio Governo sull'andamento delle conversazioni.

La sospensione delle conversazioni in seno alla commissione mista non ha tuttavia diminuito né l'impegno né l'attenzione con la quale il Governo segue l'evolversi della situazione della nostra emigrazione in Svizzera, al fine di poterne vedere realizzate, entro il più breve tempo possibile, le legittime aspirazioni.

In particolare, gli argomenti che sono stati indicati, sono ben presenti all'attenzione del Governo. Attraverso l'opera quotidiana dei competenti servizi del Ministero degli affari esteri e delle nostre autorità diplomatico-consolari si continua ogni opportuna azione di tutela dei nostri emigrati, sia nel quadro dei vigenti accordi, sia per predisporre, anche con l'acquisizione di nuovi elementi, opportune formule per la soluzione di tutti i problemi rimasti insoluti. La nostra azione tende ora pertanto a conseguire, innanzitutto, le premesse per poter giungere all'auspicabile ripresa di utili contatti con il governo svizzero, per i quali il Governo italiano è pienamente disponibile.

Per quanto, poi, attiene alla posizione assunta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori sulle trattative italo-svizzere, essa rientra evidentemente nella libertà di iniziativa delle associazioni medesime, considerati anche i molti problemi che la presenza di un ingente numero di nostri lavoratori nella Confederazione pone evidentemente alle organizzazioni predette.

Tenendo anche conto di tale particolare situazione, in concomitanza con le trattative italo-svizzere sono state ripetutamente consultate le organizzazioni sindacali al fine di raccogliere anche da esse elementi di giudizio

sulla situazione ed indicazioni da utilizzare nel corso del negoziato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.*

CATELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato provveduto, dagli uffici competenti, ad una adeguata e tempestiva distribuzione delle marche da bollo per il pagamento della concessione governativa sulle patenti.

L'interrogante vuole inoltre sapere se si ritenga opportuno dare adeguate disposizioni, di concerto con il ministro dell'interno, al fine di evitare sanzioni ai conduttori di autoveicoli e di motoveicoli, sanzioni conseguenti ad una carente azione degli uffici competenti. (4-16849)

RISPOSTA. — Premesso che la vendita dei valori bollati — e quindi delle marche di concessione governativa per la vidimazione annuale delle patenti di guida autoveicoli — viene effettuata dai distributori secondari di valori bollati, dagli uffici postali, dagli uffici del registro e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia, avvertesi che non risulta a questa Amministrazione l'esistenza del fenomeno segnalato, in relazione al quale può per contro assicurarsi che il deposito generale dei valori bollati di Roma è tuttora largamente provvisto di marche della specie.

Deve, d'altra parte, farsi presente che, di fronte a qualche occasionale ritardo nel rifornimento dei detti valori bollati da parte di taluni rivenditori o degli uffici competenti, gli interessati, data la vastissima rete di distribuzione dei valori stessi, avevano comunque modo di acquistare le marche loro occorrenti per far vidimare la propria patente di guida dagli uffici incaricati del servizio.

Mancano, pertanto, le obiettive condizioni di base per un'opportuna considerazione del problema nei termini rappresentati nella interrogazione, anche agli effetti delle proposte misure di intervento.

*Il Ministro: PRETI.*

CATTANEI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere per evitare che lo stabilimento della Società mineraria e metallurgica Pertusola ubicato in provincia di La Spezia

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

cessi l'attività ed i 300 lavoratori già da tempo posti in cassa integrazione vengano licenziati.

La situazione economica di La Spezia, provata da tanti eventi negativi succedutisi nel tempo, non potrebbe sopportare la perdita di un'altra attività economica e soprattutto riassorbire i 300 lavoratori se essi dovessero essere per l'appunto licenziati come si teme.

Si chiede altresì se i ministri competenti ritengano giusto intervenire sui dirigenti della citata società — che ha di recente ottenuto dallo Stato cospicui finanziamenti a favore dello stabilimento di Crotone — perché revochino la preannunciata decisione o creino in alternativa attività compensative. (4-16768)

**RISPOSTA.** — Lo stabilimento di Lerici della Società mineraria e metallurgica di Pertusola consta di un complesso di installazioni per la fabbricazione del piombo mercantile e relativi sottoprodotti, di un impianto per la laminazione dello zingo e di un piccolo reparto per la fabbricazione dei semilavorati di piombo. Presso tale stabilimento prestano la loro opera 269 operai.

In questi ultimi tempi una grave crisi, sia internazionale sia nazionale, nel settore del piombo ha determinato una rarefazione delle materie prime a prezzi convenienti per le estrazioni del piombo d'opera.

Pertanto, in attesa di un definitivo orientamento dei mercati, l'impresa ha proceduto ad una ristrutturazione della marcia degli impianti, fermando i reparti arrostimento e fusione, per trattare direttamente piombo di opera acquistato da terzi.

Tale provvedimento ha portato ad una contrazione dell'impiego di mano d'opera, così che, allo scopo di uniformare il trattamento di tutto il personale, l'orario di lavoro è stato ridotto a 24 ore settimanali.

È stata richiesta e ottenuta la normale integrazione salariale ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Inoltre, essendovene in motivi, è stata avanzata — in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori — richiesta d'intervento della legge speciale 5 novembre 1968, n. 1115, che prevede l'integrazione salariale sino all'80 per cento per le ore non lavorate dalle 0 alle 40 ed al maggiore orario contrattuale.

La situazione dell'occupazione nello stabilimento, dopo i predetti provvedimenti, non può dirsi definitiva e questo Ministero, quindi, segue l'evolversi dell'attività e delle prospettive di produzione, per sollecitare la Società,

qualora se ne ravvisi la necessità, a studiare una ristrutturazione o una diversa destinazione degli impianti, come auspicato.

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

**CECCHERINI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ravvedano l'opportunità di intervenire nelle sedi competenti al fine di comporre la vertenza in atto negli stabilimenti del gruppo Zanussi operanti nel settore degli elettrodomestici.

L'interrogante segnala in proposito che detta vertenza trova origine non solo nei consueti conflitti tra sindacati e parte patronale per miglioramenti salariali e di organizzazione del lavoro in ciascuna azienda del gruppo, ma anche per le vive preoccupazioni esistenti tra i dipendenti di ogni categoria sulla insicurezza del posto di lavoro qualora venga programmata una ulteriore estensione della produzione nazionale nel settore degli elettrodomestici.

Preme far rilevare che in questo settore dell'industria nazionale il gruppo Zanussi non opera in regime di monopolio, anzi, produce in condizioni di difficile concorrenza specialmente per la presenza sul mercato di gruppi a capitale straniero di notevole potenza economico-finanziaria.

Si ricorda poi che questo gruppo Zanussi occupa circa 30 mila dipendenti distribuiti in opifici siti in Friuli, in Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia-Romagna. In particolare quasi i due terzi di questi dipendenti sono occupati nel Pordenonese dove una eventuale flessione occupazionale determinerebbe gravi ripercussioni economico-sociali in quanto trattasi di zona depressa riconosciuta da ogni legge che regola questa materia.

Infine l'interrogante chiede se il Governo intenda favorire un'indagine conoscitiva di tutta la situazione sopra accennata affinché i provvedimenti invocati abbiano a sortire lo effetto auspicato. (4-17721)

**RISPOSTA.** — La Commissione industria della Camera nella seduta del 12 maggio 1971 ha deliberato — con l'assenso del rappresentante del Governo — di intraprendere un'indagine conoscitiva sulla situazione del settore degli elettrodomestici che attualmente attraversa una difficile fase congiunturale.

In tale sede, pertanto, i problemi del settore in genere e quello della Zanussi in parti-

colare potranno essere compiutamente esaminati al fine di individuare le cause ed i rimedi che si ritenessero necessari per il superamento delle attuali difficoltà.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

CIANCA. — *Ai Ministri del tesoro, degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, in riferimento a quanto hanno pubblicato alcuni quotidiani circa la illecita attività svolta dalla cosiddetta IOS (*Investor Overseas Service*) che ha carpito la buona fede di emigrati italiani in Germania i quali hanno depositato a tale istituto parte dei loro sudati risparmi compromessi in operazioni poco serie, ritengano opportuno e necessario, a simiglianza di ciò che hanno fatto gli USA, il Libano, il Messico e altri Stati, diffidare la IOS a svolgere attività finanziaria sul mercato italiano e nei confronti di cittadini italiani all'estero; accertare nel contempo la serietà e la consistenza di altri istituti del genere, segnalando ai lavoratori italiani quegli istituti che non danno sufficiente garanzia. (4-13996)

RISPOSTA. — In merito alla propaganda e all'attività svolta in Germania anche fra le nostre collettività da agenti della *Fonditalia management company*, costituita dalla *Investors Overseas Service*, questo Ministero ha impartito a suo tempo istruzioni, per il tramite della nostra ambasciata a Bonn, agli uffici consolari in Germania di invitare i connazionali che si fossero ad essi rivolti per chiedere consiglio, ad usare la massima prudenza nell'investimento di somme tramite enti che non dessero il più ampio affidamento sulla loro serietà.

D'altro canto, pur convenendo sull'interesse di carattere generale ad evitare che i nostri emigranti abbiano a subire perdite economiche in conseguenza dell'attività di organizzazioni finanziarie, occorre tenere presente che un intervento di carattere più pressante da parte delle nostre rappresentanze all'estero non avrebbe potuto essere svolto perché si tratta di una attività — come quella della IOS — svolta all'estero e, per quanto riguarda la Germania, permessa localmente.

L'attività di propaganda della IOS non ha per altro riscosso molto successo fra i nostri connazionali, giacché il fenomeno al quale si accenna è rimasto circoscritto a pochi casi.

Gli uffici predetti non hanno comunque mancato di svolgere *in loco* un'opera di sensi-

bilizzazione dei nostri lavoratori contro i pericoli di un incauto collocamento dei loro risparmi. I risultati di tale azione sono tuttavia condizionati dalla disponibilità dei lavoratori stessi a recepire i suggerimenti che vengono dati loro.

Questo Ministero sta elaborando, di concerto con gli altri ministeri interessati, un organico provvedimento per una migliore tutela e valorizzazione delle rimesse dei lavoratori italiani all'estero.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.*

CIANCA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se ritenga opportuno ed urgente intervenire presso la Commissione esecutiva oppure presso il Comitato dei ministri della CEE, per procedere ad un approfondito esame dei modi di applicazione da parte degli Stati membri, dei regolamenti comunitari relativi alla tutela dei diritti dei lavoratori italiani.

Tale intervento a parere dell'interrogante si rende indispensabile di fronte all'intensificazione di atti arbitrari e di vera e propria sopraffazione compiuti da ditte straniere in dispregio di ogni norma di legge e aziendale che deve regolare i rapporti di lavoro dei nostri emigrati.

Alle numerose violazioni denunciate anche nel *Libro bianco*, consegnato dalla FILEF (Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie) si aggiunge quella recentissima compiuta dalla ditta Nattermann di Colonia, nei confronti del lavoratore Pugliese Franco, dirigente del circolo FILEF di Colonia, licenziato con pretestuosi, infondati motivi e senza neppure seguire la procedura prevista dalla legge che impone in caso di licenziamento l'intervento della commissione interna aziendale. (4-15492)

RISPOSTA. — Il nostro consolato generale in Colonia, ha svolto ogni opportuno accertamento sul licenziamento di Franco Pugliese cui si fa riferimento.

In base a tali accertamenti è risultato in primo luogo che la ditta Nattermann nell'adottare il provvedimento di licenziamento, si è attenuta alle norme vigenti in materia ascoltando, tra l'altro, anche il parere della commissione interna aziendale. Si precisa a questo riguardo che il Pugliese, all'atto del licenziamento, si trovava ancora nel periodo di prova.

In secondo luogo è emerso che l'osservanza delle citate procedure normative non sottin-

tendeva pretestuosità di intendimenti da parte della ditta in argomento. Intendimenti che questo Ministero è attentissimo a valutare costantemente con indagini e controlli svolti ogni qualvolta vengano segnalati « atti che possono apparire comunque arbitrari nei confronti dei nostri connazionali ».

Non sembra che nel caso specifico, sussistano i presupposti per sostenere che la Nattermann abbia eluso « i regolamenti comunitari relativi alla tutela dei diritti dei lavoratori italiani ».

Si desidera sottolineare che questo Ministero, attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, ed in particolare la rappresentanza permanente presso la Comunità europea, mantiene un assiduo contatto coi competenti organi comunitari. Questa azione, che si svolge parallelamente alle normali discussioni dei casi controversi sul piano bilaterale, tende ad assicurare la più vasta ed efficace interpretazione ed applicazione del regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione, nell'interesse dei nostri lavoratori.

Si ricorda al riguardo che recentemente sono state portate all'attenzione della rappresentanza permanente presso le Comunità europee i casi controversi in merito all'applicazione della regolamentazione sulla libera circolazione dei lavoratori — in particolare in merito alla eguaglianza di trattamento — affinché la rappresentanza stessa provveda a segnalarli all'esame della Commissione.

*Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.*

CORTI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se siano a conoscenza del fatto che la dogana francese dal 1° marzo 1971 applica una imposizione del 23 per cento sul prezzo di copertina di talune pubblicazioni periodiche che si stampano in Italia e che vengono esportate in Francia. Tali pubblicazioni non risultavano precedentemente gravate di oneri doganali ed è evidente che attraverso questa imposizione risultano sconvolti i termini concorrenziali con grave danno per la produzione e l'occupazione del settore interessato. L'interrogante chiede di conoscere quali interventi i ministri interessati intendano porre in atto a salvaguardia dei legittimi interessi dell'editoria italiana. (4-17046)

RISPOSTA. — Osservasi in premessa che lo articolo 72 dell'allegato III del codice generale delle imposte francesi prevede l'esenzione

dalla TVA per la stampa periodica; alcune pubblicazioni, quindi, come i fotoromanzi, essendo state considerate a tale stregua, godevano della citata esenzione.

Senonché recentemente la *Commission paritaire des publications et agences de presse*, nel quadro di un riesame generale delle esenzioni fiscali previste dal codice citato, ha adottato un provvedimento che considera come « opere librerie » i fotoromanzi e pertanto le pubblicazioni di tale tipo edite in Italia in lingua francese ed esportate in Francia, sono state assoggettate, all'importazione, al pagamento della TVA.

Poiché in un primo momento la predetta decisione veniva fatta valere solo nei confronti delle importazioni, il provvedimento in questione introduceva una palese discriminazione tra pubblicazioni dell'editoria francese e prodotti similari di provenienza italiana. L'amministrazione finanziaria pertanto, interessava, tramite il Ministero degli affari esteri, la ambasciata d'Italia a Parigi per esprimere gli opportuni accertamenti presso le competenti autorità francesi e riferire sugli esatti termini della questione al fine di una eventuale azione dell'Italia presso l'Esecutivo comunitario per infrazione all'articolo 95 del Trattato CEE.

A seguito di tale iniziativa la predetta ambasciata effettuava un passo diplomatico presso il Ministero degli affari esteri francese per ottenere dalla citata *Commission paritaire* un riesame del provvedimento fiscale che colpiva soltanto i fotoromanzi italiani esportati in Francia. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri il problema dell'applicazione della TVA ai fotoromanzi è stato oggetto di un generale riesame da parte delle amministrazioni competenti francesi, che hanno deciso di sottoporre alla imposta tutte le pubblicazioni di tale tipo, sia straniere sia nazionali, con un'aliquota del 23,5 per cento.

Allo stato attuale, quindi, una volta rimossa in via autonoma dalle stesse autorità francesi la discriminazione in argomento, la decisione della *Commission paritaire* di classificare tra le opere librerie talune pubblicazioni non è più in contrasto con alcuna norma comunitaria.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

COTTONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere lo stato delle trattative tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria iniziate a seguito delle agitazioni dei

dipendenti degli uffici degli enti mutualistici e Federazione ordine farmacisti italiani sviluppatasi in questo ultimo periodo.

Gli interessati certamente sanno che il personale degli uffici fiduciari sin dal 1956 espleta un servizio tecnico-amministrativo indispensabile alla mutualità, che sarà utile domani al servizio sanitario nazionale, che sin dalla fine di agosto 1970, in occasione della emanazione del cosiddetto « decretone », hanno interessato il ministro del lavoro per la salvaguardia del loro posto di lavoro a seguito della decisione dei farmacisti titolari di disdettare la convenzione con gli enti mutualistici.

L'interrogante chiede pertanto cosa intenda fare il Governo per garantire il posto di lavoro a circa 3.500 dipendenti, per i quali è stato preannunciato il licenziamento a far data dal 1° aprile 1971.

L'interrogante ritiene che il problema del personale degli uffici fiduciari debba essere risolto nell'ambito della riforma sanitaria, inserendo lo stesso nel servizio sanitario nazionale.

Ritiene inoltre che nelle more della realizzazione del servizio sanitario nazionale detto personale debba essere assorbito nei ruoli degli enti mutualistici, con particolare riferimento all'INAM. (4-17020)

RISPOSTA. — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.*

COVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia al corrente delle serie preoccupazioni insorte per il futuro della Manifattura tabacchi di Lucca, nel quadro delle esigenze di ristrutturazione imposte dalla prossima applicazione degli accordi del MEC.

Considerato che la Manifattura tabacchi, con ben mille lavoratori, è l'unica azienda pubblica della provincia di Lucca, l'interrogante chiede se il ministro, in coerenza con quanto sostenuto fin dal 1968, intenda dare esplicita assicurazione che l'azienda continuerà regolarmente la sua attività, senza ri-

dimensionamenti della produzione e della mano d'opera al fine di restituire tranquillità a tanti lavoratori che temono di perdere il posto di lavoro. (4-16948)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni espresse dall'interrogante circa un eventuale ridimensionamento dell'attività produttiva della Manifattura tabacchi di Lucca, con conseguente riduzione di mano d'opera, non trovano riscontro nella realtà in quanto il predetto opificio ha sempre trovato la sua giusta collocazione nel quadro globale delle necessità produttive dell'azienda. Negli ultimi anni, per la esecuzione di opere murarie nonché per l'acquisto di impianti e macchinari sono state infatti effettuate spese per oltre mezzo miliardo di lire, nel mentre non si è mancato di assumere anche il personale salariato occorrente (80 unità) per far fronte alle crescenti necessità produttive.

Si soggiunge, in particolare, che presso quell'opificio è stata integralmente ammodernata la lavorazione dei sigari, attualmente la più razionale ed importante del monopolio, ed è ora allo studio il lancio di un nuovo sigaro toscano. Inoltre, presso lo stesso opificio la produzione delle sigarette è passata da 180 mila a 300 mila chilogrammi al mese.

Sarà anche dato inizio, a brevissima scadenza, a lavori di ammodernamento con l'installazione di un secondo impianto di preinumidimento dei tabacchi sotto vuoto, in affiancamento a quello esistente, mentre è in fase di ristrutturazione il laboratorio di condizionamento delle sigarette.

Trattasi, in definitiva, di un serio programma di potenziamento e di ammodernamento, la cui realizzazione dovrebbe fugare ogni apprensione manifestata sul futuro della Manifattura in questione.

*Il Ministro: PRETI.*

D'AURIA. — *Ai Ministri dell'interno, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sia vero che la società delle Tranvie provinciali di Napoli, delle quali il comune di Napoli è unico proprietario, sta per commissionare altri 100 automezzi necessari per adeguare il proprio autoparco attualmente insufficiente e se ritengono di dover intervenire al fine di assicurare che la commessa in questione sia assegnata alle industrie locali a partecipazione statale che contano complessi specializzati in tale settore produttivo. (4-14098)

RISPOSTA. — Con nota del 12 giugno 1970 diretta alla società Tranvie provinciali napoletane, la direzione compartimentale della motorizzazione civile, a seguito di appositi accertamenti, rilevava l'insufficienza quantitativa del materiale rotabile automobilistico in rapporto all'attuale fabbisogno connesso allo esercizio delle autolinee gestite dalla predetta società. Pertanto la società veniva invitata a provvedere al necessario adeguamento del proprio parco automobilistico.

Non avendo ottemperato a tale invito, nonostante ulteriori sollecitazioni, tenuto anche conto delle premure rivolte dalle organizzazioni sindacali di categoria, la Motorizzazione civile, in data 1° ottobre 1970, ingiungeva alla società TPN immediata acquisizione di nuovi autobus da immettere in servizio, per assicurare il regolare funzionamento delle autolinee.

Con nota di risposta del 9 ottobre 1970, il comune di Napoli comunicava che la giunta municipale aveva adottato la deliberazione in data 29 luglio 1970, n. 181, con la quale il comune stesso, facendo proprio il provvedimento emanato dal consiglio di amministrazione della società TPN in data 23 aprile 1970, aveva autorizzato il presidente di detta società a conferire ordinazione alla Fiat di Torino di 106 autobus.

Venuta a conoscenza di tali determinazioni, la prefettura di Napoli ha ritenuto di rivolgere vive premure alla presidenza della società affinché, ove ancora possibile, venisse assicurata l'osservanza delle vigenti norme di legge che garantiscono una riserva delle commesse da parte di enti pubblici a favore di industrie operanti nel mezzogiorno. A tal riguardo, la società TPN ha fatto presente che, già nella fase iniziale dell'ordinazione in argomento, aveva richiesto offerte di fornitura di autobus alle società Alfa Romeo-Alfa Sud di Pomigliano d'Arco e Sofer di Pozzuoli. La prima, con nota del 25 marzo 1970, n. 6379, aveva comunicato che non era in grado di eseguire la fornitura, mentre la seconda società aveva precisato che gli autobus interurbani non erano di sua produzione.

Ha richiamato, in proposito, le particolari norme impartite dal Ministero dei trasporti, circa l'impiego di autobus con carrozzeria speciale per i percorsi a carattere interurbano.

Pertanto la società ha dovuto limitarsi a commissionare alla sola società Aerfer di Pomigliano d'Arco tutti gli autobus interurbani che la stessa Aerfer era in condizione di offrire, e cioè 16 veicoli tipo Raedapol.

L'azienda ha, quindi, precisato che sarebbe stata ben lieta di poter commissionare una aliquota maggiore di autobus alle industrie del settore, operanti nel Mezzogiorno, ma che le circostanze non glielo hanno permesso.

Ha concluso auspicando che nel futuro la situazione del mercato sia tale da consentire che altre forniture possano essere commissionate ad industrie operanti nel Mezzogiorno.

*Il Ministro dell'interno:* RESTIVO.

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che la legge interpretativa 28 marzo 1962, n. 147, ha chiarito che « se la mancanza o la insufficienza degli elementi per la liquidazione della imposta complementare di registro non dipendono da fatto imputabile al contribuente gli interessi di mora decorrono dal giorno in cui il contributo complementare è stato liquidato, e non dal giorno in cui è dovuto il tributo principale —:

a) se, in presenza di un atto di trasferimento immobiliare nel quale, oltre agli elementi identificativi dell'immobile (ubicazione, destinazione, classificazione catastale, ecc.), sia stato altresì indicato un precedente atto pubblico registrato nel triennio presso lo stesso ufficio e che aveva dato luogo a valutazione del medesimo immobile ed al pagamento di imposta complementare, sia legittimo imputare al contribuente la « mancanza o la insufficienza degli elementi necessari per la sollecita liquidazione del nuovo tributo complementare;

b) se, dopo aver disposto la revisione di un accertamento errato ed avere dopo oltre quattro anni notificato al contribuente il nuovo valore ridotto, sia legittimo che l'ufficio del registro imponga al contribuente anche il pagamento degli interessi di mora per gli anni impiegati dall'ufficio stesso per la rettificazione del proprio errore iniziale. (4-12192)

RISPOSTA. — Non c'è dubbio che con il provvedimento legislativo indicato dall'interrogante siano state eliminate molte incertezze cui dava luogo l'applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, istitutiva di interessi moratori sui tributi indiretti sugli affari.

Per quanto attiene le imposte complementari sui trasferimenti della ricchezza, la legge interpretativa 28 marzo 1962, n. 147, ha evidentemente recepito la configurazione del rapporto e della obbligazione tributaria *ex lege*

elaborata dalla più autorevole dottrina per cui l'obbligo di pagare l'imposta sorge non già dall'atto amministrativo di accertamento, bensì dal presupposto di fatto costituito dalla stipulazione dell'atto o dal trasferimento e, conseguentemente il relativo credito erariale, benché non ancora determinato nella sua interezza, si considera, per finzione giuridica, esigibile integralmente fin dalla scadenza del termine di pagamento dell'imposta principale.

Da ciò la regola enunciata al primo comma dell'articolo unico, là dove, pur facendosi menzione dei motivi che possono in concreto impedire la integrale liquidazione del tributo al momento della liquidazione principale (mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti), si prescinde da ogni considerazione circa la imputabilità di tale fatto all'una o all'altra parte del rapporto tributario, e si stabilisce la decorrenza retroattiva degli interessi.

Come apparente eccezione a tale regola, il secondo comma prevede invece che gli interessi decorrano dalla data della liquidazione quando la mancanza o la insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente.

Dalla interpretazione coordinata dei due commi, questa amministrazione ha tratto il convincimento che il primo comma si riferisca al caso più generale dell'imposta complementare sul maggior valore stabilito in seguito all'esperimento della procedura di valutazione, mentre il secondo comma, che considera invece l'inevitabilità della liquidazione complementare, riguarda più propriamente altre ipotesi di imposta complementare, quali, ad esempio, quella dovuta per la consolidazione dell'usufrutto, per l'avveramento della condizione sospensiva, per la determinazione dei corrispettivi definitivi di appalto, ecc.

Invero, in tali casi, il fatto che ha impedito la liquidazione integrale del tributo al momento della liquidazione principale e che ha conseguentemente resa inevitabile la liquidazione complementare non può certo imputarsi al contribuente proprio perché tale fatto va individuato nella stessa volontà della legge che, in tali ipotesi, rimanda la liquidazione della differenza d'imposta dovuta (imposta complementare) ad un momento futuro, quando ad esempio, si consolida l'usufrutto, si avvera la condizione o scade il termine apposto al contratto.

Consegue che, quando si tratti invece di imposta complementare sul maggior valore, che, come si è rilevato, è quella contemplata

dal primo comma e che attiene all'argomento della interrogazione, l'imputabilità di quel fatto impeditivo è correlativa alla obiettiva constatazione che la liquidazione complementare è conseguente alla insufficiente dichiarazione di valore.

Tale interpretazione è per altro suffragata, sia pure in via analogica e con riguardo a fattispecie particolari, dal disposto dell'articolo 3 della legge 22 novembre 1962, n. 706, là dove è ribadita la regola generale per cui, nel caso di imposta complementare dovuta sul maggior valore, gli interessi decorrono sempre dal giorno successivo a quello della scadenza del termine di pagamento dell'imposta principale.

In altri termini, non v'ha dubbio che la esigenza di addivenire a tale liquidazione sia determinata da fatto imputabile al contribuente, posto che alla liquidazione complementare si perviene per effetto del divario esistente tra il prezzo enunciato in atto (o il valore dichiarato in atto o nella denuncia) ed il valore comunque definito, e tale diversità di valore è evidentemente imputabile al contribuente che ha enunciato quel prezzo ovvero reso quella dichiarazione di valore.

Sotto tale profilo appunto si giustifica la decorrenza degli interessi moratori a far tempo dal momento in cui, ai fini della liquidazione principale, ebbe effetto la enunciazione del prezzo o la dichiarazione estimativa.

Ciò spiega anche la peculiarità degli interessi cosiddetti moratori sulla imposta complementare i quali prescindono dalla messa in mora e iniziano a decorrere prima ancora del momento in cui la obbligazione pecuniaria cui accedono sia divenuta certa, liquida ed esigibile.

Quale che sia infatti la natura degli interessi moratori previsti dalla ricordata legge 26 gennaio 1961, n. 29 e pur considerando la loro particolare fisionomia, si esclude che essi abbiano il carattere sanzionatorio che viene loro generalmente attribuito; si ritiene invece che detti interessi (quelli, almeno, liquidati sull'imposta complementare sul maggior valore) possano essere invece paragonati — sia pure per un largo accostamento — agli interessi corrispettivi (o compensativi decorrenti di pieno diritto) che sono contemplati dall'articolo 1282 del codice civile.

L'amministrazione, confortata anche dal parere al riguardo espresso in più occasioni dall'Avvocatura generale dello Stato nonché dai principi affermati dalla prevalente giurisprudenza, ha sempre uniformato a tali considerazioni il proprio indirizzo.

D'altra parte si deve anche considerare che, stante la moderazione del tasso semestrale, il pagamento degli interessi risarcitori trova in tutti i casi una giustificazione nella normale fruttuosità del denaro e nella sua progressiva svalutazione per cui la somma pretesa a tale titolo, se da un lato tende a compensare appena l'amministrazione per il ritardato introito del suo credito, sorto — sia pure per finzione giuridica — sin dalla scadenza del termine di pagamento dell'imposta principale, dall'altra rappresenta il corrispettivo del vantaggio realizzato dal contribuente per non aver pagato prima quanto da lui già era dovuto e per avere potuto così disporre delle somme medesime fino alla data del pagamento.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, i casi prospettati nella interrogazione autorizzano le seguenti supposizioni ed osservazioni.

Ritenuto che l'indicazione, nell'atto di cui è questione, del precedente atto di trasferimento dello stesso immobile sia stato fatto allo scopo di ottenere la riduzione ad un quarto dell'imposta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) della tariffa A alla legge di registro e successive modificazioni, si deve dichiarare che l'ufficio non aveva alcun obbligo di tenerne conto se non ai soli fini sopra precisati. Né avrebbe potuto l'ufficio stesso derogare al disposto della regola stabilita dall'articolo 43 della suddetta legge di registro e dall'articolo 17, punto primo, del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, ove è previsto che in via principale l'imposta deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente e ciò tanto più in quanto sembra doversi escludere che nel caso in esame tale indicazione sia stata fatta nell'intento espresso di supplire, ad ogni effetto, alla enunciazione del prezzo. Ove infatti l'ufficio, in quella occasione, avesse arbitrariamente assunto a base imponibile principale il valore concordato in occasione del precedente trasferimento, l'imposta così liquidata sarebbe stata indubbiamente considerata come non regolarmente percetta ed avrebbe dovuto, su istanza della parte, essere restituita.

Se invece l'indicazione del precedente trasferimento e del valore in tale occasione concordato o comunque definito per lo stesso immobile e presso lo stesso ufficio del registro fosse stata invece fatta al fine di fornire all'ufficio stesso gli elementi occorrenti per una più sollecita determinazione del valore da attribuire al secondo trasferimento, la soluzione non sarebbe tuttavia diversa, atteso

che l'articolo 16 del regio decreto-legge succitato, n. 1639, stabilisce bensì che per la determinazione del valore venale in comune commercio si deve avere riguardo alle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili, ma tale criterio non è né esclusivo né vincolante, tanto più che in periodi di rapido incremento dei valori immobiliari conseguente sia all'intenso sviluppo edilizio sia alla progressiva svalutazione monetaria, tali riferimenti risulterebbero poco attendibili e ciò a prescindere dalle possibili variazioni intervenute nella stessa consistenza dell'immobile per edificazione, riparazione, miglioramenti.

Per quanto infine riguarda la seconda parte dell'interrogazione, là dove si rileva che la definizione della vertenza sarebbe stata ritardata proprio per effetto dell'errore commesso dall'ufficio nell'accertamento, si osserva che tale circostanza è irrilevante.

Per la legge in esame tale ritardo viene infatti in considerazione unicamente ai fini del computo delle semestralità di interessi dovute, mentre è ininfluenza la ricerca della parte del rapporto cui imputare il fatto che ha determinato il ritardo. In definitiva, una volta stabilito che la liquidazione è stata resa necessaria dal comportamento del contribuente, per cui a carico dello stesso gli interessi decorrono sin dal momento in cui venne presentata la dichiarazione di valore, gli eventi successivi e le vicende che possono avere determinato un ritardo, anche considerevole, nella definizione della insorta vertenza di valutazione, non possono più influire su tale già prestabilita decorrenza né possono impedirli, quand'anche fosse provato che il ritardo stesso è dipeso da fatto imputabile esclusivamente all'Amministrazione.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

1) se le trascrizioni di ipoteca relative ad immobili posti nel comune di Aprilia (Latina) debbano essere effettuate presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri oppure presso quella di Roma, le quali conservatorie — una delle quali è indiscutibilmente incompetente — tali formalità accettano ed eseguono entrambe, con doppia spesa per

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

i contribuenti ed indebita percezione di diritti da parte di una delle due conservatorie;

2) a quali organi di direzione e di controllo sia finora sfuggita tale illegittima prassi, e come il Governo intenda mettervi fine.

(4-14937)

**RISPOSTA.** — La situazione segnalata dall'interrogante risale ad epoca non recente, ed ha radici, verosimilmente, nella costituzione stessa del comune di Aprilia, formato con una parte del territorio del « Governatorato di Roma », annesso nell'occasione a quello dell'attuale provincia di Latina.

Consequentemente a tale nuovo assetto, nessun provvedimento è stato mai adottato per stabilire l'appartenenza del nuovo comune alla circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari di Roma oppure dell'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Velletri, che comprende i comuni della provincia di Latina, limitrofi a quello di Aprilia.

Tale stato di cose ha finito per alimentare nel tempo una situazione di crescente incertezza, per cui molti professionisti usano chiedere le formalità ipotecarie, aventi per oggetto gli immobili compresi nel territorio del comune di Aprilia, alla conservatoria dei registri immobiliari di Roma e all'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Velletri. Non c'è dubbio che in questi casi si ottengono due distinte e separate formalità, ognuna delle quali dà luogo al pagamento dei diritti ed emolumenti all'uopo previsti.

L'amministrazione si rende conto che per superare la situazione lamentata non può bastare il semplice richiamo alla pubblicazione relativa alle circoscrizioni degli uffici finanziari, edita da questo Ministero nel 1952, nella quale il comune di Aprilia figura indicato tra quelli compresi nella circoscrizione del menzionato ufficio di Velletri.

Occorrerà quindi affrontare il problema in maniera adeguata e nella sede adatta, che su un piano di generalità e di globalità potrebbe essere quella della riorganizzazione degli uffici finanziari espressamente contemplata nel disegno di legge relativo alla riforma tributaria, mentre in una visione più particolaristica della questione, la soluzione potrebbe essere meglio e più convenientemente ricercata nell'ambito delle norme di ristrutturazione del servizio delle conservatorie immobiliari, attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

**DE MARZIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in considerazione del fatto che le elezioni comunali di Bari debbono effettuarsi per scadenza normale nel giugno 1971, in considerazione del fatto che la crisi verificatasi nel comune di Bari oggi a gestione commissariale non può essere pretesto per un rinvio delle elezioni, costituendo anzi motivo aggiuntivo per il rispetto dei termini di legge — se ritenga di dover sollecitare la firma del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Bari, che in atto risulta sospeso, al fine di stabilire le condizioni preliminari per la celebrazione delle elezioni comunali nel termine dovuto. (4-16830)

**RISPOSTA.** — Il comune di Bari è stato compreso nel turno di elezioni amministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971.

*Il Ministro:* RESTIVO.

**DE MARZIO, ALMIRANTE, ROMUALDI, TURCHI e CARADONNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il motivo per cui i comuni di Gioia del Colle e Terlizzi (Bari) e Collevero (Roma), pure essendo da tempo soggetti a gestione commissariale, non sono stati compresi tra quelli nei quali saranno tenute le elezioni comunali già programmate per domenica 13 giugno 1971. (4-17479)

**RISPOSTA.** — Il prefetto di Bari non ha ritenuto di dover indire per il 13 giugno 1971 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di Gioia del Colle e Terlizzi, non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla legge per la durata delle rispettive gestioni straordinarie.

Per quanto concerne, invece, il comune di Collevero, il cui consiglio si è dimesso in data 23 aprile 1971, il prefetto di Roma ha ritenuto, per evidenti motivi di economia, di dover far svolgere le elezioni comunali il 13 giugno 1971 in quanto alla predetta data avranno luogo nel comune stesso anche le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Roma.

*Il Ministro:* RESTIVO.

**DIETL.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quale impiego egli vorrà destinare il totale degli interessi accumulatisi sulla consistente somma versata da numerosi cittadini, che si sono prenotati entro il ter-

mine fissato al 30 settembre 1970, pagando anticipatamente la somma di lire 3.500 per ciascuna serie completa di monete coniate per commemorare il centenario di Roma capitale d'Italia, sino ad oggi non ancora distribuite.

Rilevando il malcontento nell'opinione pubblica per degli atti di speculazione o comunque per delle gravi manchevolezze organizzative intorno all'iniziativa celebrativa, l'interrogante chiede altresì di conoscere quante monete da lire 1.000 e quante serie complete di monete commemorative siano state coniate e si intendano, in caso, ancora coniare presso la Zecca o attraverso quali canali sia sinora avvenuta e verrà in futuro effettuata la distribuzione delle stesse. (4-15780)

RISPOSTA. — I richiedenti delle serie speciali di monete di cui sopra erano al corrente che la distribuzione delle stesse sarebbe avvenuta, come negli anni precedenti, dopo il primo quadrimestre successivo a quello di prenotazione.

I relativi importi versati in conto corrente postale, con gli interessi maturati, affluiscono al bilancio dello Stato, Capo X Entrate-Tesoro.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, si rammenta che la moneta da 1.000 lire commemorativa del primo centenario di Roma Capitale è stata coniata in 2 milioni di pezzi, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1970, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 27 agosto 1970, n. 215, e che la sua immissione in circolare è avvenuta tramite le sezioni di tesoreria provinciale che ne hanno effettuato la capillare distribuzione. Inoltre, dove è stato possibile, si è provveduto ad inserire la moneta nella busta dello stipendio di ogni impiegato statale.

Infine, si rende noto che, allo scopo di evitare concentrazioni a fine speculativo di prenotazioni delle citate serie speciali — che hanno raggiunto il numero di 1.140.000 — con decreto presidenziale 15 marzo 1971 si è determinato il numero massimo delle serie che la Zecca potrà fornire ad ogni richiedente.

*Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.*

DI LEO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere se, nell'ambito della riforma sanitaria, siano state tenute presenti le aspettative degli oltre 3 mila dipendenti degli uffici fiduciari dei farmacisti, i quali hanno proclamato uno

sciopero nazionale, non essendo stata loro fornita alcuna assicurazione circa la salvaguardia del posto di lavoro e la loro utilizzazione negli organismi previsti dalla riforma (4-16078)

RISPOSTA. — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.*

DI NARDO FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di adottare contro le gravi evasioni valutarie che vanno producendosi in danno della nostra economia in seguito alla organizzazione di attrezzatissimi casinò da gioco in paesi africani che, all'uopo di incentivare a loro favore la clientela italiana, si sono organizzati, attraverso agenzie di turismo e procacciatori di clientela, con viaggi aerei a ritmo continuato e soggiorno di gran lusso, gli uni e l'altro, apparentemente gratuiti perché rimborsabili, cadendo il relativo costo solo apparentemente a carico della bisca straniera anziché dell'ingenuo utente. (4-15301)

RISPOSTA. — È da far presente in via generale che i competenti organi dell'amministrazione finanziaria, di fronte alle proporzioni assunte dal fenomeno di esportazione illecita di valuta sono sempre intervenuti con l'impiego degli strumenti a disposizione, non mancando, anche attraverso apposite direttive e circolari, di richiamare l'attenzione degli uffici periferici sulla necessità di svolgere nel particolare settore una drastica e penetrante azione di controllo e di repressione.

Dogane e reparti operanti della guardia di finanza sono stati in particolare sensibilizzati su taluni aspetti di diffusione del fenomeno suddetto, messo in atto anche recentemente da cittadini italiani che, in possesso di notevoli disponibilità finanziarie, frequentano con assiduità case da gioco estere.

Risulta infatti che gruppi di persone raggiungono, normalmente, le località estere ove hanno sede le case da gioco, mediante voli

*charter* organizzati da agenzie turistiche nazionali collegate con persone interessate alle gestioni dei casinò, che si assumono una parte delle spese di viaggio e soggiorno, con l'evidente duplice scopo di convogliare, clandestinamente, valuta italiana nel proprio paese e di incrementare la frequenza dei giocatori.

L'attività di contrasto viene pertanto concentrata presso i comandi della guardia di finanza nella cui circoscrizione hanno sede aeroporti, mediante intensificazione della vigilanza, previe intese con i locali organi doganali, per reprimere le infrazioni valutarie connesse ai suddetti voli *charter*.

L'azione di servizio è tesa inoltre ad individuare le agenzie di viaggio che sono interessate alla organizzazione di tali voli attraverso il rilevamento di elementi di valutazione, quali ad esempio: periodicità di voli per località estere prossime a case da gioco; basso costo del viaggio e del soggiorno; persone che si avvalgono con assiduità di voli *charter*.

Sulla base degli elementi acquisiti, viene provveduto ad effettuare più approfonditi controlli ai fini valutari a carico dei singoli viaggiatori, ed inoltre a segnalare ai reparti del corpo territorialmente competenti gli elementi raccolti, per lo sviluppo del servizio nei confronti sia delle agenzie turistiche sia dei frequentatori di case da gioco estere.

Collateralmente i reparti della guardia di finanza interessati provvedono, per quanto concerne il settore valutario, a sviluppare gli accertamenti effettuati nell'ambito aeroportuale, e per quanto riguarda il settore tributario, a prendere in esame sia la posizione fiscale delle agenzie di viaggio sia quella dei frequentatori di case da gioco estere, procedendo secondo i casi, ad accertamenti globali o alla ricerca, raccolta ed elaborazioni di ogni utile elemento di valutazione ai fini della imposizione diretta personale, con conseguente segnalazione al competente ufficio finanziario.

Sono stati già conclusi accertamenti nei confronti di due agenzie turistiche, sottoposte a verifiche globali, e di 78 assidui frequentatori di case da gioco, per i quali sono stati segnalati ai competenti uffici distrettuali tutti gli elementi utili per una più equa tassazione ai fini delle imposte dirette personali.

Nel corso dell'azione repressiva svolta dalla guardia di finanza sono stati anche acquisiti elementi di prova a carico di uno dei principali organizzatori di tali viaggi che, pertanto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per promozione, organizzazione ed esercizio di giochi d'azzardo.

Tutto ciò è testimonianza dell'interesse e dell'impegno che l'amministrazione dimostra ed attua nel porre in essere, entro i limiti segnalati dai mezzi a disposizione, misure adeguate a contrastare efficacemente le manifestazioni del fenomeno in questione.

*Il Ministro: PRETI.*

FASOLI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto continua ad accadere nel comune di Atina (Frosinone) in merito alla costruzione del nuovo edificio per la scuola media.

La pratica — iniziata ben dieci anni fa — dopo aver superato il pericolo di andare smarrita per manovre (sulle quali luce completa non è stata mai fatta) presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ottenne circa due anni fa le prescritte approvazioni e fu ammessa al finanziamento: i lavori quindi poterono essere regolarmente appaltati ed iniziati.

Ma a datare dall'agosto 1970 l'esecuzione delle opere è stata sospesa, in seguito alla revoca della direzione di esse al professionista incaricato, per deliberazione della amministrazione comunale, nella quale, a seguito del risultato elettorale del 7 giugno 1970, si sono insediati intanto esponenti che notoriamente nel passato avevano avversato la costruzione dell'edificio.

La conseguenza negativa è che gli studenti della scuola media devono continuare a ricevere con disagio le lezioni in locali non idonei, il cui affitto continua a gravare sul bilancio comunale, senza voler considerare altro eventuale danno che potrà derivare dalla sospensione dei lavori.

L'interrogante chiede di conoscere, perciò, che cosa si attende ad intervenire per porre fine a questo doloroso episodio con il quale oltre che danni materiali già apprezzabili, gravi guasti vengono arrecati alle coscienze dei cittadini che vedono il potere locale degradato a strumento di parte. (4-16563)

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione dell'edificio destinato a scuola media del comune di Atina fu definitivamente approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio in data 16 settembre 1968, per un importo di lire 223.430.000 ed uno stralcio 1° lotto di lire 104.000.000, in base a finanziamenti ottenuti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La consistenza della scuola fu stabilita in n. 15 aule normali, 4 aule speciali, uffici, direzione, alloggio custode e palestra.

I lavori del primo lotto rimasero aggiudicati all'impresa Angelo Di Zazzo e furono consegnati in data 4 marzo 1970.

In sede di consegna degli stessi, però, fu rilevato che il Ministero della pubblica istruzione, all'atto della concessione di un secondo finanziamento di lire 90 milioni, aveva modificato la consistenza della scuola, riducendo il numero delle aule da 15 a 12, mentre quello delle aule speciali rimaneva invariato.

L'amministrazione comunale dell'epoca, nell'intento di non procrastinare ulteriormente l'inizio dell'opera, ritenne opportuno procedere ugualmente alla consegna dei lavori, escludendo però l'estremo corpo di fabbrica ad ovest per tutta la verticale, comprendente, appunto, solo tre aule normali (una per ciascun piano), in modo da riportare la consistenza del complesso scolastico a quella prescritta dal citato Ministero.

Con tale riduzione, la parte restante del complesso non subiva alcuna variazione. Infatti, le aule speciali rimanevano nel numero di 4, come pure restavano invariati tutti gli altri locali necessari, essendo la relativa consistenza uguale sia per un edificio di 15 aule normali sia per uno di 12, giusta la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 26 marzo 1965, n. 3625.

L'impresa appaltatrice non ebbe alcunchè da obiettare, firmando senza riserve il verbale di consegna.

Ovviamente, il tutto comportava la necessità di una perizia di variante al progetto generale ed allo stralcio 1° lotto, che l'ufficio del genio civile aveva frattanto richiesto.

L'impresa Di Zazzo iniziò i lavori, per la cui direzione il comune, con regolare atto deliberativo, aveva affidato l'incarico all'ingegnere Luigi Martini.

Senonchè il nuovo sindaco — eletto a seguito della consultazione amministrativa del 7 giugno 1970 — dispose, il successivo 7 agosto, la sospensione dell'opera, sulla base di una deliberazione adottata dal consiglio comunale il 3 agosto 1970, n. 46, — con la quale veniva revocato all'ingegner Martini l'incarico conferitogli, per aver consentito il proseguimento dei lavori senza che fosse stata ancora predisposta la suindicata perizia di variante.

Tale deliberazione, però, fu annullata dal prefetto di Frosinone con decreto del 20 agosto 1970, n. 13.13.11/4063/Gab., per vizi inerenti alla regolarità dell'adunanza.

Il consiglio comunale, tuttavia, nella successiva seduta del 28 settembre 1970, con atto n. 60, insisteva nella revoca dell'incarico, precisando che il professionista aveva esposto l'amministrazione all'assunzione di oneri non giustificati.

Avverso la citata deliberazione presentava opposizione l'ingegner Martini, contestando la fondatezza delle censure mossegli.

Intanto, la prefettura di Frosinone, in sede istruttoria, chiedeva al competente ufficio del genio civile di far conoscere se, alla stregua delle norme che disciplinano la esecuzione dei lavori pubblici, il provvedimento di revoca adottato dal consiglio comunale poteva considerarsi o meno regolare.

Detto ufficio, con lettera del 13 ottobre 1970, n. 445.Ris non riteneva giustificate le ragioni addotte a sostegno dell'atto deliberativo.

Il sindaco di Atina, da parte sua, controdeduceva all'opposizione dell'ingegner Martini e, nel confermarne le censure sopra indicate, chiamava in causa anche il genio civile che, a suo dire, non avrebbe dovuto consentire la consegna dei lavori all'impresa Di Zazzo in mancanza della perizia di variante.

Allo scopo, pertanto, di accertare senza possibilità di equivoci i vari termini della questione, la stessa prefettura sottopose il caso all'esame del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, per conoscere se concordasse o meno con il parere espresso dal genio civile circa la inesistenza di legittimi motivi alla sostituzione del direttore dei lavori.

Il provveditorato, eseguiti i necessari accertamenti, anche sulla scorta degli atti esistenti presso l'ufficio del genio civile di Cassino, ne comunicava l'esito alla prefettura con foglio del 26 gennaio 1971, n. 319/B, facendo presente che:

a) la riduzione da 15 a 12 delle aule normali costituenti l'edificio in questione era stata disposta in sede di approvazione del programma di attuazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il biennio 1967-1968;

b) la suddetta riduzione poteva essere conseguita — come suggerito dal genio civile — mediante la eliminazione delle tre aule dell'estremo corpo di fabbrica ovest dell'edificio, lasciando inalterati, nella sostanza tecnica, il progetto del 1° lotto, e poteva essere, quindi, attuata senza sospendere i lavori, pur essendo necessario, tuttavia, che fosse redatto un progetto di variante e che questo fosse approvato, con l'eventuale riduzione del contributo concesso al comune:

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

c) la riduzione anzidetta, in quanto contenuta nei limiti del quinto dell'importo contrattuale del 1° stralcio, integrava l'ipotesi prevista dall'articolo 344 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1965, n. 2248 e, oltre tutto, era stata accettata senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice, all'atto della consegna dei lavori;

d) la soluzione adottata, in quanto consentiva l'esecuzione delle opere secondo il progetto del 1° lotto approvato, comportava una notevolissima economia di tempo e, d'altra parte, dal momento che la consistenza delle aule speciali e degli altri locali rimaneva quella stabilita dalle vigenti disposizioni ministeriali e che quella delle aule speciali poteva essere adeguata — anche in relazione alle nuove norme del decreto ministeriale 21 marzo 1970 — prima della esecuzione del 2° lotto, non si ravvisava la necessità di una completa rielaborazione dei progetti, che la amministrazione comunale aveva fatto redigere ed adottato;

e) pertanto, non si riscontrava l'esistenza di legittimi motivi giustificativi della revoca dell'incarico conferito al direttore dei lavori.

Al lume dell'avviso espresso dal provveditorato alle opere pubbliche, la giunta provinciale amministrativa, nella tornata dell'8 febbraio 1971, con provvedimento n. 4374/703, ha rinviato la deliberazione di cui trattasi al civico ente, assegnandogli il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni che, sino ad oggi, non sono pervenute.

Inoltre, con prefettizia del 18 febbraio 1971, n. 3474, la prefettura ha invitato il comune a provvedere senza ulteriore indugio alla esecuzione degli adempimenti di propria competenza per la sollecita ripresa dei lavori, ed il sindaco, con lettera del 25 febbraio 1971, n. 1107, ha dato ordine all'impresa Di Zazzo di riprendere i lavori stessi, dandone comunicazione anche all'ingegner Martini.

L'impresa Di Zazzo, però, ha chiesto, in data 24 febbraio 1971, la rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Successivamente, il consiglio comunale di Atina, con deliberazione del 26 marzo 1971, n. 1, ha stabilito di accogliere la citata domanda dell'impresa Di Zazzo per la rescissione del contratto di che trattasi.

La giunta provinciale amministrativa, tenuto conto che l'accoglimento della domanda di rescissione significherebbe, in pratica, rimandare a chissà quando la possibilità di

riappalto dei lavori medesimi, ha, con ordinanza del 2 aprile 1971, n. 15459/1700/divisione quarta disposto il rinvio della deliberazione, suggerendo altra soluzione più conveniente per i reali interessi del civico ente.

Per l'ulteriore corso della pratica, la prefettura è ora in attesa di ricevere le rituali deduzioni dell'organo comunale, al quale, a tal fine, è stato assegnato apposito termine. Dopo di che, la giunta provinciale amministrativa adotterà, in via definitiva, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse del civico ente, nonchè gli eventuali interventi sostitutivi che, sulla base del provvedimento della stessa giunta provinciale amministrativa, fossero ritenuti del caso.

*Il Ministro: RESTIVO.*

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di escludere dagli acconti sui miglioramenti economici inerenti al futuro riassetto, concessi in più riprese al personale in servizio attivo degli enti previdenziali fino al raggiungimento dell'importo di lire 19 mila mensili, il trattamento di cui godono gli ex dipendenti dei suddetti enti in pensione, vietando l'adozione di provvedimenti, analoghi a quelli presi per i dipendenti in servizio, in favore di questi ultimi.

È certamente noto al ministro che le pensioni degli ex dipendenti degli enti previdenziali sono bloccate sin dal 1962, nonostante l'aumento verificatosi del costo della vita, non potendo essi, nè ora nè in avvenire, trarre alcun concreto beneficio dai miglioramenti disposti per le pensioni dell'INPS, poichè a tali miglioramenti segue immediatamente ed automaticamente la diminuzione in pari misura delle pensioni integrative erogate dai fondi speciali degli istituti alimentati dai contributi del personale.

In considerazione di quanto sopra esposto, l'interrogante sollecita provvedimenti atti ad estendere agli ex dipendenti in quiescenza i miglioramenti accordati al personale in servizio con le stesse decorrenze stabilite per i medesimi, e cioè con effetto immediato, non potendo essi attendere, per l'età avanzata e le critiche condizioni economiche, che si sia preventivamente disposto il riassetto delle retribuzioni dei dipendenti in attività di servizio. (4-16082)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'iniziale acconto sui futuri miglioramenti di lire 3 mila

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

mensili — successivamente elevato a lire 10 mila — fu concesso ai dipendenti previdenziali e di altri enti pubblici, in attesa del riassetto del loro trattamento giuridico ed economico, in correlazione agli analoghi acconti riconosciuti al personale statale allo stesso titolo. Poichè per quest'ultimo personale gli acconti in parola furono concessi limitatamente al personale in servizio, lo stesso criterio si ritenne di dover seguire anche per il personale degli enti predetti.

E, altresì, noto che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali del personale parastatale il 26 maggio 1970 — concernente, tra l'altro, talune provvidenze in favore del personale stesso a stralcio del programmato riassetto — nel prevedere la concessione di un ulteriore acconto di lire 9 mila con le stesse modalità stabilite per l'acconto precedente, prevedeva anche il conglobamento, con effetto dal 1° luglio 1970, di quest'ultimo, con conseguenti riflessi sul trattamento di fine servizio. Con il che le aspettative degli ex dipendenti titolari di pensione sui fondi interni di previdenza a conseguire anch'essi immediati vantaggi dai miglioramenti economici attribuiti ai colleghi in servizio, si sarebbero, in buona parte realizzate.

Sennonché, in considerazione di talune difficoltà prospettate dal dicastero del tesoro sulla possibilità in atto di dare integrale attuazione alle succitate provvidenze sul piano amministrativo, non è stato possibile consentire il previsto conglobamento dell'acconto di lire 10 mila.

Pertanto, il problema degli ex dipendenti in questione, sollevato nell'interrogazione in oggetto, potrà trovare la sua soluzione in sede di riassetto, per la cui sollecita realizzazione da parte governativa sono stati assunti e più volte ribaditi precisi impegni.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**FLAMIGNI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Forlì nell'emettere il decreto per la costituzione del comitato provinciale dell'INPS non ha tenuto nella debita considerazione le indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali delle confederazioni CGIL-CISL-UIL, concernente la rappresentanza dei lavoratori. Contro le decisioni discriminatorie del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Forlì le tre organizzazioni provinciali della CGIL, CISL e UIL hanno inol-

trato ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed hanno deciso di invitare i loro rappresentanti a non partecipare, in segno di protesta, alla riunione del comitato provinciale dell'INPS, convocato per il 19 dicembre 1970.

Per sapere se intenda intervenire con urgenza per annullare ogni discriminazione ai danni delle organizzazioni dei lavoratori e consentire una regolare costituzione e funzionalità del comitato provinciale dell'INPS di Forlì, nel pieno rispetto delle norme stabilite dagli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.  
(4-15183)

**RISPOSTA.** — Nella determinazione della rappresentanza dei lavoratori nel comitato INPS di Forlì l'ufficio del lavoro di quella provincia ha tenuto nella dovuta considerazione — comparativamente con le indicazioni fornite dalle altre organizzazioni dei lavoratori operanti nella provincia di Forlì — le segnalazioni delle tre organizzazioni sindacali in aderenza, del resto, ai principî stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per la composizione dei comitati provinciali dell'INPS.

La valutazione comparativa dei dati e delle indicazioni ricevute ha indotto l'ufficio alla seguente ripartizione dei membri assegnati al comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

CGIL 5; CISL 4; UIL 3; CISNAL 1; FABI 1; CIDA 1.

Nel confermare che i rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL, per manifestare la loro insoddisfazione circa l'attribuzione dei posti ottenuti, non hanno partecipato alla prima riunione, fissata per il giorno 19 dicembre 1970, si fa, comunque, presente che alla seduta successiva dell'11 gennaio 1971, il comitato si è regolarmente riunito, provvedendo alla nomina del presidente e del vice presidente.

Attualmente, l'attività del comitato, che si è riunito ancora in altre sedute, sta procedendo regolarmente, senza malintesi o turbative.

Per quanto riguarda il ricorso delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL avverso il decreto di costituzione del comitato, si informa l'interrogante che esso è in fase istruttoria.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

FRANCHI E SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia stata già segnalata dai dipendenti uffici del registro la impossibilità tecnica di applicare retroattivamente l'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili urbani con la decorrenza 1° gennaio 1970, come previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 1970, tenuto conto che i contratti di locazione del 1970 hanno già scontato l'imposta di registro in quell'annata e non contengono gli estremi di classificazione catastale dei locali per cui gli uffici del registro non sono nella possibilità tecnica di elevare i supplementi di imposta, nè alcuna legge impone al contribuente di farsi parte diligente per sanare una così difficoltosa applicazione retroattiva della norma.

Gli interroganti chiedono ancora se il ministro intenda di dover sanare tale discrepanza emettendo un nuovo decreto ministeriale nel quale sia stabilita la decorrenza dell'aggiornamento dal 1° gennaio 1971 per l'imposta di registro, lasciando immutata la decorrenza 1° gennaio 1970 per l'imposta fabbricati, che si denuncia con la DU 1971, per cui la retroattività non comporta inconvenienti di sorta. (4-15711)

RISPOSTA. — L'emanazione del decreto ministeriale invocato dagli interroganti non appare giuridicamente corretta, in quanto un provvedimento del genere sarebbe diretto a modificare la portata della legge del 29 dicembre 1962, n. 1744.

L'articolo 1 di tale legge stabilisce — com'è noto — che l'imposta di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto.

Tali rendite, ai sensi della medesima disposizione, sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed inoltre rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal ministro delle finanze.

Qualora gli immobili locati non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti.

Il successivo articolo 2 prevede poi l'obbligo per le parti di indicare nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, che ovviamente è quella rivalutata ai sensi del precedente articolo 1.

Dalle norme sopra esposte è dato quindi dedurre che il rilevato obbligo del contribuente

di indicare la rendita catastale non si esaurisce necessariamente al momento della presentazione degli atti per la registrazione, ma permane, in particolare, tutte le volte che tale rendita catastale, relativa all'anno cui il periodo di locazione si riferisce, non sia ancora determinabile e lo diverrà allorchè con decreto ministeriale verrà fissato il coefficiente di aggiornamento della rendita stessa.

Certo, non si esclude che l'applicazione retroattiva del decreto ministeriale 16 dicembre 1970 può dar luogo a taluni inconvenienti in relazione ai contratti di affitto registrati prima della emanazione di tale provvedimento.

Si ritiene tuttavia che le difficoltà che potranno presentarsi, in definitiva non siano tali da compromettere l'applicazione integrale della legge succitata.

*Il Ministro: PRETI.*

GIANNANTONI, PAJETTA GIULIANO, POCHETTI E CIANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali motivazioni e con quali autorizzazioni, forze di polizia in borghese hanno effettuato in Roma la sera del 16 ottobre 1970 una irruzione nel circolo studentesco di Monteverde, sito in via Saffi n. 63 rovinando gravemente mobili, suppellettili e libri e operando anche distruzioni di oggetti (come per esempio manifesti) che non possono essere in alcun modo giustificate da ragioni di perquisizione.

Poichè tale episodio è il culmine di tutta una serie di visite e di velate intimidazioni, estese anche ad inquilini di appartamenti vicini, da parte di forze di polizia, gli interroganti chiedono al ministro interessato di disporre immediatamente l'accertamento delle responsabilità e l'eventuale risarcimento di danni e di dare disposizioni precise perchè tali misure, repressive, lesive di elementari garanzie di libertà e di democrazia, non abbiano più a ripetersi. (4-13998)

RISPOSTA. — Alle ore 19,45 del 16 ottobre 1970, una telefonata anonima segnalava al centro operativo della questura di Roma che in un circolo di Monteverde, nascosti in una botola, si trovavano 60 chilogrammi di esplosivo.

Il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di zona, per ovvie ragioni precauzionali, provvedeva immediatamente, e di persona, all'ispezione dei locali dello scantinato dello stabile di via Aurelio Saffi n. 63,

dove il circolo ha sede, alla presenza del proprietario dei locali stessi che, pur avendoli ceduti in locazione ad un impiegato che intendeva adibirli a circolo culturale, si trovava ancora in possesso delle chiavi dovendo eseguire, negli stessi, lavori di riparazione.

Nel corso dell'ispezione, che aveva esito negativo, furono spostati — al fine di accertare l'esistenza della segnalata botola — i pochissimi mobili esistenti nei locali, senza per altro danneggiare le suppellettili, i libri o altri oggetti. Gli stessi mobili non furono rimessi a posto per espresso desiderio del proprietario dei locali.

*Il Ministro:* RESTIVO.

GIANNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia suo intendimento intervenire perché gli alloggi costruiti dalla GESCAL nel quartiere San Paolo (Bari), di cui al bando di concorso del 12 febbraio 1968, n. 2083/1-G, già pronti da tempo, siano finalmente assegnati ai vincitori del concorso stesso la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata sul FAL della provincia di Bari in data 14 marzo 1970.

Dei 144 alloggi di che trattasi, 34 sono stati requisiti dal comune di Bari per essere adibiti a scuola media senza che sia stato fissato alcun termine alla requisizione ed il canone dovuto dall'amministrazione comunale alla GESCAL e per essa all'Istituto case popolari; la costruzione di altri 24 alloggi non è stata ultimata a causa del fallimento dell'impresa appaltatrice.

Per sapere, infine, se ritenga che si debba:

1) fissare un termine alla requisizione fatta dal comune di Bari, che deve poter realizzare rapidamente la costruzione, già iniziata, dell'edificio per la scuola media nel quartiere San Paolo, in modo da conseguire contemporaneamente una migliore sistemazione della scolaresca e l'assegnazione dei 34 alloggi agli aventi diritto;

2) sollecitare, fissando tempi i più brevi possibili, il completamento della costruzione dei 24 alloggi surrichiamati. (4-14594)

RISPOSTA. — Si premette che nel quartiere San Paolo del comune di Bari, è stata prevista la costruzione di un totale di 124 alloggi, raggruppati nei cantieri n. 817, n. 892 e n. 895.

Detti alloggi — tutti ultimati e regolarmente allacciati ai pubblici servizi — tranne alcuni facenti parte del cantiere n. 895 dove i lavori di completamento, a seguito del fallimento

dell'impresa aggiudicatrice, sono stati riappaltati nell'ottobre 1970 — sono stati messi a concorso con un unico bando, per cui la competente commissione operante in seno all'ufficio provinciale del lavoro, avrebbe dovuto effettuare le assegnazioni, sulla base delle graduatorie già pronte, in una sola volta e non a più riprese, anche allo scopo di garantire a tutti i lavoratori aventi diritto, una più ampia scelta.

La stessa commissione, per altro, si è trovata nella impossibilità di procedere all'attribuzione di tutti gli alloggi realizzati nel quartiere in parola in quanto il comune di Bari nel settembre del 1969 ha requisito 24 alloggi del cantiere 892 destinandoli a scuola media.

Il provvedimento relativo subito impugnato da parte della GESCAL con ricorso gerarchico, è stato annullato dal prefetto di Bari, in quanto nel provvedimento medesimo non era stato fissato un termine finale alla requisizione.

Il sindaco del predetto capoluogo, però, invece di ordinare la riconsegna degli alloggi alla gestione li ha nuovamente requisiti, con ordinanza in data 27 ottobre 1970 (notificata il 5 novembre successivo) in cui è stata fissata ad un anno la durata della requisizione.

Anche tale provvedimento è stato impugnato con ricorso gerarchico sul quale, per altro, il prefetto di Bari non si è ancora pronunciato.

Vista l'impossibilità di sbloccare tale situazione entro un breve termine e tenuto conto delle pressioni esercitate dagli assegnatari interessati, il competente ufficio provinciale del lavoro ha avviato l'espletamento delle operazioni, per l'assegnazione degli alloggi disponibili e già in condizioni di piena abitabilità.

Infatti, è stato già trasmesso alla GESCAL un primo elenco di 66 assegnatari i quali, quanto prima, prenderanno possesso dei rispettivi alloggi, essendo in corso il formale provvedimento di autorizzazione alla consegna che sarà effettuata a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Bari.

*Il Ministro:* DONAT-CATTIN.

GIANNINI, SCIONTI e GRAMEGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia suo intendimento disporre tempestivamente che l'elezione del consiglio comunale di Bari avvenga regolarmente con il prossimo turno elettorale di primavera.

Il consiglio comunale di Bari avrebbe dovuto durare in carica fino al mese di maggio 1971 essendo stato eletto nel 1966.

Sennonché, il consiglio stesso è stato sospeso nello scorso mese di gennaio a causa di una lunga, profonda ed insanabile crisi dell'amministrazione di centro-sinistra e di quella minoritaria DC, nonché dal rifiuto del gruppo della DC di costituire una nuova maggioranza consiliare e di evitare la gestione commissariale.

Gli interroganti ritengono che assicurare lo svolgimento delle elezioni comunali a Bari nella prossima primavera significa evitare l'ulteriore rinvio dell'impostazione e dell'avvio a soluzione di gravi e fino ad ora insoluti problemi del capoluogo pugliese, quali: il nuovo piano regolatore generale, lo sviluppo economico e l'occupazione operaia, l'edilizia economica e popolare e quella scolastica, il risanamento igienico urbanistico di Bari vecchia, i trasporti pubblici cittadini ed extra-urbani, il decentramento amministrativo a livello di quartiere.

Infine, il capoluogo regionale deve poter esprimere pienamente, solo con il proprio consiglio comunale, il suo valido e insostituibile contributo alla regione nell'elaborazione ed attuazione di una nuova politica di sviluppo democratico della Puglia. (4-16506)

RISPOSTA. — Il comune di Bari è stato compreso nel turno di elezioni amministrative, che avranno luogo il 13 giugno 1971.

*Il Ministro: RESTIVO.*

GRAMEGNA, SCIONTI, GIANNINI E BORRACCINO. — *Al Ministro dell'interno.* Per conoscere se rispondano al vero alcune notizie di stampa secondo cui dal turno elettorale del 13 giugno 1971 sarebbero esclusi i comuni di Gioia del Colle, Terlizzi e Triggiano (Bari).

Per sapere se (tenuto conto del fatto che grossi centri come quelli in parola sono da lunghi mesi senza amministrazioni elettive con grave pregiudizio per la soluzione di vitali problemi per quelle comunità) in presenza di gestioni commissariali da lungo tempo insediate non intenda provvedere affinché i comuni di Gioia, Terlizzi e Triggiano siano inclusi nel turno elettorale del giugno 1971. (4-17423)

RISPOSTA. — Il prefetto di Bari non ha ritenuto di dover indire per il 13 giugno 1971 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di Gioia del Colle, Triggiano e Terlizzi,

non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla legge per la durata delle rispettive gestioni straordinarie.

*Il Ministro: RESTIVO.*

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se il Consiglio di Stato si sia pronunciato sulla questione riguardante l'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789 al personale ex cottimista assunto ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, come prospettato con risposta alla interrogazione n. 4-11403 (allegato al resoconto della seduta del 23 novembre 1970) e, nell'affermativa, se ritenga di disporre perché al più presto vengano adottati i relativi provvedimenti per consentire al personale interessato di usufruire dei conseguenti benefici giuridici ed economici anche in relazione alle nuove norme sul riassetto delle carriere e degli stipendi. (4-17089)

RISPOSTA. — A tutt'oggi non è ancora pervenuta all'amministrazione da parte del Consiglio di Stato, risposta al quesito riguardante i contenuti ed i limiti di applicazione dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

*Il Ministro: PRETI.*

GUNNELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere nel dettaglio la qualità e le dimensioni dell'impegno finanziario diretto e indiretto dello Stato, in ordine ad interventi nel settore previdenziale in base a leggi dello Stato, nella proiezione del decennio 1971-1980. (4-16345)

RISPOSTA. — Si premette che gli interventi finanziari dello Stato in materia di previdenza sociale sono stabiliti da specifiche norme di legge che ne disciplinano le modalità ed i tempi di erogazione. Gli importi relativi sono annualmente stanziati nello Stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Si precisa, altresì, che tali interventi sono diretti sia al rimborso delle spese a consuntivo e, quindi, non ipotizzabili per il futuro se non con approssimazione, sia alla erogazione di contributi in misura fissa, sia, infine, alla corresponsione di contributi in relazione al numero degli assistibili, i quali, pertanto, possono essere indicati soltanto sulla base dei dati dell'ultimo esercizio finanziario.

Non possono altresì essere predeterminati gli oneri che saranno posti a carico dello Stato in conseguenza delle riforme da apportarsi all'attuale sistema previdenziale sistema che, dopo i recenti impegni in materia di assistenza sanitaria, appare destinato a modificarsi in un più compiuto sistema di sicurezza sociale.

Si fa infine presente che, oltre agli interventi finanziari nella materia di che trattasi affidati alla competenza del Ministero del lavoro, esistono anche stanziamenti in materia di previdenza sociale iscritti negli stati di previsione di spesa di altre amministrazioni (vedasi marina mercantile per contributo alla Cassa previdenza marinara istituita presso l'Istituto della previdenza sociale).

Si ritiene, infine, opportuno riportare di seguito le norme legislative concernenti l'assunzione a carico dello Stato degli oneri di che trattasi:

#### *Invalidità e vecchiaia*

lavoratori dipendenti: articoli 2 e 5 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

clero cattolico e culti diversi: leggi 5 luglio 1961, n. 579 e 5 luglio 1961, n. 580.

#### *Assegni familiari*

lavoratori agricoli: articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206 ed articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

coltivatori diretti: legge 14 luglio 1967, n. 585.

#### *Assicurazione contro le malattie*

artigiani: leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 - 10 febbraio 1961, n. 77 - 27 luglio 1968, n. 659 e 27 febbraio 1963, n. 260;

coltivatori diretti: leggi 22 novembre 1954, n. 1136 - 29 giugno 1961, n. 576;

esercenti attività commerciali: leggi 27 novembre 1960, n. 1397 - 26 luglio 1966, n. 613 e decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243;

piccoli pescatori: legge 13 marzo 1958, n. 250;

lavoratori agricoli: legge 26 febbraio 1963, n. 329;

sacerdoti: legge 28 luglio 1967, n. 669;

coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali - contributo integrativo: decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1243;

familiari lavoratori emigrati in Svizzera e frontalieri: legge 2 maggio 1969, n. 101;

lavoratori emigrati silicotici: legge 27 luglio 1962, n. 1115.

#### *Assicurazione contro la disoccupazione*

lavoratori dipendenti: legge 29 aprile 1949, n. 264;

lavoratori emigranti: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201.

*Cassa integrazione guadagni*: legge 5 novembre 1968, n. 1115.

*Fiscalizzazione oneri contributivi*: decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

#### *Ripianamento disavanzi*

istituti di malattia: decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

gestione invalidità e vecchiaia coltivatori diretti: legge 21 luglio 1965, n. 903.

L'allegato prospetto fornisce il quadro esatto dell'intervento finanziario dello Stato nel settore considerato.

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga disporre la convocazione delle parti per il tentativo componimento della grave vertenza che da mesi si trascina negli stabilimenti dell'Eternit.

La imminente scadenza del termine contrattuale per il rinnovo degli accordi sui premi di produzione e la revisione delle qualifiche potrebbe provocare una comprensibile quanto legittima esasperazione della lotta in corso con ripercussioni sulle stesse attività produttive dell'azienda e quindi sui livelli di occupazione. (4-16880)

RISPOSTA. — La vertenza negli stabilimenti della società Eternit si è conclusa con un accordo raggiunto in sede sindacale, dopo trattative svoltesi presso l'ufficio del lavoro di Napoli.

Con l'accordo sono state fissate le misure del premio di produzione per gli operai per l'anno 1971, la maggiorazione della quota oraria per quelli della terza categoria che lavorano in economia, ed è stato riaffermato il pieno rispetto del contratto di lavoro.

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

IANNIELLO, CALDORO, D'ANGELO E COMPAGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare e quali azioni promuovere per impedire il tentativo di evadere gli obblighi contrattuali in aperta violazione della legislazione sociale dalla ditta Vergona che di fronte alla richiesta dei lavoratori di ottenere la piena applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro è ricorsa allo stratagemma di licenziare il personale di un intero reparto affidando le relative lavorazioni in appalto al figlio di un proprio dipendente.

Poiché la ditta non è nuova a simili espedienti, avendo già sperimentata analoga soluzione in passato, si chiede quali misure immediate si intendano adottare per scongiurare il pericolo di ulteriori analoghe iniziative e soprattutto per garantire la dignità e la stabilità del lavoro delle maestranze tuttora costrette ad occupare lo stabilimento da alcune settimane. (4-17201)

**RISPOSTA.** — La ditta Vergona Franco è proprietaria di uno stabilimento sito in Napoli, ove viene esercitata l'attività di conceria — condotta in proprio dalla ditta Volpe Vittorio — l'attività di tintoria di pelli conciate e quella di produzione di guanti.

In data 8 marzo 1971 la ditta Vergona stipulava con il signor Cirillo Gennaro un contratto di fitto per i locali ed i macchinari del reparto tintoria. In conseguenza di detto contratto, la ditta Vergona, dava il preavviso di licenziamento ai 29 lavoratori addetti al reparto in questione, che procedevano pertanto alla sua occupazione.

In data 3 aprile, la situazione veniva sbloccata con l'intervento del locale ufficio provinciale del lavoro con la stipulazione di un accordo tra i rappresentanti delle due parti.

Tuttavia, l'ispettorato del lavoro di Napoli, dopo approfondite indagini, ha riferito che i contratti di fitto stipulati tra la ditta Vergona Franco e le ditte Volpe Vittorio e Cirillo Gennaro, anche se apparentemente sono uguali nel contenuto, riflettono due situazioni di fatto ben distinte.

Infatti la ditta Volpe ha sempre provveduto alla concia delle pelli sia per conto della ditta Vergogna sia per altre ditte, utilizzando macchinari acquistati anche direttamente per migliorare il ciclo produttivo. Inoltre il titolare della ditta Volpe, ancor prima di iniziare l'attività nei locali presi in fitto dalla ditta Vergona, già si occupava del tipo di lavora-

zione di che trattasi, essendo da tempo socio di una conceria con sede in Ercolano (Napoli), ed ha sempre provveduto alle assicurazioni sociali in favore del personale dipendente.

L'organo ispettivo ha quindi ritenuto il Volpe vero e proprio imprenditore, in quanto si avvale della propria organizzazione produttiva con gestione a proprio rischio e non ha, perciò, ravvisato nel caso in esame, violazioni alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Infrazione a tale norma di legge è stata invece riscontrata nei riguardi della ditta Cirillo Gennaro, in quanto il suo titolare, studente universitario non possiede alcuna organizzazione produttiva per poter assumere la figura giuridica dell'imprenditore vero e proprio. Di conseguenza, l'ispettorato del lavoro ha deferito all'autorità giudiziaria sia il titolare della ditta Vergogna sia quello della ditta Cirillo per violazione all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Infine, si informa che la ditta Vergona è stata sottoposta a visita ispettiva, a conclusione della quale il suo titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per la mancata consegna del prospetto o busta di paga al personale dipendente all'atto della corresponsione della retribuzione e per aver registrato sui libri di matricola e di paga 21 lavoratori in epoca successiva alla loro effettiva data di assunzione.

Alla ditta sono state anche rilasciate alcune prescrizioni inerenti alla regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti nonché a provvedere al versamento dei contributi assicurativi dovuti all'INPS e all'INMS sull'importo dei salari registrati sul libro di paga.

L'organo ispettivo non mancherà di svolgere anche per il futuro ogni idonea vigilanza intesa a tutelare la posizione dei dipendenti della azienda di che trattasi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* DONAT-CATTIN.

**LAFORGIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali assicurazioni può dare per l'inserimento della città di Bari, il cui consiglio comunale è stato sospeso per la mancata approvazione del bilancio preventivo 1971, nel turno elettorale del prossimo giugno evitando in tal modo il pericolo che l'attuale gestione straordinaria si protragga eccessivamente nel tempo con grave pregiudizio per gli urgenti ed inderogabili problemi del capoluogo pu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

gliese che esigono la presenza e l'impegno di una amministrazione democraticamente eletta.  
(4-16924)

RISPOSTA. — Il comune di Bari è stato compreso nel turno di elezioni amministrative, che avranno luogo il 13 giugno 1971.

*Il Ministro:* RESTIVO.

LATTANZI E PIGNI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, avendo presenti:

a) la natura e le funzioni dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti italiani, creato per assolvere compiti derivanti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692;

b) la inammissibile speciosità che contraddistingue il rapporto instauratosi tra il personale che opera all'interno di detto ufficio ed un datore di lavoro che solo l'intervento della magistratura ha consentito di identificare, e che tuttavia non risulta ancora responsabilizzato;

c) il fatto, di comprensione ancor meno facile, che quanto sopra è avvenuto (ed avviene), in un organismo gestito da commissioni presiedute, a livello provinciale come a livello nazionale, da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che, per di più, fornisce un servizio di pubblica utilità, come le sentenze stesse della magistratura pongono in rilievo; ritengano incompatibile ed anzi assurdo addivenire oggi, nella imminenza della riforma sanitaria, ad una ristrutturazione dell'ufficio fiduciario non già, sanate le incongruenze, per farne prevalere il carattere di pubblico servizio, bensì ed all'opposto, almeno secondo quanto è emerso dagli incontri tra Ministero del lavoro, enti mutualistici e organizzazioni dei farmacisti, perseguendo una linea di esasperata privatizzazione, per strutturarli come società di fatto; se ritengano che una tale soluzione, oltre ad arrecare un danno ai dipendenti, sia in contrasto con la linea politica che si afferma di voler perseguire nell'attuazione della riforma del servizio sanitario.  
(4-16607)

RISPOSTA. — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel Servizio sanitario nazionale o nelle Regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* DONAT-CATTIN.

LEZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la determinazione in merito alle vicende del comune di Falciano del Massico (Caserta).

La frazione di Falciano, con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, n. 673, venne distaccata dal comune di Carinola ed eretta in comune autonomo sotto il nome di Falciano del Massico.

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con decisione 5/4-21 giugno 1966, n. 924/66, annullò il decreto presidenziale rendendo, quindi, giuridicamente inesistente il detto comune.

Il prefetto di Caserta con decreto del 15 aprile 1970, n. 485, nonostante il pronunciato del Consiglio di Stato indisse le elezioni per il consiglio comunale.

La quinta sezione del Consiglio di Stato, nuovamente interessata alla vicenda, con ordinanza 27 luglio 1970, accolse la domanda proposta da un gruppo di cittadini e dispose la sospensione dell'esecuzione del decreto prefettizio con il quale venivano indette le elezioni.

Il prefetto di Caserta nulla ha fatto per dare esecuzione a tale ordinanza ed il comune di Falciano del Massico, nonostante due giudicati del Consiglio di Stato, che lo dichiarano inesistente, continua a svolgere la sua vita amministrativa.  
(4-14419)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° luglio 1964, n. 673, venne disposto il distacco della frazione di Falciano dal comune di Carinola e l'erezione della stessa in ente autonomo, con la denominazione di Falciano del Massico.

Contro il citato decreto presidenziale il comune di Carinola propose ricorso al Consiglio di Stato che, con decisione del 21 giugno 1966, lo annullò per un vizio di procedimento.

Il consiglio comunale di Falciano del Massico, però, che si era regolarmente costituito nelle more del giudizio a seguito di consultazione elettorale, deliberò di impugnare la decisione predetta con ricorso alla Corte di cas-

szazione, sezioni unite, per difetto di giurisdizione.

La decisione del Consiglio di Stato non venne, frattanto, eseguita, ritenendosi — in conformità a giurisprudenza, a quel tempo univoca, dello stesso Consiglio di Stato — che, dovendosi considerare non ancora costituito il giudicato in senso formale, nelle more del giudizio di Cassazione, non sussistesse, al momento, un obbligo giuridico di uniformarsi alla predetta decisione.

Pertanto, con decreto del 15 aprile 1970, n. 485, il prefetto di Caserta provvedeva alla indizione, per il comune di Falciano del Massico, delle elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale, scaduto per decorso quinquennio.

Contro il cennato decreto prefettizio fu proposto gravame ed il Consiglio di Stato, con decisione del 27 luglio 1970, sospese la esecuzione del decreto.

Tale decisione non poté trovare, però, pratica applicazione, in quanto intervenuta in epoca successiva alla data fissata per le elezioni amministrative (7-8 giugno 1970) e, d'altra parte, essa fu notificata alla prefettura soltanto il 28 agosto successivo.

Nel frattempo, in data 13 marzo 1970, era stata concordata, tra le amministrazioni interessate (amministrazione comunale di Carinola e la rappresentanza di Falciano del Massico), la delimitazione territoriale dell'erigendo ente e l'ufficio del genio civile, sulla base dell'accordo intervenuto, aveva elaborato il relativo progetto.

Il consiglio provinciale di Caserta ed il consiglio comunale di Carinola esprimevano, in merito, parere favorevole.

Quando il complesso e laborioso procedimento istruttorio stava avviandosi a conclusione per l'intesa raggiunta fra gli enti interessati interveniva la sentenza del 21 marzo 1969, n. 38, della Corte costituzionale con la quale, com'è noto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 33 e 34 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui riconoscono il diritto di iniziativa del procedimento di modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni ai cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti, anziché alla maggioranza dei cittadini elettori.

L'azione amministrativa è stata quindi paralizzata dagli effetti della menzionata sentenza e non avrebbe potuto perciò rivivere (qualunque fosse l'esito del giudizio in Cassazione) e, tanto meno, giungere a conclu-

sione, ostandovi la sopravvenuta carenza della normativa in materia.

Data la particolare situazione delineatasi nel caso di specie, è stato predisposto apposito provvedimento legislativo per la costituzione del comune di Falciano del Massico, presentato al Senato della Repubblica l'11 febbraio 1971.

Il provvedimento è motivato dalle considerazioni seguenti:

a) la necessità e la indilazionabilità di regolarizzare una situazione ormai consolidata, quale l'esistenza di fatto del comune di Falciano del Massico, ove si sono già svolte consultazioni elettorali amministrative e sono ora in funzione i nuovi organi elettivi;

b) le vivissime aspettative della popolazione interessata di vedere anche chiarite innumerevoli posizioni — coinvolgenti interessi di cittadini e di amministrazioni pubbliche — dipendenti da rapporti amministrativi e tributari in attesa di definizione;

c) la rispondenza della soluzione proposta a criteri che le stesse parti interessate (la amministrazione comunale di Carinola e la rappresentanza di Falciano del Massico) hanno riconosciuto equi, per cui è stato possibile all'ufficio del genio civile, sulla base dell'accordo intervenuto, elaborare un progetto di delimitazione territoriale.

*Il Ministro: RESTIVO.*

LIZZERO, SKERK, SCAINI, BORTOT, VIANELLO e BUSETTO. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se si siano fatti passi concreti sulla via delle indagini in ordine all'attentato compiuto da criminali nei giorni scorsi in occasione della visita in Italia del presidente della Repubblica socialista di Jugoslavia, maresciallo Tito; attentato col quale, mediante l'utilizzo di cariche d'esplosivo, i dinamitardi, di chiaro e palese orientamento fascista, hanno lesionato la linea ferroviaria Venezia-Trieste tra Palazzolo dello Stella e Latisana (Udine), e divelto un pilone della corrente elettrica.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sulle dichiarazioni fatte più volte recentemente da esponenti fascisti, in occasione del rinvio della visita del presidente Tito, sulle minacce più volte espresse pubblicamente da uomini della destra eversiva tendenti a rendere impossibile la visita in Italia del presidente della vicina nazione amica.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative urgenti il ministro intenda adottare

e quali siano in corso al fine di giungere alla sollecita individuazione dei responsabili del criminoso attentato di cui si parla e alla loro esemplare punizione. (4-17005)

**RISPOSTA.** — Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 1971, sul tratto ferroviario Trieste-Venezia, tra Palazzolo e Latisana, esplose una carica collocata tra due traversine della rotaia interna del binario dispari, al chilometro 77+033, provocando lievi danni al binario e alla linea aerea.

Gli organi di polizia, prontamente accorsi sul posto, non rinvenivano indizi che potessero far risalire all'individuazione degli autori dell'attentato; né davano miglior esito gli immediati servizi di perlustrazione e controllo disposti a largo raggio; pertanto venivano raccolti, da parte degli artificieri, alcuni frammenti di piastre da sottoporre ad analisi.

Nel corso delle indagini venivano vagliate accuratamente le posizioni di alcuni elementi noti per attività terroristiche, senza, però, risultati concreti.

La lieve entità dell'esplosione e la predisposizione dell'ordigno per un tempo non concomitante con il transito dei treni passeggeri lasciano, comunque, ritenere che l'azione avesse un significato più che altro dimostrativo.

L'ipotesi di un movente di protesta di elementi di destra contro la visita in Italia del presidente jugoslavo Tito, non è stata trascurata, ma, finora, non ha trovato conforto in obiettivi riscontri.

Le indagini, nonostante le notevoli difficoltà, sono tuttora in corso.

*Il Ministro: RESTIVO.*

**LUCCHESI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno, anzi necessario, intervenire presso l'intendenza di finanza di Livorno, affinché sia risolto il problema della vendita al comune di Campiglia Marittima (Livorno) di un'area destinata all'impianto sportivo. (4-16093)

**RISPOSTA.** — Effettivamente il comune di Campiglia Marittima ha chiesto tempo addietro di rendersi acquirente di un terreno della superficie di metri quadrati 9040, già ottenuto in concessione con atto scadente il 31 dicembre 1975 e destinato ad impianti sportivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 1964.

Al suddetto fine questa amministrazione ha disposto, tramite i competenti organi tecnici, la valutazione dell'area, che è stata definita, sulla base dei valori correnti di mercato e del vincolo costituito dalla destinazione ventennale del bene ad impianti sportivi, nella misura di lire 5.425.000.

Il predetto comune ha avanzato istanza per una riduzione del prezzo suindicato, ma l'intendenza di finanza di Livorno ha comunicato l'impossibilità di assecondare tale richiesta, essendo stati già considerati in sede tecnica tutti gli elementi influenti nella determinazione del valore.

Le ulteriori iniziative, ai fini della soluzione del problema, sono pertanto subordinate alle decisioni dell'amministrazione locale, che deve ancora far conoscere il proprio gradimento sul prezzo di vendita suddetto.

*Il Ministro: PRETI.*

**MAGGIONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che l'articolo 15 del contratto collettivo di lavoro ripropone fra i dipendenti dell'ENEL un trattamento economico e di inquadramento in relazione alla sede nella quale gli interessati compiono servizio, e che il fatto crea, di per sé, una evidente ingiustizia in quanto non viene — affatto — considerato il lavoro, effettivamente svolto, così come, normalmente avviene, per ogni altro genere di lavoro di categoria — quale iniziativa si intenda adottare, perché venga posto fine ad uno stato di ingiustizia discriminatoria fra dipendenti che, di fatto, svolgono, perché sono chiamati a svolgere, un identico lavoro ma, considerati a seconda della zona in cui sono stati immessi ad operare e a seconda del numero delle utenze. (4-16217)

**RISPOSTA.** — Il vigente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL — sottoscritto il 21 aprile 1970, a conclusione di trattative svoltesi con l'intervento del ministro del lavoro e della previdenza sociale — fissa, all'articolo 15, i criteri di classificazione del personale precisando, al primo comma, che l'assegnazione dei lavoratori all'una o all'altra delle categorie da esso articolo previste va effettuata « in relazione alla natura delle mansioni loro affidate ».

Lo stesso articolo fa seguire un'elencazione, a titolo esemplificativo, delle qualifiche rientranti in ciascuna delle categorie.

Per alcune di dette qualifiche, proprie del settore della distribuzione, il citato articolo 15 prevede un inquadramento diverso in funzione del numero degli utenti o delle utenze dell'unità territoriale zona, nel cui ambito i lavoratori interessati prestano servizio. Tale criterio trova la sua giustificazione nella diversità qualitativa e quantitativa delle mansioni svolte, variando queste, ovviamente, in relazione all'importanza delle singole zone.

L'accennato criterio trova riscontro, del resto, anche nel settore della produzione, per il quale il medesimo articolo 15 ha del pari previsto, per alcune qualifiche, inquadramenti diversi a seconda delle dimensioni dei singoli impianti cui i lavoratori sono addetti.

Tali diversità di inquadramento, alla cui base sta un diverso grado qualitativo e quantitativo di mansioni esplicate, risultano quindi conformi all'esigenza di assicurare ai dipendenti dell'ente « un trattamento economico e d'inquadramento in relazione al lavoro effettivamente svolto ».

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia dell'avvenuta sospensione delle assunzioni di personale presso l'INAM, anche nei casi in cui i candidati a concorsi pubblici indetti da quell'istituto avevano già superato le prove orali; e, se la circostanza fosse confermata, quali siano i motivi che hanno ispirato il provvedimento. (4-16541)

RISPOSTA. — La temporanea sospensione di nuove assunzioni di personale da parte degli istituti previdenziali, adottata in vista della ristrutturazione degli enti suddetti anche nel quadro della prossima riforma sanitaria, non concerne i pubblici concorsi per i quali era già stato dato inizio all'espletamento delle prove di esame.

Si assicura che l'INAM sta portando a termine i concorsi suddetti, provvedendo alla immissione in servizio dei candidati risultati vincitori dei concorsi stessi.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

MAGGIONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere a quale punto siano pervenute le inter-

corse trattative fra i competenti uffici ministeriali e le organizzazioni sindacali di categoria dei dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici con la federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

In proposito l'interrogante fa presente che, dal 1956 il personale di tali uffici ha espletato — con oltre 3.500 unità — un lavoro tecnico amministrativo veramente responsabile, indispensabile ed insostituibile a servizio della mutualità, anche se non sempre ed adeguatamente riconosciuto dall'ordine dei farmacisti che, ancora ultimamente ha dato prova di insensibilità al problema, disdetta la convenzione con gli enti mutualistici e creando, in tal modo, una situazione di precarietà e di estremo pesante disagio preannunciando il licenziamento di detto personale, a partire dal 1° aprile 1971. (4-16870)

RISPOSTA. — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.*

MALFATTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere i motivi per cui l'ENPAS non ha ancora riliquidato la indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato che hanno riscattato i periodi non di ruolo e per sapere, in particolare, entro quale presumibile tempo avverrà l'anzidetta riliquidazione per il personale dell'azienda monopoli di Stato (manifatture dei tabacchi, eccetera). (4-14797)

RISPOSTA. — La riliquidazione dell'indennità di buonuscita per i servizi per i quali i dipendenti statali hanno ottenuto il riscatto di servizi, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, è di competenza dell'ENPAS, che provvede sulla base degli atti che ad esso vengono inviati dalle varie amministrazioni.

Per quanto riguarda il personale dipendente da questo Ministero si precisa che le domande di riscatto con allegato il prescritto modulo P. R. riscatto 1, vengono trasmesse all'ENPAS, prima della cessazione dal ser-

vizio degli interessati o in via eccezionale, unitamente al progetto di liquidazione della indennità di buonuscita.

Sostanzialmente non diversa è anche la situazione del personale dipendente dall'amministrazione dei monopoli di Stato.

E poiché con gli adempimenti suddetti cessa ogni competenza dell'amministrazione in materia, manca la possibilità di indicare, anche in via presuntiva, il termine entro il quale l'ENPAS provvederà alla riliquidazione dei trattamenti previdenziali sulla base delle istanze di riscatto ivi pervenute.

*Il Ministro: PRETI.*

**MALFATTI.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che il Movimento sociale italiano di Lucca ha annunciato di voler tenere, il 14 marzo 1971, nella città di Barga (Lucca), il proprio congresso provinciale ed annesse manifestazioni, con il probabile intervento dell'onorevole Almirante;

2) se ritenga ciò un'offesa ai caduti della guerra di liberazione di Sommacolina (Barga), della Val di Lima e della Valle del Serchio, nonché dell'intera provincia di Lucca;

3) se ritenga che, le annunciate manifestazioni del MSI e di cui al punto 1), siano in contrasto con la Costituzione repubblicana, che fa esplicito divieto della ricostituzione del disciolto partito nazionale fascista, e con le leggi in vigore;

4) se ritenga che, le anzidette annunciate manifestazioni, rappresentino una grave turbativa della coscienza democratica ed antifascista dei lucchesi e degli italiani, nonché un contributo a quell'azione della destra eversiva che tende chiaramente a minare le istituzioni repubblicane per una restaurazione fascista e comunque autoritaria;

5) se ritenga assolutamente necessario intervenire subito sul prefetto e questore di Lucca, perché le annunciate manifestazioni del MSI siano legalmente impedito. (4-16509)

**RISPOSTA.** — Il Movimento sociale italiano - federazione provinciale di Lucca - aveva programmato di tenere il proprio congresso provinciale il 14 marzo 1971 presso il cinema Roma di Barga, senza manifestazioni esterne (corteo, uso altoparlanti), trattandosi di lavori di organizzazione interna del partito.

L'iniziativa, diffusa dalla stampa locale, aveva determinato una vivace reazione da

parte di tutti gli altri partiti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni partigiane e della resistenza, in quanto la scelta della località era ritenuta provocatoria nei confronti di quelle popolazioni, che nel corso delle lotte partigiane subirono notevoli perdite.

Pertanto, i rappresentanti dei cennati organismi preannunciavano una manifestazione unitaria di protesta nel comune di Barga e per lo stesso giorno 14, chiedendo nel contempo che non fosse consentito lo svolgimento del congresso del MSI, allo scopo di evitare possibili turbative dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lucca, attesa la particolare situazione creatasi, riteneva opportuno di interessare i responsabili del MSI, ai quali veniva prospettata l'opportunità che il congresso non si svolgesse nella località prescelta.

Ciò stante, la manifestazione di che trattasi ha avuto poi luogo regolarmente, e senza alcun incidente, nella sede del MSI di Lucca.

*Il Ministro: RESTIVO.*

**MARRAS.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato dell'agitazione esistente tra i dipendenti della società SITI operante nella zona industriale di Porto Torres (Sassari) a causa delle precarie condizioni di sicurezza, come si può rilevare dalla sottocitata lettera che le rappresentanze sindacali hanno inviato in data 24 marzo 1971 all'azienda e per conoscenza all'ispettorato del lavoro ed all'ENPI di Sassari: « A partire dalla data odierna, il personale dipendente da codesta azienda, nel cantiere di Porto Torres, operante con mezzi meccanici (gru), si asterrà dall'usare detti mezzi in quanto è stato accertato che essi sono inefficienti.

Pertanto detto personale riprenderà ad operare con detti mezzi non appena codesta azienda avrà rimesso in atto tutti quei dispositivi di sicurezza che attualmente mancano, atti a salvaguardare l'integrità fisica di tutti i lavoratori ».

Per conoscere quali interventi intenda disporre perché siano soddisfatte le richieste delle maestranze. (4-17148)

**RISPOSTA.** — La società SITI, esercente la costruzione e montaggio di impianti industriali esegue, sin dal 1962, lavori per conto del gruppo SIR di Porto Torres e dispone di

una officina meccanica — nella quale sono installati 3 carri ponte, una macchina per tranciare, una sega alternativa, un trapano a colonna ed una mola a smeriglio — nonché di quattro autogru semoventi di portate varie che vanno da 22 mila a 10 mila chilogrammi.

Ciò premesso, si informa che, in ordine alla inefficienza delle autogru lamentata dai rappresentanti sindacali nella lettera diretta in data 24 marzo 1971 alla direzione aziendale, l'ENPI, al quale com'è noto è affidato il compito delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, ha provveduto ad effettuare tempestivamente un sopralluogo nel corso del quale ha rilevato che lo stato di funzionamento e di conservazione dei suddetti apparecchi risultava adeguato ai fini della sicurezza del lavoro.

Il controllo è stato esteso anche alla verifica degli impianti di messa a terra delle macchine installate nell'officina meccanica e degli impianti e dispositivi contro le scariche atmosferiche, rilevando la loro conformità alle vigenti disposizioni antinfortunistiche.

Si informa, infine, che presso l'azienda di che trattasi non si è registrata alcuna astensione dal lavoro, né alcuna interruzione nell'uso delle autogru.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno convocare i comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali di Ischitella e Vieste (Foggia) entro la prossima primavera, considerato che per quella data, secondo voci per la prima o seconda settimana di giugno, molti altri comuni della provincia e la stessa amministrazione provinciale rinnoveranno i propri consigli.

L'inserimento perciò di questi due centri tra quelli che rinnoveranno i consigli comunali nella imminente tornata elettorale, risponde quindi anche a comprensibili criteri di opportunità politica ed organizzativa.

Gli interroganti ritengono che anche se i consigli comunali dei predetti comuni sono stati soltanto sospesi, se non vi è carenza di volontà politica, il Governo può benissimo concludere entro i termini utili, la necessaria istruttoria in corso per l'emanazione dei definitivi decreti di scioglimento del Presidente della Repubblica.

Inutile sottolineare che i molteplici complessi e delicati problemi delle zone interes-

sate, da quelli del settore urbanistico a quelli economici, sociali e di ordinata crescita civile, possono essere affrontati e risolti solo dalla partecipazione attiva dei cittadini e quindi solo dalla presenza e dall'attività di una amministrazione, eletta democraticamente.

(4-16495)

RISPOSTA. — Il comune di Vieste è stato compreso nel turno di elezioni amministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971. Non si è ritenuto, invece, di comprendere nel predetto turno anche il comune di Ischitella — il cui consiglio è stato sciolto soltanto in data 22 aprile 1971 — in quanto, alla predetta data, non sarà ancora scaduto il termine (sei mesi) previsto dalla legge per la durata della gestione straordinaria.

*Il Ministro: RESTIVO.*

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere quali motivi ritardano a tutt'oggi l'accoglimento della domanda presentata nell'interesse dei 150 operai delle officine arti meccaniche Rapanelli di Foligno (Perugia), al fine di far loro conseguire i benefici e gli effetti tutti della legge n. 1115 per la messa sotto cassa integrazione conseguente alla ridotta attività di quel complesso industriale, per alleviare anche il grave disagio cui sono incorsi quei dipendenti dopo 42 giorni di permanente occupazione di quel plesso industriale.

(4-15884)

RISPOSTA. — Il decreto interministeriale di dichiarazione di crisi delle industrie costruttrici di impianti oleari in provincia di Perugia, nel cui ambito troverà accoglimento l'istanza delle officine Rapanelli di Foligno, è stato perfezionato in data 23 aprile 1971.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.*

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia vero che, ad oltre quattro mesi dalla ultima riunione del consiglio comunale di Assisi (Perugia) ed ad oltre otto mesi dalle elezioni amministrative del 7 giugno 1970, nonostante la avvenuta nomina del commissario prefettizio conseguita alla comprovata incapacità di quel plesso consigliare di funzionare e, quindi, di eleggere una am-

ministrazione stabile ed efficiente, non si sia a tutt'oggi proceduto a sciogliere il consiglio comunale di Assisi sicché il medesimo — pur non riunendosi e malgrado la presenza del commissario prefettizio che ha avvocato a sé ogni potere — risulta tuttora in vita.

Per sapere come possa giustificarsi tale anomala situazione e se abbiano fondamento le voci in base alle quali il provvedimento formale di scioglimento non interviene a causa di pressioni da parte di ambienti politici locali — in particolare di quelli della democrazia cristiana — interessati per motivi interni a procrastinare tale scioglimento onde evitare una sollecita convocazione dei comizi elettorali.

Per sapere in ogni caso se, attesa anche la crisi che caratterizza economicamente ed amministrativamente la vita locale aggravantesi ogni giorno di più anche in conseguenza della intervenuta interpretazione restrittiva e retroattiva della legge speciale n. 967 del 1957 in favore di quel territorio, la quale si tradurrà in un danno incalcolabile avverso le piccole imprese locali, ritenga di disporre per includere il rinnovo del consiglio comunale di Assisi nel turno elettorale del prossimo mese di giugno 1971. (4-16277)

**RISPOSTA.** — Il prefetto di Perugia non ha ritenuto di dover indire per il 13 giugno 1971 le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Assisi, non essendo ancora scaduti i termini previsti dalla legge per la durata della gestione straordinaria.

*Il Ministro:* RESTIVO.

**MENICACCI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, come già sollecitato in precedente interrogazione rimasta senza risposta con la quale l'interrogante evidenziava l'anomalia della situazione venutasi a creare nel comune di Assisi (Perugia), il cui consiglio comunale — pur avendo manifestato la pratica impossibilità di dare vita ad una qualsiasi amministrazione dopo oltre otto mesi dalla sua costituzione e nonostante la nomina di un commissario reggente — non veniva sciolto, se si intenda disporre per comprendere quel comune nel turno delle elezioni amministrative fissate per il prossimo mese di giugno, unitamente al comune di Bevagna (anch'esso retto a regime commissariale per aver seguito la stessa sorte) e agli altri comuni d'Italia le cui assise consiliari sono scadute per legge; per sapere come spiega

la nomina iniziale di un commissario « reggente », anziché « prefettizio », il ritardo con cui è intervenuto il decreto di scioglimento del consiglio, che ha continuato ad avere vita nonostante la intervenuta nomina commissariale, come pure l'eventuale rinvio delle elezioni amministrative nel comune di Assisi e se caso mai tale ritardo non debba collegarsi al fondato timore dei partiti della maggioranza governativa — con la democrazia cristiana in testa — di vedersi condannati col voto per la loro fallimentare politica a livello locale e nazionale. (4-17515)

**RISPOSTA.** — Le situazioni amministrative dei comuni di Bevagna ed Assisi sono tra loro completamente diverse. Ed infatti, mentre il consiglio comunale di Bevagna si è dimesso sin dal 23 agosto 1970, per cui sono già scaduti i termini previsti dalla legge per la durata della gestione commissariale (tre mesi), non altrettanto può dirsi per il comune di Assisi, il cui consiglio è stato sciolto, invece, con decreto presidenziale in data 25 febbraio 1971, con conseguente nomina di commissario straordinario. In tale ultimo caso, com'è noto, lo scioglimento dell'organo consiliare è preceduto dalla sospensione del consiglio, che è stata disposta dal prefetto in presenza di inosservanza o violazione di precisi obblighi di legge da parte del consiglio medesimo.

Orbene, mentre il comune di Bevagna è stato compreso nel turno di elezioni amministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971, essendo già largamente scaduto il termine previsto dall'articolo 3 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il prefetto non ha ritenuto di dover fare altrettanto per il comune di Assisi, non essendo ancora scaduto il termine (sei mesi) previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria.

Quanto al rilievo mosso in ordine ad una diversa qualificazione del commissario, si precisa che la nomina del commissario stesso, nei casi di scioglimento del consiglio, viene disposta dal Presidente della Repubblica contestualmente al provvedimento di scioglimento, nella persona dello stesso funzionario, incaricato dal prefetto di reggere le sorti dell'ente nel periodo di sospensione del consiglio; laddove, nei casi di dimissioni, la nomina del commissario è istituzionalmente demandata al prefetto.

*Il Ministro:* RESTIVO.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia esatto quanto si afferma e cioè che di pezzi da mille lire, d'argento, commemorativi dell'unità d'Italia, ne sarebbero stati prelevati:

1.500 dal Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi;

1.500 dal sottosegretario Picardi;

700 dal sottosegretario Sinesio;

700 dal sottosegretario Bisaglia;

100 dal sottosegretario Schietroma;

200 dal ragioniere generale dello Stato;

1.000 dallo stato maggiore della difesa;

1.000 dal Presidente del Consiglio;

1.000 dal direttore generale Nuvoloni (prima di andare in pensione). (4-15431)

RISPOSTA. — In occasione dell'emissione di una nuova moneta, è consuetudine porre un limitato numero di esse a disposizione, previo regolare pagamento, di alte cariche dello Stato, per consentire loro, nell'espletamento delle proprie funzioni di rappresentanza, di offrire esemplari della moneta stessa a parlamentari, rappresentanti di stati esteri e personalità italiane e straniere. Ciò è avvenuto anche per la moneta da mille lire commemorativa di Roma capitale.

Va precisato, però, che il dottor Nuvoloni è stato collocato in quiescenza dal 1° febbraio 1970, mentre la moneta in questione è stata immessa in circolazione in data 7 novembre dello stesso anno.

*Il Ministro:* FERRARI-AGGRADI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia esatto che, in seguito all'esplosione di una bomba dentro la sezione del PCI di Pachino (Siracusa) con ferimento di tre lavoratori, per cui i deputati Piscitello, Macaluso, Colajanni, Tuccari, Grimaldi, Guglielmino e Pezzino, commossi e indignati, chiedevano al ministro dell'interno « serie e rigorose misure contro la centrale della provocazione fascista », si è proceduto, da parte dell'arma dei carabinieri, all'arresto di certo Salerno Pietro.

Se sia esatto che tale Salerno Pietro era assiduo frequentatore di tale sede dove, fra un canto e l'altro di bandiera rossa, si giocava a *bacarat*.

Se sia esatto che l'imputazione, nei riguardi del Salerno Pietro, è di « detenzione di esplosivi e atto dinamitaro ».

Se sia esatto che il Salerno Pietro è iscritto al PCI. (4-16047)

RISPOSTA. — Nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 1971, a Pachino, un ordigno esplose sulla soglia di uno degli ingressi della sezione del PCI, provocando lesioni a due persone che si trovavano nell'interno della stessa sezione, giudicate guaribili, rispettivamente, in giorni 7 e 3, nonché danni alla porta della sezione e la rottura di alcuni vetri nelle abitazioni viciniori.

Indipendentemente dall'attentato in questione, nel corso delle indagini dirette a infrenare lo smercio abusivo di materie esplodenti, il 28 successivo, su preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, carabinieri e guardie di pubblica sicurezza del luogo eseguivano una perquisizione nell'abitazione di tale Salerno Pietro, rinvenendovi 18 candelotti di gelatina, cinque spezzoni di miccia a lenta combustione, dieci detonatori e 100 grammi di polvere bianca.

Il Salerno che, pur non essendo iscritto al PCI, frequenta la sede di detto partito quale simpatizzante, veniva tratto in arresto e denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Nei suoi confronti non sono, però, emerse responsabilità circa l'attentato di cui sopra.

Si soggiunge che il 25 novembre 1970, nel corso di indagini dirette a reprimere il gioco d'azzardo, elementi del commissariato di pubblica sicurezza di Pachino, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, effettuarono un sopralluogo anche in quella sezione del PCI, ma con esito negativo.

*Il Ministro:* RESTIVO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali l'INPS di Firenze trova difficoltà ad accogliere la domanda del dottor Gino Campana intesa a riscattare i contributi versati negli anni dal 1935 al 1939, in quanto la ditta, da cui il dottor Campana dipendeva, non era tenuta al versamento.

(4-16322)

RISPOSTA. — Da accertamenti svolti presso la sede provinciale INPS di Firenze è risultato, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dei periodi di lavoro presentato dal 1° agosto 1929 al 15 ottobre 1933 e dall'1 gennaio 1935 all'1 maggio 1939 e non coperti dei contributi assicurativi in quanto la ditta, per le disposizioni all'epoca vigente, non era tenuta al loro versamento.

Per l'esercizio della facoltà di riscatto prevista dalla citata normativa della legge n. 153, è richiesta una documentazione oggettivamente idonea a comprovare l'esistenza e la durata del rapporto dichiarato, nonché la natura impiegatizia della qualifica rivestita e l'ammontare delle retribuzioni percepite.

Ciò premesso, si informa che il Campana ha presentato solo in data 19 gennaio 1971 la necessaria documentazione dalla quale, per altro, risultavano comprovati unicamente i periodi di lavoro dall'1 agosto 1929 al 15 ottobre 1933 e dall'1 gennaio 1937 al 30 aprile 1939.

La pratica relativa è ora in fase di definizione.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**NICOLINI.** — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

1) l'orientamento in merito al nuovo « Piano poliennale per il potenziamento della rete ferroviaria » studiato dall'azienda delle ferrovie dello Stato e da tempo presentato all'esame del CIPE;

2) l'orientamento che si intenda seguire in merito alla determinazione di priorità e quindi dei relativi stanziamenti dei fondi da destinare ai vari lavori programmati in detto piano, in modo particolare a quanto si riferisce:

a) al ripristino e al completamento del doppio binario sulla Orte-Terni;

b) ai benefici programmati da far usufruire alla rete ferroviaria umbra, per la Orte-Falconara e la Foligno-Perugia-Terontola, conseguenti alla realizzazione della nuova linea direttissima Roma-Firenze. (4-16083)

**RISPOSTA.** — Il piano per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria dello Stato, per il periodo 1972-76, predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e trasmesso al CIPE per la relativa approvazione non è stato ancora esaminato dal detto comitato. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno affidare ad un gruppo di lavoro interministeriale, appositamente costituito, il compito di approfondire gli interventi programmati nel settore per inserirli nelle attività di programmazione del prossimo piano quinquennale, in stato di avanzata elaborazione.

Il ripristino del doppio binario, nel tratto Orte-Terni, figura tra i provvedimenti prioritari del nuovo « piano poliennale delle ferrovie dello Stato » di che trattasi. Tale opera

potrà, quindi, essere realizzata allorché il medesimo diverrà operante.

Dalla realizzazione del quadruplicamento della Roma-Firenze, i centri della regione umbra, attualmente serviti dalle linee Orte-Falconara e Foligno-Terontola, trarranno indubbi vantaggi per i collegamenti con Roma e Firenze. Infatti, i relativi traffici potranno essere istradati dalla linea esistente alla nuova (e viceversa), attraverso i previsti appositi « nodi di interconnessione » di Orte e Chiusi, conseguendo in tal modo notevoli miglioramenti.

*Il Ministro: GIOLITTI.*

**ORLANDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) se ritengano opportuno intervenire per evitare, nell'interesse delle popolazioni cosentine, la chiusura della salina di Lungro (Cosenza), gestita dai Monopoli di Stato o la sua progressiva smobilizzazione;

2) se ritengano di rendere pubblica, come richiesto al Comitato pro-salina composto dei rappresentanti di tutti i partiti e i sindacati, la relazione della commissione di inchiesta presieduta dal professor Moretti, alla quale era stato affidato l'incarico di accertare la consistenza dei giacimenti saliferi;

3) se, ove le risultanze della relazione siano positive, si ritenga di predisporre un programma per ammodernare gli impianti e garantire il ripristino del pieno livello di lavorazione di un prodotto che è molto ricercato in Calabria e in Basilicata, specie per la confezione dei salumi;

4) in caso contrario, se ritengano di predisporre, nell'ambito del piano di sviluppo per la Calabria provvidenze che facilitino la nascita di una industria sostitutiva capace di occupare i numerosi disoccupati della zona;

5) a giudizio dell'interrogante, il problema della gestione della salina non si pone esclusivamente in termini aziendali, ma anche in termini sociali, partendo dalla considerazione che Lungro è al centro di una delle zone più depresse della Calabria.

(4-16288)

**RISPOSTA.** — L'amministrazione è pienamente consapevole che lo stato di disagio e di insicurezza della popolazione di Lungro impone l'adozione di decisioni rapide e responsabili in ordine al futuro della locale salina.

Con tale spirito è stato costituito a suo tempo un apposito comitato di studio con il com-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

pito di accertare la reale consistenza del giacimento salifero, e con gli stessi propositi sono stati inoltre attentamente e costantemente seguiti i lavori della commissione, composta di eminenti professionisti ed esperti del settore.

Più volte l'amministrazione ha rappresentato l'urgenza della conclusione di tali lavori ed anche ultimamente non si è mancato di sensibilizzare il presidente stesso della commissione sugli aspetti più delicati del problema e sui connessi riflessi di natura sociale che la soluzione involge.

E di questi giorni la notizia che il comitato in questione, dopo le diverse ricerche effettuate e dopo i numerosi esami di laboratorio e sopralluoghi svolti da ciascuno dei suoi membri, ha ultimato i propri lavori.

Risulta che il presidente del comitato sta ora redigendo la relazione conclusiva, dalla quale l'amministrazione intende trarre utili indicazioni al fine di poter adottare una soluzione che tenga adeguatamente conto di elementi e di giudizi tecnici, di valore e rilievo indiscutibili.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

ORLANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — preso atto che la federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha disdetto dopo 15 anni la convenzione stipulata con gli enti mutualistici in attuazione dell'accordo integrativo del 9 maggio 1956 attraverso cui venne data attuazione al disposto della legge 4 agosto 1955, n. 692, che disciplina l'applicazione degli sconti per le forniture dei medicinali agli enti previdenziali; considerato che l'intervenuta denuncia della richiamata convenzione comporta: 1) lo scioglimento dell'ufficio fiduciario enti mutualistici, federazione ordine farmacisti; 2) il licenziamento di 2500 persone, qualificate nel campo tecnico ed amministrativo, che prestano servizio alle dipendenze del predetto ufficio; 3) lo smantellamento di un servizio collaudato, di carattere pubblico, che costituisce da 15 anni la cerniera tra enti mutualistici e farmacisti senza che sia stata messa in atto alcuna garanzia per la surrogazione di un servizio tecnico amministrativo tanto delicato — se ritenga di dover intervenire per assecondare la proroga della convenzione anche in vista del previsto generale riassetto del settore non solo a tutela dei diritti dei dipendenti occupati ma anche a salvaguardia della gestione degli enti pubblici. (4-17082)

RISPOSTA. — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

ORLANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le insistenti voci secondo cui sarebbe stato deciso di escludere la città di Bari dalla prossima tornata di elezioni amministrative e se ritenga di dover dare esplicite assicurazioni al riguardo tenuto conto che:

1) il decreto di scioglimento del consiglio comunale è stato controfirmato dal Presidente della Repubblica il 1° aprile 1971;

2) l'intervenuto scioglimento del consiglio coincide con la prevista scadenza del mandato quinquennale a suo tempo espresso dagli elettori;

3) i pressanti e non dilazionabili problemi posti dallo sviluppo della città di Bari possono essere affrontati soltanto da un'amministrazione investita della pienezza della rappresentanza e, proprio per questo, in grado di programmare l'attività e le iniziative per l'arco dell'intero quinquennio. (4-17223)

RISPOSTA. — Il comune di Bari è stato compreso nel turno di elezioni amministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971.

*Il Ministro: RESTIVO.*

PICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, in relazione a precedenti segnalazioni circa la necessità di assicurare l'insediamento di un'industria aeronautica nella piana del Sele, in provincia di Salerno, la quale, così come è stato più volte sottolineato e come risulta dagli studi fatti all'uopo predisporre dalla camera di commercio di Salerno e già presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al mi-

nistro delle partecipazioni statali, presenta condizioni favorevoli e preferenziali rispetto ad altre zone della Campania per tale insediamento, ritengano di addivenire sollecitamente ad una concreta decisione che tenga presente soprattutto:

a) la gravità della crisi determinatasi nel tessuto industriale salernitano costituito da attività già da tempo compromesse o caratterizzate da andamenti stagionali sempre più precari;

b) l'urgenza di porre un freno all'esodo preoccupante di popolazione dalle zone interessate;

c) la necessità di creare nell'ambito della nuova realtà regionale un equilibrio il più possibile stabile e duraturo per le province meridionali (Salerno-Avellino-Benevento) che presentano scompensi sempre più preoccupanti.

Se, dinanzi a talune prese di posizione (Roma del 6 gennaio 1971) ritengano di valutare, con maggiore attenzione e responsabilità, l'opportunità di dare alla nuova industria aeronautica quell'insediamento che condizioni storiche, ambientali, sociali ed umane richiedono, tenuto conto che la provincia di Caserta ha già ottenuto importanti complessi industriali, in via di ampliamento e perfezionamento, i quali potranno soddisfare adeguatamente le esigenze della zona.

Se ritengano infine che, una volta disattese le legittime istanze ed aspettative delle suddette province, si pongano le premesse per un'ulteriore loro arretratezza e per un maggiore turbamento del loro già debole equilibrio economico e sociale. (4-15289)

**RISPOSTA.** — Tutto il programma della nuova industria aeronautica deve ancora essere esaminato dal CIPE, sia sotto alcuni suoi aspetti economici sia di localizzazione.

Nessuna decisione, quindi, è stata adottata in proposito; pertanto, si fa riserva di fornire notizie sull'argomento appena possibile.

*Il Ministro del bilancio e della della programmazione economica: GIOLITTI.*

**PINTUS.** — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

a) i motivi che hanno finora impedito la emanazione — nel quadro della riforma della pubblica amministrazione — del provvedimento riguardante il trattamento normativo ed eco-

nomico dei segretari comunali e provinciali in armonia con quanto è stato già dato in godimento ai dipendenti della carriera direttiva e di quella dirigenziale dello Stato;

b) per quale ragione si manifesta tanto ingiustificata insensibilità verso una categoria sempre osannata come pilastro delle autonomie locali e sempre trascurata quanto a riconoscimenti concreti, la quale attende soltanto l'applicazione della legge. (4-17399)

**RISPOSTA.** — Ciascuna delle due associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali (Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali e Sindacato nazionale dei segretari comunali e provinciali aderente, quest'ultimo, alla FIDEL-CISL) ha presentato a questo Ministero, già da alcuni mesi, un proprio progetto di riforma della vigente legislazione sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali recante modificazioni di carattere sostanziale con le quali, pur conservando l'agganciamento alle qualifiche degli impiegati direttivi dello Stato, si pone in evidenza l'atipicità della funzione del segretario comunale e del segretario provinciale e si propongono una particolare progressione in carriera ed un trattamento economico differenziato.

Questo dicastero, pur avendo preso in esame tali progetti, ha dovuto astenersi da ogni iniziativa in attesa delle modifiche nel frattempo apportate alla legge delega 15 marzo 1968, n. 249, dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e di conoscere le effettive modificazioni della progressione in carriera e del trattamento economico degli impiegati direttivi dello Stato disposte dai decreti delegati 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079.

Ciò in quanto, a norma dell'articolo 173 *sub* 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, « il segretario comunale ed il segretario provinciale hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato » nonché in applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, « il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente... » e, « si applicano ai segretari comunali ed ai segretari provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato ».

Si informa, inoltre, che, a seguito di intese con il Ministero della riforma della pubblica amministrazione, si è ottenuto che, in sede di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1029, fosse apposta, in calce alla tabella unica degli stipendi dei dipendenti civili dello Stato allegata allo stesso decreto, una nota con la quale vengono automaticamente estesi ai segretari comunali e provinciali i nuovi stipendi spettanti agli impiegati direttivi dello Stato conformemente alla equiparazione già prevista dalla tabella A allegata alla sopraindicata legge 1962, n. 604.

Appena pubblicati tali decreti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 7 gennaio 1971, n. 5, con circolare in data 14 gennaio, sono stati forniti alle prefetture chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del nuovo trattamento economico spettante ai segretari comunali e provinciali di ogni qualifica ed è stata segnalata, altresì, l'urgenza di provvedere alla liquidazione dei nuovi stipendi ed alla corresponsione degli arretrati a ciascuno dovuti a decorrere dal 1° luglio 1970.

Ormai note le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 alla progressione in carriera degli impiegati direttivi dello Stato, potrà, ora, procedersi, d'intesa con i rappresentanti delle due associazioni di categoria, alla riforma della vigente legislazione sull'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali estendendo ad essi le modificazioni sopra cennate, tenendo conto del loro peculiare status.

*Il Ministro dell'interno: RESTIVO.*

**PISICCHIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere informazioni sull'andamento delle commissioni comunali di collocamento per i lavoratori agricoli dipendenti di recente istituzione, e se risulti che in molti centri comunali, come ad esempio nella provincia di Bari, le difficoltà che si incontrano, come la mancanza di locali idonei per le riunioni, la scarsissima disponibilità di personale degli uffici, l'impossibilità di convocare le commissioni in ore antimeridiane, influiscono fortemente sulla funzionalità delle stesse commissioni.

Tale situazione non solo crea serie difficoltà alla corretta e concreta applicazione della legge ed impone sacrifici ai collocatori comunali, ma espone i lavoratori agricoli al pericolo di perdere i contributi assicurativi per la mancanza di un controllo effettivo delle giornate da loro prestate, ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici.

Pertanto, si chiede di conoscere come potrebbero essere migliorate alcune norme relative all'accertamento dei lavoratori agricoli

e delle giornate di lavoro prestate e, in che modo assicurare la funzionalità delle commissioni. (4-15347)

**RISPOSTA.** — A tutt'oggi risultano costituite 4.020 commissioni locali per la manodopera agricola su 4.363, per cui, se si considerano le non poche difficoltà incontrate nel costituire i suddetti organi collegiali per il fatto che è spesso difficile reperire nei singoli comuni i rappresentanti delle organizzazioni sindacali da chiamare a farne parte, risulta evidente che, nel complesso, la situazione sta ovunque normalizzandosi.

Per quanto concerne la convocazione nelle ore pomeridiane o serali di dette commissioni, si precisa che questa amministrazione ha ritenuto necessario orientare in tal senso i dipendenti uffici per motivi di mera opportunità, per non distogliere i componenti di dette commissioni dalle normali occupazioni ed anche in accoglimento di una richiesta nello stesso senso delle organizzazioni sindacali di categoria.

Non può, comunque, sottacersi che la nuova disciplina sul collocamento dei lavoratori agricoli, introducendo modifiche di notevole rilievo in un delicato settore produttivo, necessita di un ragionevole periodo di tempo perché siano eliminati tutti quelli inconvenienti che ogni nuova normativa determina.

In base all'esperienza finora acquisita, è intendimento di questa amministrazione procedere, anche sulla base di suggerimenti che verranno formulati da un apposito comitato in cui sono presenti i rappresentanti sindacali, alla emanazione di disposizioni tendenti a ridurre, quanto più possibile, le difficoltà che ostacolano il pieno funzionamento delle commissioni in argomento.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sulla delibera consiliare del comune di Castellabate (Salerno) con la quale tempo addietro è stato ceduto a tale Giorgio Niels il Monte Teresino di ettari 364. (4-16888)

**RISPOSTA.** — La cessione della zona di Monte Teresino ad un gruppo belga di operatori turistici, tra i quali il signor Giorgio Niels, non è stata effettuata dal comune di Castellabate.

Il comprensorio suddetto, infatti, apparteneva a privati cittadini.

*Il Ministro: RESTIVO.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

RIZ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure sono state intraprese per eliminare opportunamente i contrasti sindacali sorti tra il personale della Compagnia internazionale dei vagoni-letto e la compagnia stessa. I continui scioperi costituiscono un danno enorme per il turismo, che è uno dei cespiti più significativi dell'economia dello Stato. (4-16091)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha costantemente seguito l'evolversi delle trattative svoltesi in sede sindacale tra le parti interessate al rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Compagnia internazionale *wagons-lits*.

Il relativo accordo è stato raggiunto in data 27 marzo 1971 con la firma di tutte le parti interessate, per cui ogni forma di agitazione nel settore è cessata.

*Il Ministro:* DONAT-CATTIN.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della disparità di trattamento e di valutazioni di cui sono oggetto i dipendenti del Ministero delle finanze, nel caso particolare trattasi di numerosi ex cottimisti, circa l'applicazione delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 18 marzo 1968, n. 249.

L'articolo 21 di questa ultima legge recita testualmente: « Coloro i quali, comunque assunti e denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestano servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno al 1° marzo 1968, sono collocati con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo a seconda del titolo di studio e delle mansioni svolte... ».

All'interrogante preme sapere se, accertata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge i richiedenti possano ottenere l'inquadramento nella categoria prevista dalla legge in relazione a titolo di studio e mansioni svolte (convalidate dal direttore) o se occorrono altre valutazioni dal momento che risulta che alcune domande presentate in data 19 giugno 1968 ancora non hanno avuto alcun cenno di riscontro. (4-16401)

RISPOSTA. — Premesso che nessuna disparità di trattamento è stata posta in essere dai vari settori del Ministero delle finanze in occasione degli inquadramenti nella qualifica di diurnista previsti dalle leggi 19 luglio

1962, n. 959 e 18 marzo 1968, n. 249, si fa presente che l'amministrazione, per procedere al collocamento degli interessati nelle categorie del personale non di ruolo, di cui alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, ha sempre provveduto all'accertamento dei soli acquisti espressamente richiesti dalla legge, e cioè di quelli concernenti e il titolo di studio e le mansioni svolte.

Va per altro considerato che tale accertamento presuppone un accurato esame dei documenti presentati dagli aspiranti all'inquadramento, documenti che frequentemente risultano errati o nel nome o nella data, per cui devono essere restituiti per le necessarie rettifiche.

Inoltre, occorre accertare d'ufficio, per ciascun richiedente, il requisito della buona condotta morale e civile, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, nonché richiedere le conferme alle autorità scolastiche dei titoli di studio esibiti: incombenze queste, che richiedono un ragionevole lasso di tempo e ritardano la predisposizione dei decreti ministeriali d'inquadramento, in specie se risultano pendenti procedimenti penali, per i quali occorre attendere i relativi esiti.

Si può comunque assicurare che, salvo taluni casi dubbi od ipotesi di osservazioni da parte della Corte dei conti per i quali sono stati disposti supplementi di istruttoria, tutte le altre posizioni rientranti nella sfera di applicazione delle disposizioni legislative in questione sono state già esaminate e definite dall'amministrazione.

*Il Ministro:* PRETI.

SIMONACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1970 è stata approvata la nuova tabella dei valori medi nazionali che dovrà essere presa per base dai comuni per l'applicazione delle imposte di consumo; tabella che rivoluziona la classificazione dei generi e pone valutazioni talmente elevate da provocare, in alcuni casi, la triplicazione dell'imposta.

L'interrogante chiede se sia vero che questo provvedimento, in virtù della legge 22 dicembre 1969, n. 964, era apparso agli stessi organi governativi quanto mai intempestivo e inopportuno — specie in previsione della prossima entrata in vigore della riforma tributaria che prevede l'abolizione delle impo-

ste di consumo — tanto da indurre lo stesso Ministero a sospenderne l'applicazione per il 1970; chiede, quindi, se le condizioni che indussero, allora, il Ministero delle finanze a sospenderne l'applicazione per il 1970 siano da ritenersi superate o, come è vero, di molto aggravate per la crisi che investe tutta l'economia del paese; di conseguenza chiede se ritenga opportuno dare disposizioni urgenti affinché il decreto di cui sopra venga revocato.

(4-15420)

**RISPOSTA.** — Si conferma che con il decreto ministeriale 9 dicembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 321 del giorno 21 dello stesso mese, questo Ministero ha provveduto, in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, a dare una classificazione unica sul piano nazionale ai generi soggetti alle imposte comunali di consumo ed a determinare nel contempo i valori medi dei generi stessi per l'anno 1971.

Per la determinazione dei suddetti valori l'amministrazione, in stretta collaborazione con la commissione prevista dal sopra richiamato articolo 19 della legge n. 964, si è essenzialmente uniformata alle proposte dei comitati provinciali dei prezzi e, in mancanza di queste, alle tariffe vigenti nel precedente anno 1970.

Ovviamente non si è potuto tener conto di valori troppo lontani dalla realtà di mercato. Tale è il caso di alcuni valori minimi, la cui adozione avrebbe significato una vera e propria evasione legalizzata ed una palese elusione dello scopo perseguito dal legislatore con la innovazione introdotta nel settore della citata legge n. 964.

Ne sono derivati, non si esclude, incrementi di valori per taluni generi, così come situazioni di squilibrio si sono anche avute per effetto della fusione in un unico provvedimento delle 94 tariffe che fino al 1970 trovavano applicazione in ciascuna provincia.

È certo in ogni caso che l'amministrazione, nella elaborazione della nuova tariffa, si è preoccupata di ottenere che i valori attribuiti a ciascuna provincia, pur assorbendo le lievitazioni dei prezzi al minuto che si registrano di anno in anno, non si discostassero in misura sensibile da quelli adottati in precedenza.

Verosimilmente qualche valore, isolato dal settore di appartenenza, può anche apparire non adeguato se rapportato alle particolari situazioni locali. Esso comunque, trova sempre ampia compensazione nell'ambito dei

rispettivi settori merceologici, i cui valori, nella determinazione della media, sono stati armonizzati in base a rapporti logici ed uniformi.

Ad ogni modo, anche se il nuovo provvedimento ha potuto comportare per alcune zone incrementi di valore nei prezzi di consumo di taluni generi imponibili, non può essere questa constatazione in senso assoluto ad autorizzare una valutazione sostanzialmente negativa sul provvedimento stesso, che va invece giudicato in maniera altamente positiva per i criteri di moderazione, di razionalità e di aderenza alla realtà di mercato, ai quali esso mostra di ispirarsi.

Va d'altra parte tenuto presente che la nuova tariffa è venuta ad incidere, con effetti realistici ed equilibratori, una situazione ormai matura per una profonda ed organica revisione, una situazione cioè fortemente caratterizzata da evidenti sperequazioni esistenti fra le 94 tariffe provinciali.

Lavoro di revisione, quindi, di per sé opportuno ed urgente per i motivi esposti, ma oltretutto necessario ed indifferibile ai sensi del più volte richiamato articolo 19 della legge n. 964, la cui applicazione ha avuto concreto inizio a decorrere dal corrente anno solo perché il breve periodo a disposizione, stabilito dalle norme transitorie contenute nell'articolo 20 della su citata legge, non è stato ritenuto sufficiente ad un ordinato e scrupoloso lavoro, rivelatosi subito di vasta portata.

*Il Ministro: PRETI.*

**SGARLATA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere lo stato delle trattative tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali di categoria, iniziate a seguito delle agitazioni dei dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici e Federazione ordini farmacisti italiani sviluppatasi in questo ultimo periodo.

Come è noto il personale degli uffici fiduciari sin dal 1956 espleta un servizio tecnico-amministrativo indispensabile alla mutualità, che sarà utile domani al servizio sanitario nazionale, che sin dalla fine di agosto 1970, in occasione della emanazione del cosiddetto « decretone », ha interessato il Ministero del lavoro per la salvaguardia del posto di lavoro a seguito della decisione dei farmacisti titolari di disdettare la convenzione con gli enti mutualistici.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

L'interrogante chiede pertanto cosa intende fare il Governo per garantire il posto di lavoro di circa 3.500 dipendenti, per i quali è stato preannunciato il licenziamento a far data dal 1° aprile 1971.

L'interrogante ritiene che il problema del personale degli uffici fiduciari debba essere risolto nell'ambito della riforma sanitaria, inserendo lo stesso nel servizio sanitario nazionale.

Si ritiene inoltre che nelle more della realizzazione del servizio sanitario nazionale, detto personale debba essere assorbito nei ruoli degli enti mutualistici, con particolare riferimento all'INAM.

L'interrogante chiede una risposta urgente da parte del Governo per tranquillizzare i 3.500 dipendenti degli uffici fiduciari che vedono seriamente compromesso il loro posto di lavoro. (4-16978)

**RISPOSTA.** — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel Servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-Cattin.*

**STORCHI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere a che punto si trovi l'elaborazione dei decreti per l'attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 75, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo » e se ritenga opportuno sollecitare l'emanazione in considerazione della viva attesa prodottasi negli ambienti interessati al servizio civile volontario e ai problemi dell'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della suddetta legge. (4-16800)

**RISPOSTA.** — Per quanto concerne le norme di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 75 la situazione è attualmente la seguente:

a) il decreto regolamentare di attuazione dell'articolo 3 secondo comma, che fissa cioè

i paesi di destinazione dei volontari in servizio civile, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, le modalità di selezione e di addestramento in patria, è stato firmato dal Ministro per gli affari esteri e si trova attualmente alla firma degli altri ministri interessati.

b) il decreto regolamentare di attuazione dell'articolo 6 che stabilisce cioè il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale dei volontari in servizio civile è stato firmato dal ministro degli affari esteri ed è alla firma del ministro del tesoro.

c) quanto al regolamento generale della legge è stato nuovamente redatto in questi giorni date le radicali modifiche resesi necessarie dopo la definizione dei due regolamenti di cui sopra. Esso verrà ora sottoposto alla firma dei ministri competenti.

d) quanto al decreto presidenziale, d'iniziativa del ministro della difesa, per l'attuazione dell'articolo 3 primo comma concernente i titoli di studio e le qualifiche necessarie e per compiere il servizio civile, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio militare, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato, esso si trova dal novembre all'esame del Consiglio di Stato.

*Il Sottosegretario di Stato: PEDINI.*

**TANTALO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti egli intenda adottare per consentire il pieno rispetto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, in provincia di Matera.

Le associazioni di invalidi aventi diritto al collocamento obbligatorio, e in particolare quella che tutela i diritti degli invalidi del lavoro, si dolgono, infatti, di ritardi e trascuratezza nell'attuazione della legge da parte di enti e aziende, pubbliche e private, per cui appare necessario ed urgente un intervento adeguato del ministro. (4-16930).

**RISPOSTA.** — Il Ministero del lavoro, attraverso i suoi organi periferici, non ha mancato di esercitare un'attenta vigilanza sull'osservanza della legge 2 aprile 1968, n. 482 sia d'iniziativa che su segnalazione della competente commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, adottando numerosi provvedimenti coattivi a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi previsti dalla legge stessa.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

A seguito della predetta attività ispettiva i datori di lavoro, diffidati o contravvenuti, hanno provveduto in ogni caso a coprire i posti disponibili presso le loro aziende. Tuttavia, le associazioni, opere ed enti di tutela degli invalidi si sono fatti interpreti di una certa insoddisfazione diffusasi nei loro iscritti per lo stato di attuazione della legge n. 482.

Tale atteggiamento dei lavoratori invalidi sorge però non dalla imperfetta attuazione della legge da parte degli organi provinciali competenti, ma dalla condizione economica della provincia, ancor prevalentemente agricola, che non consentono il totale assorbimento dei lavoratori invalidi nei settori dell'industria, delle attività terziarie e della pubblica amministrazione.

In particolare, si è avuto modo di constatare, nel corso della vigilanza espletata, che le imprese private con oltre 35 dipendenti operanti in provincia di Matera sono dell'ordine di alcune decine; che la maggior parte di esse opera nell'edilizia, con continue oscillazioni di personale in forza al di sopra e al di sotto del limite legale dei 35 dipendenti; che le stesse, il più delle volte, offrono un lavoro poco stabile e non gradito dagli invalidi assunti. In questa situazione si sono sviluppati tre fenomeni negativi che alimentano il malcontento delle categorie invalide: la sproporzione tra invalidi disoccupati e posti disponibili in provincia, causata soprattutto dal crescente numero degli invalidi civili

iscritti nel relativo elenco; il sorgere di numerose vertenze sulla compatibilità delle mansioni con le condizioni fisiche degli invalidi occupati nelle imprese private; la generale aspirazione degli invalidi ad assumere i posti presso le amministrazioni pubbliche, ovviamente disattesa per i limiti posti dagli organici o dai contingenti numerici.

In considerazione della predetta situazione esistente, l'ispettorato del lavoro si è sempre pronunciato in maniera restrittiva sulle domande di escomuto sottoposte al proprio parere tecnico, per non limitare ulteriormente le possibilità di collocamento degli invalidi disoccupati.

In relazione a quanto sopra si può ritenere soddisfacente la situazione occupazionale degli invalidi in provincia di Matera, come dimostrano i dati sottoelencati, ad eccezione della categoria degli invalidi civili per i suesposti motivi.

Per quanto concerne particolarmente la categoria degli invalidi del lavoro si precisa che, alla data del 7 aprile 1971, essa contava soltanto 7 disoccupati contro 143 occupati.

Lo stesso presidente provinciale dell'ANMIL, in una precisazione rilasciata alla stampa, pubblicata l'11 aprile 1971 su un quotidiano meridionale, ha confermato l'ottimo stato di attuazione della legge n. 482 in provincia di Matera relativamente ai mutilati ed invalidi del lavoro.

*Situazione occupazionale delle categorie invalide in provincia di Matera.*

INVALIDI	Disoccupati al 31 dicembre 1970	Occupati al 31 dicembre 1970		Avviati dal 1° gennaio 1971 al 4 aprile 1971
		Presso imprese private	Presso ammini- strazioni pubbliche	
Ex militari di guerra . . . . .	20	89	142	10
Civili di guerra . . . . .	2	29	17	1
Per servizio . . . . .	12	36	26	7
Del lavoro . . . . .	33	76	41	26
Civili . . . . .	375	140	98	52
Sordomuti . . . . .	12	5	7	3
Orfani e vedove di guerra, servizio e lavoro . .	29	100	48	13
Profughi . . . . .	6	21	5	—
Ex tubercolotici . . . . .	—	4	—	—

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

**TOCCO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli sia noto che il collocatore comunale di Galtelli (Nuoro) è stato di recente trasferito ad altra sede ed in sua vece è stato destinato a Galtelli un collocatore a scavalco che non potrà certamente, per la sua saltuaria presenza, assolvere alle reali necessità che il paese presenta in fatto di collocamento.

Per sapere altresì se sia noto al ministro che il consiglio comunale di Galtelli si è di recente occupato del problema, votando un documento che depreca il trasferimento in argomento come nocivo agli interessi del comune; elogia la capacità e la diligenza con cui il collocatore trasferito svolgeva le sue mansioni; paventa che dietro le non meglio identificate « esigenze di servizio » con le quali è stato motivato il provvedimento si celino moventi che nascono dai contrasti politici locali, infine fa voti presso il ministro affinché il collocatore trasferito sia restituito alla sua originaria sede di Galtelli.

L'interrogante, tutto ciò premesso, chiede infine di sapere se il ministro interessato, accogliendo soprattutto la richiesta del consiglio comunale di Galtelli, creda opportuno interporre i suoi autorevoli uffici al fine di revocare il trasferimento in argomento e restituire al comune di Galtelli il suo collocatore comunale che gode della generale stima dei cittadini come l'interessamento del consiglio comunale ampiamente dimostra.

(4-14720)

**RISPOSTA.** — Il trasferimento del collocatore di prima classe, Gallus Giovanni dalla sezione di Galtelli a quella di Orgosolo è stato disposto per effettive esigenze di servizio e, più precisamente per fronteggiare il maggior carico funzionale della sezione di Orgosolo.

*Il Ministro: DONAT-CATTIN.*

**TOZZI CONDIVI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere lo stato delle trattative per la sistemazione dei dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici e Federazione ordini farmacisti.

Ai 3.500 dipendenti in vista della chiusura degli uffici era stato formalmente promesso che sarebbero stati riassorbiti nei nuovi organici del Servizio sanitario nazionale: non vorrebbero in attesa restare senza stipendio e senza lavoro.

(4-16956)

**RISPOSTA.** — Le trattative per la ristrutturazione dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel Servizio sanitario nazionale o nelle regioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DONAT-CATTIN.*

**ZAFFANELLA.** — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per conoscere gli orientamenti in merito alla pratica riguardante lo utilizzo dell'area del complesso delle ex caserme Pagliari-Sagramoso-San Martino e San Benedetto — per complessivi 24 mila metri quadrati — da tempo dimesse dall'autorità militare e situate in zona quasi centrale del comune di Cremona in un rione fra i più densamente popolati e fra i più poveri della città completamente sprovvisto di verde pubblico.

L'interrogante ricorda ai ministri interrogati che la amministrazione comunale di Cremona aveva iniziato sin dal 1958 trattative di acquisizione dell'area per provvedere al risanamento urbanistico ed igienico della zona.

Solo però nel febbraio 1963 il ministro della difesa dichiarava la propria disponibilità alla cessione delle ex caserme e nel novembre 1964 i Ministeri delle finanze e del tesoro davano la loro adesione di competenza fissando il pagamento della somma di lire 240 milioni, stabilita a suo tempo dalla direzione generale del demanio, in cinque annualità.

Ma il perfezionamento degli atti necessari all'effettivo trapasso di proprietà non poté aver luogo in quanto successivamente il Ministero delle finanze, tramite la locale intendenza, condizionava il proprio assenso alla condizione che lo sfruttamento dell'area doveva essere vincolato all'esecuzione di opere di pubblica utilità.

I rilievi, in tal senso, venivano comunicati al comune di Cremona nel marzo del 1966.

Nel frattempo la sovrintendenza ai monumenti di Verona vincolava gran parte del compendio di che trattasi ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1039, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, il che automaticamente inseriva nella definizione della pratica anche il Mini-

stero della pubblica istruzione il quale solo nel febbraio 1969 si è dichiarato favorevole al trasferimento della proprietà « solo se questo potesse assicurare il restauro di tutto il complesso storico artistico » ed invitava il comune a « predisporre in merito un progetto definitivo circa la destinazione e la utilizzazione dell'area e degli immobili », a condizioni quindi impossibili per l'amministrazione comunale la quale oltre a dover spendere la somma di lire 240 milioni e ad impegnarsi a utilizzare l'area per opere di pubblica utilità doveva anche provvedere al restauro di opere « ritenute » artistiche e storiche.

L'interrogante fa quindi presente che, causa la complessa macchina burocratica statale, rimangono, in una zona centrale del comune di Cremona, edifici di proprietà del Ministero della difesa inutilizzati da oltre 10 anni in stato di completo abbandono ove, fra abbondanti « sporchie » e sterpaglie e nauseanti odori trovano rifugio topi ed animali nocivi, con pregiudizio all'igiene ed offesa al pubblico decoro.

L'interrogante chiede pertanto ai ministri interrogati una risposta in merito alle decisioni che intendono adottare per risolvere il problema dell'utilizzo, ai fini di pubblica utilità dell'area delle ex caserme Pagliari, Sagromaso, San Martino e San Benedetto.

(4-16119)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta in luogo del Ministero della difesa, che non

ha più alcun interesse nella questione, dopo il trasferimento al demanio dello Stato degli immobili oggetto della su indicata interrogazione.

I riferimenti storici, le tappe burocratiche percorse e quelle che restano ancora da superare alla civica amministrazione di Cremona per risolvere il non più nuovo problema dell'utilizzo dell'area delle ex caserme Pagliari, San Martino, Sagromoso e San Benedetto, sono stati già diffusamente illustrati tal che rievocarli rischierebbe di apparire come una superflua ripetizione.

È tuttavia opportuno mettere in evidenza che trattandosi di beni riconosciuti di notevole interesse storico-artistico, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto conoscere di considerare favorevolmente la proposta di vendita al comune degli immobili in questione, a condizione però che quest'ultimo assicuri il restauro di tutto il complesso.

Sembra quindi evidente che l'ostacolo da rimuovere ai fini di una soluzione soddisfacente del problema sia da ricercarsi in ben altra direzione, e ciò anche per la considerazione che il vincolo di sfruttamento dell'area con la esecuzione di opere di pubblica utilità, stabilito da questo Ministero, non risulta abbia dato luogo a contrasto di posizioni tra le parti.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*